



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 471

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 luglio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 276
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i> 294
<i>Plenaria</i>	» 295
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 3)</i>	» 300

7^a - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 301
<i>Plenaria</i>	» 301

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 321
---------------------------	-------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>VI Comitato (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i> 328
<i>VII Comitato (Riunione n. 7)</i>	» 328

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	» 329
---------------------------	-------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 471° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 luglio 2011.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 5 luglio 2011

Plenaria

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

indi del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente BALDASSARRI, propone di procedere innanzitutto alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e successivamente disporre una breve sospensione della seduta fino alle ore 12. A partire dalla ripresa dei lavori si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, che saranno sottoposti a votazione a partire dall'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30.

Su specifica richiesta del senatore LUSI, assicura che, in sede di illustrazione degli emendamenti, sarà consentito l'esame delle proposte

emendative anche ai proponenti che dovessero giungere in ritardo ai lavori delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite concordano con la proposta del Presidente.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), relatore per la 5^a Commissione, replica agli intervenuti e rileva preliminarmente che molti dei profili di criticità sollevati nella relazione svolta hanno trovato un sostanziale chiarimento nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato consegnata dal Governo nella seduta di giovedì scorso.

Tuttavia, in sede di replica, ritiene doveroso richiamare le risposte fornite dall'Esecutivo con riferimento ai crediti di imposta, in considerazione dell'importanza ricoperta da tali istituti all'interno della struttura complessiva del provvedimento.

Per quanto attiene all'articolo 1 – sul credito di imposta per la ricerca scientifica – l'inclusione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione non comporta effetti ulteriori rispetto alla relazione tecnica iniziale, in quanto si tratta di una previsione di carattere ordinamentale. In relazione, poi, all'erogazione dei benefici, essi verranno liquidati entro il tetto di spesa indicato dal comma 5 per gli anni dal 2011 al 2014: peraltro, sebbene l'onere sia stato indicato come autorizzazione di spesa, è stata inserita, per motivi prudenziali, la clausola di monitoraggio e di salvaguardia, per far fronte ad eventuali scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivi. Al riguardo – in risposta al quesito formulato dal senatore Morando nel corso della discussione generale – la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che, relativamente all'entità delle dotazioni rimodulabili ancora disponibili nelle missioni di spesa dei Ministeri interessati, per il 2011 eventuali ulteriori riduzioni da distribuire sugli stanziamenti rimodulabili sarebbero di entità certamente molto contenuta, tenendo conto che la spesa prevista per tale anno a copertura dell'agevolazione è di 55 milioni di euro; inoltre, per gli anni successivi, è molto improbabile che si debba far ricorso a riduzioni lineari, tenuto conto della puntuale stima degli oneri sottesi alla copertura e della connessa attività di monitoraggio. Per quanto riguarda, poi, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del secondo comma – ove si dispone l'integrale deducibilità dell'importo degli investimenti in progetti di ricerca – ritiene meritevoli di riflessione le considerazioni formulate dal senatore Morando, e riprese dal senatore Pichetto Fratin, sul rischio di possibili effetti distorsivi: sul punto, ritiene opportuno che il Governo fornisca gli approfondimenti volti a fugare i margini di ambiguità, auspicabilmente già in sede di adozione dell'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a cui è rimessa la concreta applicazione dell'agevolazione.

Con riferimento all'articolo 2 – sul credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – il meccanismo di funzionamento previsto dalla norma non rende necessario indicare espressamente l'entità degli oneri al fine di verificare l'effettiva attivazione della clausola di salva-

guardia, dal momento che la concreta determinazione delle risorse destinate alla misura agevolativa è rimessa ad un successivo decreto interministeriale di attuazione, previo consenso della Commissione europea.

Relativamente all'articolo 2-bis – sul credito di imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno – anche in tale caso viene demandata ad un successivo provvedimento interministeriale l'individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché l'attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali europei per il cofinanziamento dell'agevolazione in esame.

Da ultimo, si sofferma sulla proposta avanzata dal senatore Agostini e dalla senatrice Leddi, volta a costituire una società di scopo, gestita dalla Cassa depositi e prestiti, preposta al recupero dei crediti vantati dal sistema imprenditoriale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ferma restando la necessità di effettuare i dovuti approfondimenti sulle modalità di funzionamento e sui tempi di operatività della società di scopo, oltre che sui possibili effetti sui saldi di finanza pubblica, va riconosciuto l'indubbio interesse del contributo fornito: in considerazione, tuttavia, della ristrettezza dei tempi per la conversione del decreto-legge, ritiene preferibile che la questione venga affrontata in un'altra sede, eventualmente già nel corso dell'esame del decreto-legge recante la manovra di finanza pubblica recentemente adottato dal Governo.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore per la 6^a Commissione, replica agli intervenuti e giudica opportuno muovere dai rilievi critici formulati in discussione generale dal senatore Agostini. In generale ritiene che il decreto-legge sia pienamente rispondente alla finalità di coniugare il rilancio della crescita economica con la continuazione della linea di rigore nella gestione dei conti pubblici, nonostante la difficile congiuntura interna e internazionale renda estremamente ridotti i margini di intervento a disposizione del Governo. In particolare le misure contenute nel decreto-legge a suo parere assicurano ricadute positive su settori nevralgici dell'economia e della società, come, a titolo di esempio, il sistema delle piccole e medie imprese, il reddito delle famiglie e il settore degli appalti pubblici.

In tale ambito ritiene condivisibile la scelta di innalzare l'importo al di sotto del quale è consentito il ricorso – alla procedura negoziata semplificata per l'affidamento di un'opera pubblica. A suo avviso, tale misura consentirà alle pubbliche amministrazioni una spesa più efficiente e razionale. Inoltre i denunciati rischi di scarsa trasparenza nella scelta del contraente e di un insufficiente livello di concorrenza sono fuggiti dalla previsione secondo cui l'amministrazione appaltante deve comunque invitare alla procedura selettiva un numero minimo di imprese potenzialmente interessate. Il complesso delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici è a suo giudizio assolutamente indispensabile e consentirà di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche di minore importo, coinvolgendo maggiormente le PMI nei lavori relativi. In tal modo sarà possibile ottenere una riduzione dei costi economici a carico della pub-

blica amministrazione e delle imprese e una semplificazione delle procedure amministrative per l'individuazione dell'impresa appaltatrice.

Rileva successivamente come tutte le parti politiche, di maggioranza e opposizione, siano pienamente concordi nel ritenere quello dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione un problema della massima rilevanza e meritevole di un sollecito intervento da parte del legislatore. Tuttavia rileva che tale atteggiamento risulta in palese contrasto la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati – contro il parere del Governo – con la quale sono state respinte le disposizioni di delega legislativa per procedere all'attuazione della direttiva europea sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. A suo parere, proprio alla luce della particolare attenzione riservata alla materia in questione, tale decisione risulta inspiegabile e politicamente non giustificabile.

Infine sottolinea che, nell'affrontare il tema della riforma della riscossione dei tributi locali, non si può non prendere atto delle criticità segnalate dall'ANCI al Parlamento. Al riguardo ritiene opportuno richiamare un ordine del giorno presentato dalla propria parte politica con il quale si sollecita il Governo a valutare una possibile ricalibratura delle modifiche apportate con il decreto-legge, in modo da favorire i comuni di medie o piccole dimensioni, considerati in particolare gli stringenti vincoli di bilancio a cui essi sono sottoposti.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel replicare agli intervenuti, sottolinea che il giudizio sul provvedimento nel suo complesso deve tener conto della stretta connessione esistente con la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio, che il Governo si appresta a presentare per l'esame in Senato. Pertanto le criticità riscontrate in sede di discussione generale devono essere valutate in tale ottica e con la consapevolezza che su di esse sarà possibile eventualmente intervenire in sede di esame del decreto-legge recante la manovra finanziaria. In considerazione dell'approssimarsi del termine costituzionale di conversione, ritiene quindi utile ribadire l'orientamento del Governo alla conversione del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza ulteriori modifiche.

Nel merito ricorda le numerose critiche espresse a proposito della presunta inadeguatezza del decreto-legge sul fronte dello stimolo allo sviluppo economico. Tuttavia, rimarca che il provvedimento raccoglie le istanze provenienti dal comparto degli enti locali per quanto riguarda la necessità di individuare e assicurare risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione di opere pubbliche rientranti nella loro competenza. Inoltre la previsione di un credito di imposta per la ricerca scientifica è pienamente in linea con gli impegni assunti dall'Italia per il nuovo semestre europeo.

Aggiunge che il Governo non assegna al decreto-legge carattere esauritivo e risolutivo per quanto riguarda l'obiettivo di favorire la ripresa economica, ma considera il provvedimento come un importante tassello nell'ambito di un programma più ampio che sia capace di coniugare, nell'ottica pluriennale posta a base della manovra finanziaria, l'obiettivo dello

sviluppo economico con quello del rigore nella gestione della spesa e del risanamento dei conti pubblici.

Ritiene altresì opportuno sottolineare che su specifiche questioni di merito sono maturati orientamenti di segno diverso tra Camera e Senato: ciò non riguarda soltanto la materia dei giochi pubblici, ma anche la questione di Equitalia s.p.a. Infatti il decreto-legge risulta conforme ai contenuti di alcune mozioni approvate alla Camera dei deputati con il consenso di tutte le parti politiche in merito all'opportunità di rivedere i margini di operatività di Equitalia sul fronte della riscossione. In tale ambito, considerando il perdurare degli effetti della crisi a distanza di tre anni dal suo inizio, ribadisce l'impegno del Governo a valutare alcuni correttivi alla normativa sulle procedure di riscossione coattiva dei tributi, nella prospettiva di coniugare la tutela dei contribuenti, rispetto a interventi potenzialmente invasivi o di eccessivo impatto sulla loro sfera patrimoniale da parte dell'amministrazione finanziaria, con l'obiettivo peraltro, di non far venire meno strumenti particolarmente efficaci sul piano della lotta all'evasione e in grado di confermare il positivo andamento del gettito raggiunto negli ultimi tempi.

Ribadisce quindi che l'insieme delle misure economico-finanziarie proposte dal Governo devono essere giudicate in un'ottica globale, tenendo conto della logica di intervento ad esse sottesa e della loro comune ispirazione, per quanto riguarda l'individuazione dei settori nei quali intervenire e degli strumenti di sostegno. Tali considerazioni riguardano in particolare l'attribuzione alla Cassa depositi e prestiti di un nuovo ruolo di sostegno all'economia e la previsione di un credito di imposta per la ricerca scientifica.

In relazione all'articolo 1, evidenzia l'intento del Governo di premiare quegli imprenditori che hanno attuato una politica di investimenti su base pluriennale e assicura, su tale fronte, la propria disponibilità a valutare in futuro anche emendamenti volti ad estendere l'ambito di applicazione del beneficio o di evitare il rischio di un suo utilizzo improprio. Nell'elaborazione della misura, il Governo ha tenuto conto di tali rischi, per quanto attiene in particolare alla fruizione di un vantaggio fiscale ingiusto. Tuttavia è prevalso l'intento di lanciare un segnale importantissimo alle imprese, pur nella consapevolezza che vi è il rischio – teoricamente non da escludere – che il beneficio fiscale risulti superiore all'onere sostenuto.

Successivamente procede all'analisi delle questioni evidenziate negli interventi in discussione generale. Per quanto riguarda il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, fa presente che dalla relazione tecnica si evince che la spesa media per gli investimenti nel 2010 è stata pari a 15 miliardi di euro, di cui 3,4 per ricerca e sviluppo. Di questi ultimi circa il 50 per cento è stato speso per il finanziamento di università ed enti di ricerca (oggetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1) per un importo pari a 1,8 miliardi di euro. Riferisce quindi la stima, operata dagli uffici ministeriali, secondo cui, a seguito dell'incentivo previsto, gli investimenti do-

verrebbero subire un incremento di circa il 15 per cento (pari a circa 275 milioni annui di investimenti oggetto di agevolazioni).

Specifica poi che la previsione della deducibilità dell'importo degli investimenti effettuati conferma quanto disposto dall'articolo 108 del TUIR, ragion per cui l'erogazione che l'impresa effettua in favore dell'università si deve qualificare come spesa relativa a studi e ricerche, giacché nel momento dell'erogazione è possibile conoscere unicamente la sua finalità, ma non il risultato da essa derivante. Pertanto l'impresa potrà beneficiare in via cumulativa della deducibilità integrale del costo sostenuto e del credito d'imposta.

In relazione ai rilievi formulati dal senatore Morando riguardo alla clausola di salvaguardia recata dall'articolo 1, comma 5, precisa che i benefici introdotti possono essere erogati nel limite di spesa stabilito per gli anni dal 2011 al 2014 e che, nonostante l'onere sia stato indicato come autorizzazione di spesa, è stata comunque prevista per motivi prudenziali la clausola di monitoraggio e salvaguardia, per far fronte a eventuali scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivi.

Inoltre, relativamente all'entità delle dotazioni rimodulabili ancora disponibili nelle missioni di spesa dei Ministeri interessati, rappresenta che per l'anno 2011 eventuali ulteriori riduzioni da distribuire sugli stanziamenti rimodulabili sarebbero di entità certamente molto contenuta tenendo conto che la spesa prevista per tale anno è di 55 milioni. Inoltre rileva che tale clausola ha scarse probabilità di essere attivata anche per gli anni successivi, stante la puntuale stima degli oneri sottesa alla copertura e il previsto monitoraggio che permetterà un'attenta valutazione dell'evoluzione del credito di imposta e l'adozione degli eventuali interventi correttivi.

Ricorda quindi che il senatore Morando, con riferimento all'articolo 2-bis sul credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, aveva chiesto un approfondimento in merito al ricorso, per la relativa copertura finanziaria, alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e del cofinanziamento nazionale per i territori dell'Italia meridionale, in particolare riguardo al diverso coefficiente di utilizzo dei fondi di coesione comunitari, per permettere l'esatta stima dei diversi ritmi di rimodulazione della spesa. Al riguardo, fa presente, che una volta acquisito il parere favorevole da parte della Commissione europea, sul finanziamento delle misure di credito di imposta, la modulazione dell'utilizzo dei fondi UE e il corrispondente cofinanziamento nazionale sono strettamente connessi con l'attuazione delle misure stesse, non sussistendo particolari vincoli, sul fronte della normativa comunitaria, oltre quello del rimborso periodico delle spese effettivamente sostenute e rendicontate a Bruxelles.

Rammenta altresì che il senatore Mascitelli aveva manifestato perplessità sulla mancata quantificazione nella relazione tecnica dell'onere relativo alle agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria e fiscale concesse alle imprese che, costituite in rete, operano all'interno dei distretti turistico-alberghieri. Fa presente che si tratta di oneri allo stato attuale non quantificabili, ma coperti con il limite di spesa dato dalle risorse

disponibili a legislazione vigente, quantificate in 50 milioni di euro annui dal comma 372 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

In relazione alla materia degli appalti pubblici, segnala in via preliminare che le modifiche recate al Codice degli appalti rispondono all'esigenza ritenuta prioritaria per il Governo di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso. In particolare rappresenta che la disposizione prevede una gara informale con almeno 10 soggetti da invitare, garantendo in tal modo il rispetto dei principi comunitari della concorrenza con particolare riferimento alla trasparenza, alla non discriminazione, alla parità di trattamento e alla proporzionalità; inoltre è garantita la pubblicità dei soggetti invitati alla procedura, in modo che vi sia una rotazione rispetto ai soggetti invitati; infine, la norma relativa alla limitazione del subappalto garantisce che i soggetti invitati siano effettivamente in grado di svolgere i lavori per i quali sono invitati.

Successivamente informa che il Governo sta predisponendo una serie di misure atte a recepire la direttiva comunitaria n. 7 del 2011 sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. L'Italia avrà due anni di tempo per recepire tale normativa. Le proposte emerse in sede comunitaria prevedono una riduzione dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione fissati a 30 giorni fino ad un massimo di 60 giorni in circostanze eccezionali. Tra le misure previste vi è quella per cui le imprese hanno diritto di esigere il pagamento di interessi di mora, di ottenere un importo fisso minimo a titolo di indennizzo dei costi di recupero del credito e di esigere il rimborso di tutti i costi ragionevoli sostenuti a tal fine. Il legislatore nazionale era più volte intervenuto negli ultimi tre anni per risolvere tale criticità, stabilendo ad esempio la possibilità che i creditori possano ottenere in via permanente la certificazione dei propri crediti allo scopo della relativa cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari. Il disegno di legge di stabilità per il 2011 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni rispettosi del patto di stabilità per il ritardato pagamento dei fornitori. Ricorda inoltre che lo scorso 15 marzo è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati, ed è attualmente in discussione al Senato, il disegno di legge n. 2626 contenente norme per la tutela della libertà di impresa.

Fa quindi presente che nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Camera n. 4059) erano stati approvati alcuni emendamenti relativi al recepimento della Direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Infine rappresenta che con la manovra finanziaria, di cui è imminente l'avvio dell'esame parlamentare, il Governo ha previsto la possibilità di incrementare il Fondo debiti pregressi fino a 2 miliardi di euro, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda inoltre l'ipotesi, proposta anche in passato in altri provvedimenti, di utilizzare la Cassa depositi e prestiti per eliminare i ri-

tardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni attraverso la raccolta postale, evidenzia che tale proposta, almeno in passato, era stata sempre impostata in modo tale che l'operazione di anticipazione a favore dei creditori delle pubbliche amministrazioni mettesse in luce che la Cassa depositi e prestiti avrebbe agito per conto dello Stato con la conseguenza che l'Eurostat avrebbe considerato l'operazione a carico del bilancio pubblico, con potenziali effetti non solo sul fabbisogno ma anche sull'indebitamento netto. Sul punto, quindi, resta ferma l'attenzione del Governo al fine di trovare una soluzione al problema, ma l'utilizzo della Cassa depositi e prestiti per i motivi sopra evidenziati al momento appare difficilmente praticabile.

Per quanto riguarda poi la richiesta concernente la partecipazione della Cassa depositi e prestiti per sostenere lo sviluppo, sottolinea che la Cassa nell'ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo provvede, tra le altre attività, a concedere alle imprese finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, ad esempio come nel caso del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese istituito presso la gestione separata della Cassa.

In merito all'esclusione dell'Equitalia S.p.A. dal meccanismo di riscossione dei Comuni, evidenzia che parte di essi già svolge direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Inoltre, già in base alla normativa vigente, è previsto che tutti i comuni svolgano le predette attività. Pertanto la disposizione non innova rispetto all'ordinamento normativo in vigore e disciplina soltanto aspetti di carattere procedurale.

Nel far riferimento ai rilievi formulati dal senatore Lannutti sulle disposizioni in materia di modifica unilaterale delle clausole nei contratti bancari, fa presente che esse non riguardano i singoli risparmiatori e le microimprese, e che per le imprese di dimensioni maggiori la possibilità per le banche di modificare le clausole richiederà in ogni caso un preventivo consenso contrattuale da parte dell'impresa.

In merito alle modifiche all'esercizio dello *ius variandi*, in coerenza con il principio generale di trasparenza delle relazioni tra banche e imprese e ribadita l'esigenza di assicurare il giusto equilibrio tra le parti, osserva che la norma recata dall'articolo 8, comma 5, lettere *f*) e *g*) conferma il carattere vincolante e tassativo delle condizioni alle quali l'articolo 118 del Testo unico bancario subordina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (come la sussistenza di un giustificato motivo, la preventiva ed espressa comunicazione, la facoltà di recesso senza spese e il divieto di variare unilateralmente i tassi di interesse applicati). Tuttavia, con riferimento al divieto di modifica dei tassi di interesse nei contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, ritiene ammissibile che le parti – mantenendo l'eccezione di consumatori e micro-imprese – possano predeterminare in fase di stipula dei contratti, con clausole *ad hoc*, i casi specifici in cui la suddetta modifica dei tassi sia ammissibile. Tali clausole dovranno indicare con precisione gli eventi e le condizioni al verificarsi delle quali è possibile procedere alla modifica dei tassi. Esse dovranno

inoltre essere approvate dall'impresa attraverso una chiara e specifica espressione di volontà.

Dunque, ai sensi della norma in oggetto, i tassi potrebbero essere modificati solo nei casi espressamente pattuiti; le altre condizioni del contratto rimarrebbero modificabili solo in presenza di giustificato motivo e nel rispetto delle attuali disposizioni in materia di obblighi di comunicazione e recesso.

Ciò posto, con riferimento ai contratti di durata a tempo indeterminato, puntualizza che la disciplina previgente non viene innovata: tutte le condizioni del contratto, inclusi i tassi, sono modificabili solo in presenza di un giustificato motivo.

In relazione alle modificazioni alla normativa antiusura, ribadisce la necessità di confermare il nuovo metodo di calcolo del tasso soglia previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera *d*), che modifica l'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. In particolare essa individua un criterio oggettivo per la determinazione del tasso di interesse limite, oltre il quale gli interessi sono usurari. Tale limite è stabilito nella misura del 150 per cento del tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente per categoria di operazione. Il nuovo metodo di calcolo del tasso soglia introduce un margine fisso pari a quattro punti percentuali, assicurando quindi un adeguato spazio per il premio di rischio anche con tassi molto bassi, e riduce da 150 a 125 per cento il moltiplicatore del tasso rilevato, e contenendo quindi la differenza tra tasso rilevato e tasso soglia in presenza di valori elevati. Viene introdotto, inoltre, un limite massimo di otto punti percentuali nella differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio. Segnala che l'adozione di un margine fisso inferiore a quattro punti determinerebbe, per alcune categorie di prestiti, tassi soglia impropriamente bassi, tali da non permettere l'applicazione di *spread* adeguati a coprire il rischio per la clientela marginale, che in tal modo viene esclusa dal credito e, paradossalmente, esposta al rischio dell'usura.

Nel contempo, la nuova norma, prevedendo un tetto massimo di 8 punti, limita gli incrementi dei tassi soglia qualora quelli medi raggiungano valori elevati. Conseguentemente il Governo ha ritenuto opportuno proporre la norma che, nell'ampliare le possibilità operative alle banche, amplia contestualmente le possibilità di accesso al credito delle imprese nei canali propri ed evita incrementi eccessivi dei tassi soglia.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) interviene in via incidentale per sottolineare che la progettata unificazione della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica risulterà a suo giudizio di difficile attuazione dal punto di vista pratico e tecnico. Inoltre ravvisa l'esigenza che il rappresentante del Governo dia indicazioni sull'effettiva quantificazione degli oneri connessi all'emissione della nuova carta d'identità elettronica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rammenta di aver chiesto un chiarimento in sede di discussione generale sull'ipotesi di un accorpamento dell'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato e della Sogei S.p.A., espri-

mendo pertanto l'auspicio che il rappresentante del Governo possa fornire gli elementi richiesti nel prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire gli elementi richiesti, integrando la propria replica, nel prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente BALDASSARRI, come convenuto in precedenza, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40 è ripresa alle ore 12,15.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge e pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore illustra l'emendamento 01.1, all'interno del quale è prevista l'istituzione di una società di scopo, denominata Impresa Sicura S.p.A., per far fronte al problema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici. Si tratta a suo parere di uno strumento che potrebbe risultare particolarmente efficace, soprattutto considerato che le imprese che realizzano opere pubbliche o effettuano servizi e forniture nei confronti della pubblica amministrazione hanno subito negli ultimi tempi, a causa della crisi economica, una pesante contrazione del volume della domanda e di quello relativo agli investimenti.

Il senatore AGOSTINI (PD) illustra l'emendamento 1.4, sottolineando come la finalità della proposta risieda nel focalizzare le modalità di erogazione del credito d'imposta sulle attività di ricerca promosse dal sistema imprenditoriale.

Il senatore GIARETTA (PD) illustra l'emendamento 1.10, che punta a correggere l'articolo 1 del decreto-legge, laddove, calibrando il credito d'imposta sul valore incrementale degli investimenti in ricerca, rischia di penalizzare quelle imprese che, già durante il periodo di recessione economica, sono riuscite ad investire risorse per la ricerca. Pertanto, la proposta emendativa prevede di destinare il 50 per cento del credito d'imposta a tutti gli investimenti realizzati, introducendo, altresì, un premio per quelle imprese che registrano un *surplus* di investimenti per la ricerca rispetto al triennio 2008-2010.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 1 e quelli finalizzati a inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il senatore AGOSTINI (PD) illustra l'emendamento 2.1, evidenziando come esso abbia una caratterizzazione di *drafting* legislativo.

Si considerano illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore AGOSTINI (PD) sull'emendamento 2-bis.1, il senatore MERCATALI (PD) illustra gli emendamenti 2-bis.0.1 e 2-bis.0.17, sottolineando che si tratta di proposte finalizzate a rafforzare il sistema di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Nel ricordare che questo tipo di agevolazioni ha favorito la realizzazione di circa 400 mila interventi, evidenzia come le norme in oggetto comportino senz'altro un onere di spesa, che tuttavia risulta ampiamente coperto dagli effetti virtuosi consistenti sia nella creazione di posti di lavoro sia nell'emersione di economia sommersa; inoltre, le medesime proposte appaiono coerenti con le esigenze di recupero edilizio dei centri storici delle città italiane.

La senatrice GHEDINI (PD) illustra gli emendamenti da 2-bis.0.2 a 2-bis.0.5, rilevando che essi rispondono all'esigenza di predisporre misure selettive di politica economica, calibrate su obiettivi circoscritti e funzionali al rilancio dell'occupazione femminile e del sistema produttivo: pertanto, con gli emendamenti in esame, si vogliono introdurre forme di agevolazione e di incentivo alle attività di impresa gestite da donne e da giovani imprenditori, nonché alla formazione e alla stabilizzazione dei lavoratori dipendenti.

Il senatore AGOSTINI (PD) illustra l'emendamento 2-bis.0.7, volto a penalizzare fiscalmente l'allungamento della leva finanziaria degli istituti bancari, e, successivamente la proposta 2-bis.0.8, che punta ad escludere dalla base imponibile dell'IRAP gli oneri connessi alle spese per il personale.

La senatrice LEDDI (PD) aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 2-bis.0.18, segnalando che esso vuole affrontare in maniera seria e costruttiva il problema dell'utilizzo delle cosiddette «auto blu», circoscrivendo i soggetti che ne hanno diritto all'utilizzo e, altresì, vietandone l'uso da parte di coloro che non ricoprono più cariche pubbliche.

Peraltro, ricorda come la questione dell'utilizzo di autovetture di servizio per le personalità sia strettamente connessa a quella della ricollocazione del personale addetto alle auto medesime che, una volta dismesso il relativo parco macchine, dovrà necessariamente essere reimpiegato dalle amministrazioni di appartenenza.

Il senatore MERCATALI (PD) si sofferma sull'emendamento 2-bis.0.19, sul patto di stabilità interno, evidenziando come i notevoli risparmi derivanti dalla proposta, valutati in una cifra compresa tra i 2 e i 4 miliardi di euro, potrebbero essere utilizzati dagli enti locali virtuosi per interventi di pubblica utilità come la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis* e quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Sono dati poi per illustrati gli emendamenti all'articolo 3 e quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) illustra l'emendamento 4.11, ricordando che, già nel 2008, è stata innalzata da 100 mila a 500 mila euro la soglia sotto la quale è possibile derogare alla procedura di evidenza pubblica, in favore della procedura negoziata: tuttavia, non risulta che tale modifica abbia prodotto effetti virtuosi in termini di semplificazione e accelerazione procedurale.

È inevitabile, pertanto, che l'ulteriore innalzamento a un milione di euro avrà forti ricadute negative, per quanto riguarda la penalizzazione della concorrenza, considerato peraltro che, quando le imprese non vengono stimolate a competere sul mercato, tendono a fossilizzarsi su singole commesse.

La senatrice LEDDI (*PD*) illustra l'emendamento 4.0.2, recante interventi per lo sviluppo infrastrutturale, ricordando che il nostro Paese risulta penalizzato dai ritardi nella realizzazione di infrastrutture, come peraltro testimoniato dalle previsioni del Documento di economia e finanza per il 2011 sul decremento della spesa in conto capitale in rapporto al PIL.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4 e quelli volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.5, in materia di edilizia privata, sottolineando come lo snellimento delle procedure relative al permesso di costruire debba essere necessariamente accompagnato da tavoli di concertazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e rendere efficaci le disposizioni in commento.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5 e quelli volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra l'emendamento 6.5, volto a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente derivante da oneri burocratici introdotti da nuove disposizioni legislative o regolamentari. Tale proposta appare evidentemente finalizzata a disincentivare l'introduzione di inutili aggravii procedurali a carico dei cittadini o delle imprese, come verificatosi, a titolo esemplificativo, con le lungaggini derivanti dall'attuazione del sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto «Sistri»). Da ultimo,

auspica che tale previsione venga in futuro inserita tra i principi ispiratori della legge di contabilità pubblica.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6 e quelli volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, nonché quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo i medesimi articoli, fatta eccezione per la proposta emendativa 9.26 e per quelle presentate dal senatore Barbolini.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.26 e 10.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30 è posticipata alle ore 15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2791
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

G/2791/1/5 e 6

ARMATO, LEGNINI, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE,
SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

il 26 novembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale (schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione-«Piano nazionale per il Sud»), che dispone la riforma della politica di sviluppo e coesione territoriale, finanziata con le risorse dei fondi strutturali e FAS, in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale a partire dal periodo 2014-2020;

di fatto, l'applicazione di quanto previsto dal suindicato decreto risulta anticipata con la riprogrammazione, stabilita con la delibera CIPE 26 novembre 2010, delle risorse dei fondi strutturali e dei fondi FAS relativi ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

la legge di stabilità per il 2011 ha fissato l'importo delle risorse disponibili in circa 30,6 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture e costruzioni di cui, 16,5 miliardi di euro dei Fondi strutturali e 14,1 miliardi di euro del FAS 2007-2013, e di circa 6,8 miliardi di euro relativi al periodo 2000-2006;

con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi «obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sotto utilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», prevedendo in particolare la concentrazione delle risorse su poche priorità di intervento, tra cui la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

tenuto conto che:

in tante regioni, esistono diversi progetti infrastrutturali pronti e che risolverebbero molti problemi legati al collegamento tra territori e alla sistemazione degli stessi, che non possono partire perchè il trasferimento delle risorse risulta bloccato da circa due anni;

il ripetuto taglio dei fondi FAS per finalità diverse ha determinato, negli ultimi anni, un'indebolimento fortissimo delle risorse disponibili per le politiche regionali di sviluppo, infatti i tagli al FAS sono stati effettuati quasi esclusivamente a danno del sud, senza rispettare la chiave di ripartizione dei fondi (85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord). I tagli sono stati per circa il 91% a carico del Sud;

il 16 dicembre 2010, la Conferenza delle regioni ha espresso la sua contrarietà ad una riprogrammazione generalizzata delle risorse del FAS e dei fondi strutturali 2007-2013, chiedendo al Governo di approvare i programmi regionali e sbloccare le risorse senza ulteriori riprogrammazioni. In questa sede, la Conferenza ha però indicato che ogni regione può decidere autonomamente di procedere alla riprogrammazione così come proposti dal Governo;

una riprogrammazione totale di queste risorse potrebbe comportare la conseguenza di non tener conto dello stato di programmazione attuale e dei tanti progetti infrastrutturali già pronti a partire – e contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni, provocando il definanziamento di numerose opere medio-piccole, con gravi ripercussioni anche sull'economia locale;

i fondi strutturali e FAS rappresentano in molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno e nel centro-nord, gli unici fondi (circa il 41% delle risorse statali) che gli enti locali possono investire in infrastrutture poiché la capacità autonoma di investimento degli enti locali è fortemente limitata dall'irrigidimento del Patto di stabilità interno e dai tagli lineari ai trasferimenti statali, che colpiscono più pesantemente gli enti locali del Sud i quali dipendono maggiormente dai contributi statali;

in assenza dei finanziamenti dei fondi strutturali e FAS, gli enti locali del Sud, che costituiscono i principali attori del mercato delle opere pubbliche, soprattutto di media e piccola dimensione, rischiano di ridurre drasticamente i loro investimenti in infrastrutture, con gravi conseguenze per l'attività delle imprese di costruzioni del Mezzogiorno;

il rilancio della politica infrastrutturale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, e del Sud in particolare, richiede il rapido utilizzo dei fondi disponibili e la tempestiva realizzazione delle opere previste;

in molte regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento e che il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente al 10 per cento dei PIL di ogni regione;

rilevato che:

appare fondamentale attivare rapidamente le risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni nell'ambito dei programmi regionali dei fondi strutturali e FAS 2007-2013 delle Regioni del Sud (14,3 miliardi di euro dai fondi strutturali e circa 10,7 miliardi di euro dal FAS);

appare necessario tener conto dell'effettivo stato di avanzamento dei programmi e di avviare immediatamente i progetti pronti a partire;

impegna il Governo a:

prevedere l'accelerazione delle procedure burocratiche che consentano una rapida allocazione ed utilizzazione delle risorse dei fondi infrastrutturali e FAS stanziati, garantendo in tal modo una tempestiva realizzazione delle opere che risultano già contenute nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni e per le quali sono state già avviate le relative progettazioni e l'iter autorizzativo, evitando una riprogrammazione generalizzata dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni.

G/2791/2/5 e 6

BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, GHEDINI, MERCATALI, LEGNINI, ARMATO, CARLONI, D'UBALDO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, GIARETTA, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, LEDDI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede un credito d'imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame;

l'attuazione dell'istituto è demandata ad un decreto ministeriale che individui le risorse necessarie ed è subordinata all'espressione del «consenso della Commissione europea»;

il comma 9 dell'articolo 2 dispone, infatti, che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni sia reperita a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), specificando che per l'impiego dei fondi comunitari è richiesto il consenso della Commissione europea;

il rinvio dell'individuazione delle risorse a successiva decretazione, sulla quale ottenere successivamente il consenso della Commissione europea, rende la copertura finanziaria prevista del tutto incerta. La norma viene, infatti, emanata in assenza di qualsiasi indicazione quantitativa circa le risorse disponibili;

inoltre, in caso di consenso della Commissione europea sarà comunque necessario attendere tempi «tecnici» affinché le istituzioni dell'Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra previsto dal comma 6, ai sensi del quale

il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;

ciò detto, appare evidente il motivo per cui il comma 9 non contiene alcuna una quantificazione delle risorse necessarie per realizzare questa misura;

qualora i fondi non fossero sufficienti il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica;

infine, non va sottovalutato che per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

considerato che:

le Commissioni riunite V e VI della Camera (con l'approvazione di un emendamento del Partito Democratico) avevano approvato una modifica al presente comma 9, la quale non è stata recepita nel maxi-emendamento. Tale modifica prevedeva che, in attesa del consenso della Commissione europea, il credito d'imposta in esame venisse in ogni caso attuato;

considerato infine che:

così com'è configurato, il meccanismo di cui all'articolo 9 rischia di non essere in grado di conseguire i risultati dati, invece, per certi;

impegna il Governo:

ad individuare, nell'ambito della imminente manovra finanziaria, una copertura finanziaria certa disponibile e adeguata al fine di rendere effettivo il credito di imposta di cui all'articolo 2.

G/2791/3/5 e 6

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2791, premesso che:

– la vigenza delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, concernenti la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute, introdotte *in primis* dalla legge finanziaria 2007 e più volte prorogate dalle leggi di bilancio successive, è stata ulteriormente prorogata dalla cosiddetta «legge di stabilità» al 31 dicembre 2011;

– tali agevolazioni hanno permesso a decine di migliaia di famiglie ed imprese di introdurre negli edifici tecniche avanzate finalizzate al risparmio energetico: si pensi solamente ai pannelli solari, alle coibentazioni ed isolazioni di facciate e tetti, a serramenti e finestrate isolanti, all'uso della geotermia; tutto a concorrere alla creazione di sistemi complessi, quali ad esempio CasaClima-KlimaHaus, esportati in tutto il mondo per la loro capacità di generare economia «pulita», cioè risparmio di preziose risorse energetiche;

– molto di tutto questo, senza l'agevolazione statale che ha persuaso tantissimi cittadini ed imprese alla scelta ecologica, non sarebbe stato possibile. Non si sottovaluti nemmeno la buona ragione che le politiche ecologiche costituiscono un'eccellenza dell'economia sia del Trentino, sia dell'Alto Adige. Questi provvedimenti hanno, inoltre, decisamente contribuito alla crescita della produzione, nel nostro Paese, di quelle tecnologie che prima venivano del tutto importate, nonché hanno costituito fonte di reddito, in un momento di grave crisi economica, per migliaia di piccole imprese impegnate nel recupero energetico. Le circa 600.000 domande presentate in tre anni, portano a calcolare un volume di poco meno di 8 miliardi di euro di investimenti in ristrutturazioni ed isolamento di edifici, in installazione di pannelli solari e fotovoltaici, di caldaie a condensazione, infissi ed impianti a maggiore efficienza;

– lo studio effettuato dall'ENEA-CRESME dimostra la fattibilità, in termini di crescita del bilancio dello Stato, di tali agevolazioni; le minori entrate determinate dalle detrazioni sono infatti compensate dalle maggiori entrate derivanti dall'imposizione fiscale sui nuovi investimenti e dal contributo che tali strumenti hanno dato rispetto a fenomeni di evasione fiscale. Va considerato inoltre il rilevante impatto occupazionale che queste misure inducono.

– la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell'ambito della discussione del decreto-legge 79/09 (Decreto anticrisi), ha espresso parere favorevole in merito alla permanenza di queste agevolazioni, come pure la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame della cosiddetta «legge di stabilità» 2011.

– tale proposta contribuirebbe a dare certezze sia agli operatori economici che ai cittadini, nonché ad evitare che la crisi economica nella quale si trova il nostro Paese si ripercuota in modo pesante su settori nei quali è estremamente significativa la presenza di aziende artigiane e di piccole imprese, e generi un sostanziale blocco degli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, con una conseguente influenza negativa, sia in termini economici, sia occupazionali, sui settori delle costruzioni, dell'impiantistica, della produzione di serramenti ed infissi ed un aumento dell'economia sommersa con conseguente danno alle casse erariali,

impegna il Governo:

a portare a regime le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente detrazione del 55 per cento

delle spese sostenute – introdotte dalla legge finanziaria 2007 e prorogate dalle leggi di bilancio successive, dando così una ositiva risposta alla richiesta di stabilità del quadro normativo proveniente dall'ina filiera produttiva interessata da tali agevolazioni.

G/2791/4/5 e 6

FIORONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (Atto Senato 2791)

premesso che,

il 10 giugno scorso, il viceministro per le infrastrutture, Roberto Castelli, ha espresso parere negativo in Commissione Ambiente della Camera ad una risoluzione del Pd che prevedeva un ripensamento complessivo sul tema dei pedaggi per le strade a gestione Anas sottolineando che il governo è intenzionato ad andare avanti;

l'accelerazione impressa dal Governo smentisce gli impegni precedentemente assunti attraverso l'accoglimento in più occasioni di ordini del giorno che lo impegnavano a comportamenti diversi da quello prospettato dal viceministro Castelli;

in particolare in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;

in seguito, in data 25 febbraio 2011, il Governo ha accolto un odg (atto n. 9/4086/165) al cosiddetto decreto «Milleproroghe» (di 225/2010) che lo impegnava /la considerare l'eventualità di prorogare, attraverso il primo provvedimento utile, il termine per l'introduzione del pedaggiamento dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2013; a prevedere l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali sia necessario l'adeguamento e l'ammodernamento e a valutare l'opportunità di escludere

dalle tratte soggette a pedaggiamento il raccordo Perugia-Bettolle, in considerazione del parere negativo espresso dalla regione Umbria in ordine a tale evento»;

impegna il Governo:

a dare piena attuazione ai due odg suddetti, in particolare per quanto riguarda l'esclusione del raccordo Perugia-Bettolle dalle tratte previste per l'introduzione del pedaggio.

G/2791/5/5 e 6

MOLINARI, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, RUSSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2791, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia; considerato che l'articolo 5 del disegno di legge in oggetto reca norme volte alla riqualificazione delle aree urbane degradate;

visto che i commi da 9 a 15, dell'articolo 5, hanno lo scopo di attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e le successive ricostruzioni con proprie leggi. Il comma 10 precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi a edifici abusivi o a siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria;

considerato che il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, siano immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al 10 per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia;

preso atto che analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria;

preso atto che nelle aree agricole adiacenti le grandi aree urbane, ove a partire dagli anni '90 sono state abbandonate le attività agricole e di allevamento perché poco redditizie, vivono decine di migliaia di persone, spesso figli di agricoltori o ex agricoltori essi stessi;

che accanto a edifici con destinazione residenziale, ora accatastati al catasto urbano per effetto di legge, permangono inutilizzate pertinenze agricole regolarmente costruite e accatastate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre disposizioni statali e di coordinamento della disciplina regionale, volte al recupero di edifici regolarmente costruiti e accatastati con destinazione non residenziale, con esplicita esclusione di quelli abusivi e senza prevedere aumenti di cubatura, in zone agricole entro i cinquanta chilometri dai comuni con almeno 500 mila abitanti al fine di destinare gli stessi a scopi residenziali, con l'impegno alla riqualificazione architettonica degli stessi in armonia con il territorio e l'ambiente, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

G/2791/6/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame introduce importanti misure volte alla liberalizzazione delle costruzioni private prevedendo peraltro apposite misure finalizzate a dare compiuta attuazione al complesso degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari;

nel contesto di valorizzazione, liberalizzazioni, accelerazioni e semplificazione sopra descritto si colloca anche la previsione di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 che ha previsto un complessivo programma di dismissione di beni immobili dell'amministrazione della difesa attraverso una procedura che prevede l'attività di una apposita commissione che ha il compito di determinare il valore dei beni da valorizzare;

tuttavia l'attività di tale Commissione risulta essere ritardata dalla previsione che la stessa debba operare senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo stabilito che ai suoi componenti non spetti alcun compenso o rimborso spese; ciò determina quindi che di fatto i membri chiamati a fame parte, dovrebbero corrispondere essi stessi le spese necessarie per l'effettuazione delle attività propeedeutiche all'effettuazione di quanto necessario per adempiere ai compiti che la legge ha demandato alla citata Commissione;

è di tutta evidenza che l'attività della citata Commissione è preordinata a realizzare gli interessi, della pubblica amministrazione, che quindi potrà beneficiare dell'opera prestata ai fini della piena valorizzazione degli immobili oggetto di dismissione;

che è pertanto di tutta evidenza che il legislatore, nell'ambito della previsione di dismissione dei beni di cui all'articolo 307 comma 10 lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, abbia inteso ricomprendere gli oneri riconducibili alle spese sostenute dalla Commissione per l'effettuazione delle attività ad essa demandate dalla legge, nel prezzo complessivo di alienazione che dovrà quindi essere determinato anche tenendo conto delle spese anticipate dall'amministrazione difesa a titolo di rimborso spesa, per consentire alla commissione di operare in piena efficienza come d'uso per gli oneri accessori che accompagnano tali operazioni (oneri fiscali, notarili ecc.),

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento attuativo ed interpretativo del complesso normativo citato in premessa nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 comma 10 lettera *b*), al fine di assicurare la relativa e conseguente neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, facciano carico sul privato cittadino acquirente in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione come mero valore del bene.

G/2791/7/5 e 6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

considerato:

che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti e delle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi da parte di Equitalia spa, recentemente oggetto di rimostranze di cittadini ed imprese;

che le disposizioni di tale articolo sono state integrate dalla Camera dei deputati che ha approvato ulteriori misure, volte a rendere più flessibili e meno gravosi per i contribuenti le procedure adottate dall'Ente riscossione;

che l'intervento legislativo in materia, lungi dal costituire condizioni per non assolvere gli obblighi fiscali, intende ribadire i principi di equità e sostenibilità del carico tributario e contributivo, nonché instaurare

un rapporto cittadino-fisco più equilibrato, anche nella riscossione dei tributi, riducendo la possibilità dell'utilizzo distorto degli strumenti a disposizione degli uffici amministrativi;

valutata la cruciale rilevanza in materia della rateazione dei debiti quale forma di sostegno concreto dal punto di vista economico, in riferimento alle obiettive difficoltà connesse dalla difficile congiuntura economica,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure volte ad integrare la nuova disciplina della materia con iniziative di semplificazione degli adempimenti e di sgravio burocratico per i cittadini, introducendo la possibilità per il contribuente di poter ridefinire, a fronte di comprovate sopravvenute difficoltà economiche, un piano di rateazione sostitutivo del precedente, secondo quanto già previsto per la rateazione dei debiti tributari, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

G/2791/8/5 e 6

BRUNO, RUTELLI, BAILO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

considerato che:

l'adozione di alcune norme legislative, impiegate con lo scopo condiviso di rendere più efficace la lotta all'evasione e più celere la riscossione, modifica le procedure riguardanti i tempi di iscrizione a ruolo dei crediti, attenuando le garanzie in precedenza previste per il contribuente;

le procedure per l'allungamento della rateizzazione per i contribuenti in difficoltà con il fisco ed altri enti sono disciplinate da nuove disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto mille proroghe;

secondo alcune di queste disposizioni, le istanze per ottenere eventuali rateizzazioni delle somme dovute dovrebbero essere presentate entro il 30 giugno 2011 e la stessa rateizzazione, per importi superiori ai 5.000 euro, può essere concessa solo previa certificazione del peggioramento della situazione economica dei contribuenti siano essi persone fisiche o, in particolare, piccole e medie imprese;

l'aggio di riscossione delle cartelle esattoriali è oggi stabilito nella misura del 9 per cento, di cui 4,65 per cento a carico del contribuente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o per intero se si supera tale limite;

con le modifiche normative sopracitate, scaduto il termine previsto nell'avviso di accertamento, potrebbe accadere che l'agente riscossore

venga abilitato ad eseguire l'espropriazione forzata senza che il debito sia stato ancora definitivamente accertato e quindi, sulla sola base di una presunzione di colpevolezza;

nel 2010, del milione di contestazioni dei contribuenti nei confronti del fisco, sembrerebbe che un terzo di esse risultino accettate in primo grado e in secondo grado ne vengano riconosciute fondate la metà delle restanti;

risulta abbastanza evidente che si avvarranno della richiesta di rateizzazione solo quelle imprese, e contribuenti, che intendono saldare il loro debito con il fisco o con l'ente richiedente;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà, o minare le libertà individuali in base al principio di accorciare i tempi della riscossione con metodi coercitivi e aggressivi come il pignoramento presso terzi che mina l'immagine e la credibilità di aziende, disposte a pagare il loro debito ma impossibilitate a farlo in tempi così ristretti;

valutato che:

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

la criminalità organizzata risulta molto attiva nella partecipazione alle aste giudiziari conseguenti a pignoramenti di beni immobili e, inoltre, il meccanismo della messa all'asta senza incanto può favorire l'azione delle cosche che possono mettere in atto meccanismi illeciti di partecipazione alle vendite giudiziarie;

notevoli e numerose sono state le proteste da parte dei consumatori al punto da indicare una nuova questione sociale;

risulta paradossale verificare come la Pubblica amministrazione italiana paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni dell'amministrazione statale francese, i 19 giorni di quella inglese e gli 11 giorni di quella tedesca;

premesso che:

secondo quanto emerge dalle disposizioni in vigore, se un'impresa, un contribuente, un cittadino dovesse saldare una propria cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si troverebbe a pagare oltre l'11 per cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento e un aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento;

è ormai da molti anni che l'agente di riscossione non anticipa alcuna somma essendo stato abrogato l'obbligo del non riscosso come riscosso; nonostante ciò non si è, invece, mai intervenuto sugli interessi

di mora e sullo stesso aggio, le cui misure in percentuale non permettono inoltre di contenere la remunerazione riconosciuta sulle quote in riscossione di maggiore entità, per le quali l'attività di riscossione non si differenzia di molto da quella svolta per qualsiasi credito,

impegna il Governo:

a sostenere il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1° luglio 2012;

ad allungare la rateizzazione prevista, anche in considerazione del particolare periodo di crisi che il Paese sta attraversando;

a promuovere l'introduzione, per legge, di un limite massimo per le somme dovute relative ad aggi di riscossione, sanzioni ed interessi;

a ridurre consistentemente l'aggio e le sanzioni, rispetto alle percentuali ad oggi fissate, anche in considerazione dell'esenzione dell'obbligo di emettere le cartelle esattoriali e ad eliminare gli interessi di mora;

a rendere immediatamente esecutive le sentenze che condannano il fisco a rimborsare, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza;

a prevedere sempre un preventivo controllo sullo stato dell'eventuale contenzioso o del riesame degli atti in autotutela, per evitare che cartelle pazze o errate possano danneggiare seriamente il contribuente, anche dal punto di vista dell'immagine soprattutto nei rapporti con le banche e i clienti;

a disporre l'introduzione di criteri di selezione delle posizioni debitorie, atti a meglio identificare e distinguere le situazioni soggettive di effettiva difficoltà dovuta agli andamenti dell'economia locale e nazionale, rispetto a comportamenti di sistematica omissione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti;

ad assicurare che le quote debitorie di pertinenza degli enti locali, di norma di entità molto inferiore alla media, vengano poste in riscossione anche separatamente rispetto agli eventuali debiti erariali maggiori, nell'ambito di piani di recupero e/o rateizzazione che tengano conto del maggiore impatto dei mancati pagamenti sui bilanci degli enti locali;

ad adottare, anche nell'ambito degli annunciati provvedimenti per il Sud, disposizioni che consentano alle imprese del Mezzogiorno di iniziare a saldare le somme dovute, almeno per la parte che riguarda il fisco, a partire da un anno dall'approvazione dei piani di pagamento dilazionati;

a disporre interventi adeguati affinché, in sede di aste giudiziarie, si possano prevenire interventi illeciti aumentando la trasparenza di tutte le procedure, anche quelle pubblicitarie e introducendo meccanismi più efficaci di controllo sui soggetti partecipanti.

G/2791/9/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premessò che:

il decreto legge in esame, all'articolo 7 prevede una serie di misure volte alla semplificazione fiscale a favore dei cittadini e le imprese nel cui ambito va ricompreso alla la semplificazione della fattispecie di cui all'articolo 2 comma 2-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10 che ha inteso prevedere una nuova possibilità di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote;

il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10 all'articolo 2 comma 2-*quater* ha previsto che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata da eventi calamitosi, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita;

è noto che a legislazione vigente le spese sostenute a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza sono escluse dal saldo finanziario relativo al patto di stabilità interno in quanto si tratta di somme funzionali all'attuazione di ordinanze connesse ad uno stato di emergenza;

è pertanto necessario specificare che sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno esistenti a legislazione vigente anche le spese sostenute attraverso il ricorso alla previsione normativa di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10 all'articolo 2 comma 2-*quater* in quanto trattasi di somme del tutto assimilabili a quelle per le quali opera l'esclusione sopra indicata,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, occorrendo anche di natura interpretativo, diretto a specificare che sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per far fronte alle esigenze di cui in premessa, attraverso l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, delle proprie disponibilità finanziarie suffi-

cienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa.

G/2791/10/5 e 6

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

il predetto articolo, al comma 2, lettere *gg-decies*) e *gg-undecies*) prevede, rispettivamente, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può scrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, o procedere all'espropriazione, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, e ottomila euro negli altri casi,

impegna il Governo:

a chiarire che le norme di cui alle citate lettere si applicano a tutti i procedimenti in corso di esecuzione.

G/2791/11/5 e 6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

l'Albo nazionale gestori ambientali è l'autorità competente presso la quale devono iscriversi le imprese che svolgono attività connesse al trasporto di rifiuti, gestione di impianti di recupero e smaltimento di titolarità di terzi, bonifica siti e bonifica di beni contenenti amianto;

le attività sottoposte ad iscrizione all'Albo (articolo 212, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche) sono suddivise

in Categorie a seconda dell'attività svolta dall'impresa. L'impresa può richiedere l'iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l'attività che svolge. L'iscrizione all'Albo è requisito indispensabile e titolo abilitativo per lo svolgimento di queste attività;

il decreto legislativo approvato dal governo che recepisce la direttiva comunitaria sui rifiuti, non tiene conto dell'esigenze delle imprese agricole. Le disposizioni, infatti, prevedono gli stessi adempimenti sia per la grande industria che per l'azienda agricola;

la norma obbliga gli agricoltori che producono rifiuti pericolosi (e per pericolosi sono intesi ad esempio batterie scariche, oli lubrificanti esausti, tutti prodotti che un normale cittadino può reperire in un qualsiasi supermercato o rivendita specializzata e conferire senza obblighi particolari ad un qualsiasi centro di raccolta) debbano farsi carico di una lunga serie di complessi e costosi oneri. In aggiunta il nuovo decreto prevede pesanti sanzioni per chi non adempie agli obblighi previsti, come l'isciversi, per poter trasportare i propri rifiuti, all'albo gestori ambientali pagando il dovuto contributo annuale o il dotarsi del dispositivo elettronico denominato Black Box, con ulteriori oneri;

si è, in sostanza, tornati indietro di oltre due anni quando l'analoga nonna aveva di fatto vanificato gli accordi di programma, poi riattivati con i decreti di fine 2008. Servirebbero, invece, maggiori semplificazioni che permetterebbero a tutti, nel rispetto delle normative europee, di smaltire correttamente i propri rifiuti. Non si comprende e non si può accettare che la normativa nazionale aggravi i vincoli comunitari, mettendo le nostre imprese agricole in condizioni di evidente sfavore competitivo con i concorrenti degli altri Paesi dell'Unione europea, prevedendo ulteriori onerosi e complessi adempimenti;

l'iscrizione all'albo gestori ambientali i per chi trasporta i propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in modo occasionale e saltuario, l'obbligo del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi sono procedure non previste dalla normativa comunitaria. In tempi in cui tutti parlano di semplificazione e di riduzione dei costi della burocrazia l'introduzione di nuovi adempimenti, con conseguenti pesanti sanzioni per chi non li rispetta, è una palese contraddizione,

impegna il Governo:

a prevedere, previa convenzione col servizio pubblico di raccolta, l'esonero dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario, quelli cioè effettuati per non più di quattro all'anno. La disposizione, infatti è conforme all'esenzione dell'obbligo di iscrizione al Sistri (almeno fino al 31 dicembre 2011) per le piccole aziende agricole e non contrasta con la direttiva dell'Unione europea n. 98/2008, dato che l'articolo 26 della suddetta direttiva prevede solamente un'iscrizione in caso di trasporto a titolo professionale dei propri rifiuti.

G/2791/12/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Il Senato,

premessi che:

la ben nota situazione di gravissima crisi del comparto agricolo ha ormai raggiunto nelle regioni del Sud dell'Italia dimensioni tali da far temere per la stessa sopravvivenza del settore;

in Puglia e nella provincia di Taranto in particolare, lo stesso accesso alla risorsa terra per finalità agricole è gravemente in pericolo. La crescita incontrollata dei costi di produzione e degli oneri diretti e indiretti, il crollo dei prezzi di vendita, il mancato sostegno della domanda, la concorrenza sleale e la contraffazione, hanno concorso a determinare una situazione insostenibile, nella quale ben 176 aziende nel solo territorio della Provincia di Taranto, nel corso dell'ultimo anno, sono state messe all'asta non potendo far fronte con ricavi aziendali alle gravi passività maturate;

da tutto ciò deriva una condizione di gravissimo disagio per le famiglie e per i lavoratori che hanno sin qui lavorato nel settore agricolo e che si trovano adesso privi di reddito e di occupazione e senza alcuna concreta prospettiva in un prossimo futuro;

la crisi del settore e l'abbandono delle produzioni determina altresì gravi ripercussioni in termini ambientali e di corretta gestione del territorio agricolo, per il venir meno dell'essenziale funzione di salvaguardia del patrimonio naturale che soltanto il continuativo e diffuso esercizio dell'attività agricola può garantire;

la provincia di Taranto ha posto al centro della propria azione, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, una strategia di costante attenzione verso il settore agricolo ed agro-alimentare, promuovendo tutte le iniziative utili a favorire la commercializzazione dei prodotti ed il recupero di una possibile redditività delle imprese, anche attraverso il sostegno delle produzioni di eccellenza che caratterizzano questa provincia;

il perdurare e l'aggravarsi della situazione di crisi, peraltro, e la sua stessa dimensione rendono ormai urgente ed indifferibile un intervento complessivo, a livello europeo, che prenda atto della crisi che è ormai sotto gli occhi di tutti e solleciti, pertanto, l'adozione di tutti gli interventi immediati idonei ad assicurare un primo urgente sollievo per un intero comparto produttivo, che rischia di scomparire se non verranno adottate le misure necessarie;

il Parlamento europeo ha di recente sottolineato che occorre mantenere nel territorio europeo un'agricoltura dinamica, efficiente e sostenibile che, tra l'altro, costituisce una scelta strategica essenziale anche per le generazioni future. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha assunto un ruolo centrale nelle scelte per la politica

agricola comune e lo sta confermando nell'ampio dibattito che la Commissione Agricoltura del Senato ha aperto con le altre istituzioni dell'Unione, in vista della scadenza del 2013,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo – così come avvenuto in altre recenti significative occasioni – assuma, con l'urgenza richiesta della situazione in essere, ogni possibile iniziativa per sollecitare nell'immediato l'avvio di misure per il ritiro delle produzioni agricole invendute, per il sostegno dei prezzi e per formalizzare il riconoscimento dell'evidente situazione di crisi in essere, con la conseguente adozione di ogni altra idonea misura economica, finanziaria e regolatoria per alleviare gli oneri diretti ed indiretti gravanti sulle imprese agricole.

G/2791/13/5 e 6

GERMONTANI, VALDITARA

Il Senato,

premesso che:

con il nuovo articolo 8-*bis* recante «Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento» sono state introdotte disposizioni che presentano incongruenze di forma e criticità di sostanza:

incongruenze di forma:

vi è una incongruenza formale tra il primo e il secondo comma del nuovo articolo 8-*bis*: il primo comma, infatti, sembrerebbe voler modificare i termini del ed «diritto all'oblio», cioè il tempo che intercorre tra il rientro *in bonis* (regolarizzazione dei pagamenti) e il momento in cui viene eliminata traccia di pregressi ritardi nella regolarità dei pagamenti stessi (dagli attuali 12 o 24 mesi, a zero o 24 mesi; il secondo comma, invece, non specificando la necessità di avere effettuato il rientro *in bonis* (cioè la regolarizzazione dei pagamenti), di fatto sembrerebbe voler implicare l'immediata cancellazione di tutte le insolvenze, anche non sanate; tale incongruenza ne compromette l'applicabilità;

b) criticità di sostanza:

a dispetto delle finalità sottese all'emanazione del presente provvedimento si pone seriamente a rischio l'intero sistema del credito e la capacità di banche e intermediari finanziari di erogare credito alle famiglie e alle imprese del nostro Paese, imponendo la cancellazione di una parte essenziale delle informazioni creditizie oggi disponibili, costringendo banche ed intermediari finanziari ad attuare politiche di erogazione del credito fortemente prudenti e a richiedere garanzie aggiuntive, in quanto non più

in grado più distinguere chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono;

questo paradossale ma inevitabile effetto restrittivo penalizza soprattutto i consumatori virtuosi (che, è bene ricordarlo, in Italia sono il 95 per cento del totale) e nel contempo favorisce comportamenti sleali da parte dei richiedenti di credito non intenzionati ad onorare gli impegni assunti, vanificando senza alcun esame istruttorio il lungo e laborioso lavoro che, nel 2004, portò tutti gli attori coinvolti – Garante Privacy, Associazione delle società di referenza creditizia, ABI, Assofin e le principali Associazioni dei Consumatori – alla sottoscrizione della regolamentazione vigente dei Sistemi di informazioni creditizie ovvero il «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti»,

impegna il Governo:

a rivalutare immediatamente – con il coordinamento dal Ministero dell'economia e delle finanze – il problema, individuando soluzioni realmente efficaci al sostegno delle persone fisiche e giuridiche che a causa dell'attuale congiuntura economica particolarmente sfavorevole si trovano ad avere difficoltà nell'adempimento dei propri debiti;

a considerare l'opportunità di adottare nel più breve tempo possibile iniziative normative volte a rivedere le modifiche introdotte con il nuovo articolo 8-*bis* al fine di scongiurare le inevitabili conseguenze richiamate in premessa.

G/2791/14/5 e 6

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in titolo, premesso che:

nel percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

si tratta di prevedere misure concrete che facilitino le donne a conciliare il lavoro familiare e l'educazione dei figli con il lavoro autonomo o dipendente;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile è difficile da giustificare, sia dal punto di vista economico che sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010; rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'OCSE, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegnano il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/2791/15/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premesso che:

l'articolo 9, comma 17, del decreto legge in esame prevede (per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola –nel rispetto degli obiettivi programmati di fi-

nanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

il citato piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 – 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica;

nell'ambito del citato piano potrebbe essere previsto il ricorso a forme flessibili di assunzioni. Infatti è noto che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti richiamati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possano utilizzare un contingente di personale in posizione di distacco, di fuori ruolo o di comando, al fine di poter far fronte ad esigenze connesse ad un miglior e più efficace svolgimento dei compiti ad esse affidate;

gli istituti del comando, del distacco, del collocamento fuori ruolo e simili, giovano pertanto alle esigenze organizzative dell'amministrazione, consentendo forme di mobilità in senso lato che permettono al datore di lavoro pubblico di non ricorrere a procedure concorsuali o di trasferimento di ufficio, più dispendiose in termini di costi, tempi, contenzioso;

se detti istituti di mobilità in senso lato si palesano utili per l'amministrazione, gli stessi non possono determinare sperequazioni di carattere economico e giuridico per il dipendente interessato, ma al contrario devono essere caratterizzati da un giusto equilibrio tra le parti che non può prescindere dal consentire all'interessato di accedere allo stesso trattamento economico stabilito per il personale corrispondente dell'amministrazione di destinazione;

è principio diffuso, infatti, quello secondo cui allo svolgimento di funzioni analoghe corrisponde identico trattamento economico, al fine di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici distaccati, comandati o collocati fuori ruolo presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza ed i dipendenti corrispondenti della amministrazione presso la quale il dipendente distaccato, comandato o collocato fuori ruolo è chiamato a prestare servizio;

una previsione secondo cui il personale che viene distaccato, comandato o collocato fuori ruolo presso una pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti richiamati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, mantiene il trattamento giuridico di provenienza nonché quello economico complessivo percepito presso l'amministrazione di appartenenza ma – ove questo sia inferiore rispetto al trattamento economico erogato ai dipendenti dell'amministrazione nel cui in-

teresse il dipendente è distaccato, comandato o collocato fuori ruolo, a parità di mansioni espletate – non riconosca anche la doverosa equiparazione di trattamento economico con il corrispondente personale dell'amministrazione di destinazione, è del tutto sperequativa, tenuto conto che in tal modo si riconosce una diversa quanto ingiustificata valenza, economia e giuridica, alle prestazioni di attività lavorative di soggetti che svolgono di fatto funzioni del tutto analoghe e nell'ambito del medesimo contesto lavorativo;

tenuto conto, altresì, che tali sperequazioni possono risultare oltremodo ingiustificate ove mai tale principio di obiettiva equiparazione di trattamento economico a parità di mansioni espletate, diretta derivazione del principio Costituzionale dell'articolo 36 della Costituzione, sia invece riconosciuto ed applicato solo per talune forme di utilizzo di personale diverso da quello inquadrato nei ruoli a tempo indeterminato, come nel caso del personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, con conseguente rischio di esposizione degli organi responsabili delle amministrazioni interessate alla conseguente responsabilità anche risarcitoria in caso di eventuali istanze dei lavoratori vittime di tali ingiustificate disparità di trattamento,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, occorrendo anche di natura interpretativa, diretto a prevedere sia nel contesto di cui all'articolo 9, comma 17, del presente decreto, sia in qualsiasi altro ambito applicativo in cui si dovesse ricorrere agli istituti citati in premessa, che il personale distaccato, comandato ovvero collocato fuori ruolo presso una pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti richiamati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a parità di mansioni espletate, possa beneficiare del medesimo trattamento economico complessivamente percepito dal personale corrispondente dell'amministrazione di destinazione, senza alcuna forma di discriminazione ed in ossequio al principio secondo cui allo svolgimento di funzioni analoghe corrisponde identico trattamento economico.

G/2791/16/5 e 6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, DIVINA, SANTINI, FOSSON, MOLINARI, POLI BORTONE

Il Senato,

premesso che:

nel decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, l'articolo 9 reca misure di contenimento delle spese in materia di pubblico im-

piego. Nel comma 28 del suddetto articolo si stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

gli operai stagionali del parco nazionale dello Stelvio sono assunti annualmente dal mese di aprile al mese di ottobre. Svolgono il loro lavoro a carattere stagionale per un minimo di 151 fino a un massimo di 180 giorni all'anno e hanno pertanto un contratto a tempo determinato;

in relazione alla norma succitata, a partire dal 1° luglio 2011 il 50 per cento dei contratti del personale del parco non potranno essere rinnovati oppure in alternativa il contratto di tutti lavoratori del Parco dovrà essere ridotto del 50 per cento;

per evitare ciò le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia hanno messo a disposizione il 50 per cento dei fondi mancanti per garantire la copertura finanziaria in modo da poter subentrare nella retribuzione dei n. 82 dipendenti, i contratti dei quali non potranno più essere prorogati e pagati a causa delle limitazioni al bilancio statale;

questi fondi non gravano sul bilancio dello Stato poiché provengono dal bilancio provinciale che rientra nei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea;

nella convocazione del Consiglio dei ministri n. 120 del 22 dicembre 2010 è stato approvato il decreto legislativo: Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 in merito alle funzioni esercitate dalle province di Trento e di Bolzano concernenti il Parco nazionale dello Stelvio;

come noto il suddetto decreto mantiene la configurazione unitaria del Parco e disciplina il nuovo assetto amministrativo per il Parco nazionale dello Stelvio affidando agli enti locali maggiori responsabilità nella gestione assegnando loro il finanziamento integrale dei relativi oneri;

come definito dal Ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto, questo provvedimento permette il raggiungimento di un utile equilibrio, ispirato alla logica del federalismo, tra la necessità di assicurare forme adeguate di tutela di una importantissima area protetta e quella di responsabilizzare gli enti locali nella sua gestione e valorizzazione,

impegna il Governo:

ad onorare gli impegni presi, e quindi a prevedere deroga all'articolo 8, comma 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 per il personale a tempo determinato del Parco nazionale dello Stelvio, permettendo al Consorzio Parco nazionale dello Stelvio di prorogare i contratti a tempo determinato per gli operai stagionali nella stagione lavorativa 2011 attingendo a

fondi delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Lombardia, che hanno già messo a disposizione i fondi necessari, per salvare i contratti dei n. 82 operai stagionali con una misura che non grava sul bilancio dello Stato.

G/2791/17/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Il Senato,

premessi che:

numerosi lavoratori pugliesi della sanità chiedono che sia proseguito il processo di internalizzazione, cioè di assunzione alle dirette dipendenze della sanità regionale di tutto quel personale che attualmente è dipendente di aziende che gestiscono i servizi sanitari per conto delle ASL;

tale processo di internalizzazione – che riguarda circa 8.000 lavoratori – è attualmente sospeso in attesa della decisione della Consulta, in seguito al ricorso del Governo che chiedeva prima l'approvazione del piano di rientro dal *deficit* sanitario della regione Puglia. Risulta, infatti, sospesa la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010;

portare a termine il progetto di internalizzazione dei servizi in tutte le ASL pugliesi, significherebbe uscire dalla precarietà e riacquistare dignità di uomini e di lavoratori. L'importanza del progetto sta soprattutto nella riqualificazione del personale per rispondere appieno alle esigenze dell'utenza e al risparmio delle risorse economiche;

l'internalizzazione dei servizi consentirebbe, inoltre, di evitare la fase di intermediazione tra l'azienda privata e l'ASL alla quale, oggi, qualsiasi problematica è sottoposta sempre e comunque, provocando dei ritardi anche quando c'è l'esigenza di una risoluzione immediata; nello scorso mese di febbraio, in una nota, il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, in merito alla manifestazione dei lavoratori della Sanità pugliese tenutasi a Roma ha dichiarato: La già preannunciata disponibilità del Governo, e mia personale, nei confronti dei lavoratori precari e da internalizzare della sanità pugliese, non è mai venuta meno. Tuttavia non mi sentirei coerente – aggiunge – se la manifestassi promettendo di sostenere un percorso che non va nel loro interesse e protestando in piazza contro me stesso, come ha fatto il Presidente della Regione, promotore della legge n. 4 del 2010 su cui, come per leggi analoghe di altre Regioni italiane, pende il giudizio della Corte costituzionale, e firmatario di un accordo con il Governo che prevede la sospensione degli effetti di quella legge proprio in attesa della decisione della Consulta,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché vengano individuate soluzioni legittime e possibili nell'interesse reale e non illusorio dei lavoratori e venga portato, quindi, a termine il progetto di internalizzazione dei circa 8000 lavoratori dei Servizi della Sanità pugliese.

G/2791/18/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 della legge n. 183/2010 rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» stabilisce, tra le altre cose, che ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in virtù dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlti impieghi in attività usuranti;

tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 183/2010, trovano applicazione anche nei confronti del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, determinando il collocamento in pensione degli aventi diritto, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

seppur nella consapevolezza che la stessa legge 183/2010 rinvia la disciplina attuativa di quanto disposto dall'articolo 19 comma 1 a successivi provvedimenti legislativi,

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di salvaguardare gli operatori del Corpo nazionale vigili del fuoco dalle disposizioni in oggetto, in quanto impiegati in attività particolarmente usuranti, consentendone il collocamento in pensione nello stesso anno di maturazione dei previsti requisiti;

a porre in essere analoghe disposizioni di tutela nei confronti degli operatori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

G/2791/19/5 e 6

BAIO, RUTELLI, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2791, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l'economia;

considerato che l'articolo 10 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni volte ad incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione;

osservato che bisogna avvicinare la pubblica amministrazione al cittadino e garantire un accesso ai documenti che sia al tempo stesso semplificato, immediato e affidabile al fine di evitare un eccessivo e oneroso dispendio di tempo per effettuare controlli e adempimenti burocratici prescritti dalla legge;

preso atto che con le nuove tecnologie è possibile creare uno strumento utile al tempo stesso al cittadino e alla pubblica amministrazione. Il cittadino, da un lato, attraverso un accesso immediato e certificato ai documenti e alle pendenze amministrative di proprio interesse nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy*, ricaverà un risparmio economico e di tempo. L'amministrazione pubblica, dall'altro, ha la possibilità di esercitare un controllo costante sullo stato dei procedimenti nonché di ottenere un risparmio di risorse, con un parallelo miglioramento dei servizi resi alla collettività e una valorizzazione delle proprie risorse umane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'ambito delle dotazioni previste e senza maggiori oneri per lo Stato, sia istituito un Portale per il cittadino sul quale oltre ad accedere alla Posta elettronica certificata, il cittadino possa accedere ai seguenti contenuti: *a*) cartella anagrafica, contenente servizi anagrafici e certificativi; *b*) cartella sanitaria, contenente servizi di consultazione della propria cartella e di prenotazione delle prestazioni sanitarie; *c*) cartella fiscale, contenente i propri dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli enti incaricati della riscossione; *d*) cartella giudiziaria, contenente le proprie pratiche giudiziarie; *e*) cartella della motorizzazione, contenente le pratiche dei mezzi posseduti e della patente; *f*) cartella degli studi, contenente tutti i dati storici del *curriculum studiorum*; *g*) cartella PA, contenente tutte le altre interazioni intercorse con le altre strutture della pubblica amministrazione. L'accesso al portale e alle informazioni

contenute nelle proprie cartelle è consentito soltanto al cittadino mediante *user-id* e *password* assegnatigli al momento della creazione della Posta elettronica certificata. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, limitatamente agli ambiti di competenza, nella garanzia del rispetto dei dati sensibili e delle leggi sulla *privacy*.

G/2791/20/5 e 6

ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

con la legge n. 25 del 2010, è stata posticipata al 2015 la validità delle concessioni in essere nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative;

tale proroga non ha però risolto completamente il problema in quanto, oltre a modificare il codice della navigazione come fatto con la legge n. 25 del 2010, occorre anche modificare le procedure di rinnovo automatico (decreto-legge n. 400 del 1993, articolo 1, comma 2);

solo dopo questo passaggio la data del 31 dicembre 2015 potrà considerarsi definitiva;

è pertanto urgente procedere alla approvazione delle modifiche per la chiusura definitiva della procedura di infrazione europea. La norma è già contenuta nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2010 trasmesso dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (articolo 21 testo Camera dell'A.C. 4059-A);

il Senato, nella seduta del 13 aprile 2011 ha approvato una mozione con l'adesione di tutti i gruppi che impegna il Governo ad esperire i passaggi necessari affinché il settore dei servizi balneari, per la sua unicità e originalità, per le funzioni di sicurezza e tutela che svolge, possa essere escluso dalla direttiva servizi 2006/23/CE;

il decreto legislativo n. 59, di recepimento della direttiva medesima prevede la sua verifica e revisione entro il 28 dicembre 2011;

la materia delle concessioni marittime-balneari necessita di una legge quadro che sappia tenere insieme gli interessi degli operatori e dei consumatori rispettando la coerenza con la normativa nazionale ed europea;

il settore balneare è l'asse portante del nostro turismo e dell'offerta alberghiera, occupa oltre 30.000 operatori e rappresenta il servizio essenziale per la qualità della nostra offerta turistica;

è strategico, per la crescita economica del Paese e per la qualità dell'offerta che la normativa favorisca gli investimenti nel comparto;

l'incertezza sulla definitiva regolamentazione inibisce gli investimenti necessari e qualsiasi ipotesi di regolamentazione deve favorire e tutelare gli investimenti effettuati prevedendo e regolamentando gli oneri di indennizzo del valore commerciale delle aziende a carico degli eventuali operatori subentranti oltre ai numerosi altri aspetti della materia che necessitano di essere regolati,

impegna il Governo:

a presentare entro brevi termini in Parlamento, previa intesa con Regioni, gli enti locali e le associazioni rappresentative del settore turistico-balneare, un apposito provvedimento per il riordino della disciplina in materia delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo che, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria, consenta di chiudere definitivamente la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato dell'Unione europea, e di superare le incertezze che caratterizzano l'attuale quadro normativo;

ad introdurre nel suddetto provvedimento, nel rispetto delle procedure competitive, misure volte alla regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo:

alla durata delle concessioni demaniali, commisurata all'entità degli investimenti effettuati e che si intendono effettuare e dei progetti proposti dal candidato concessionario, presentati tramite un piano economico-finanziario dal quale si evinca che la durata della concessione è strettamente connessa all'ammortamento degli investimenti;

al riconoscimento del diritto di prelazione sulla concessione demaniale in favore concessionario uscente in caso di parità di offerte;

al riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, pari al valore commerciale dell'azienda calcolato comprendendo anche i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività;

alla definizione dei criteri di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni esistenti e di comparazione di più domande concorrenti;

alla definizione dei procedimenti e dei criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali, nonché per il calcolo dell'equo indennizzo del concessionario in caso di revoca della concessione che non sia dipendente da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

alla definizione dei criteri per il riconoscimento di un indennizzo in favore del concessionario in caso di devoluzione delle opere allo Stato;

alla definizione del criterio della facile e difficile rimozione delle strutture e degli impianti, rendendo assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono comunque

essere rimosse con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato;

alla definizione dei presupposti e delle modalità per il subingresso nelle concessioni in caso di vendita o affitto;

alla definizione dei canoni di concessione e alla devoluzione alle Regioni e agli enti locali delle residue competenze in materia.

G/2791/21/5 e 6

GRANAIOLA

Il Senato,

premesso che:

questo ramo del Parlamento ha approvato, in data 5 maggio 2011, un ordine del giorno *bipartisan*, riconoscendo che «gli stabilimenti balneari e le aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico-ricettiva italiana»;

in quella occasione è stato altresì riconosciuto:

che il ricorso all'istituto della concessione per gli stabilimenti balneari è motivato dalla natura del bene, appartenente allo Stato, ex articolo 822 del codice civile, e destinato, tra l'altro, a soddisfare interessi pubblici;

il ruolo svolto dai gestori di stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero e in particolare nelle azioni di pulizia estiva, ma anche invernale, degli arenili, di sicurezza a mare; pubblica incolumità; salvaguardia del profilo costiero e paesaggistico; tutela dell'ambiente;

che la conduzione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, caratterizzata da rilevanti investimenti di carattere strutturale e occupazionale anche finalizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di propria competenza, che rendono tali imprese sostanzialmente diverse da semplici attività di servizio;

che per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari italiani si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e sono a disposizione esclusivamente della loro clientela;

che la normativa in tema di concessioni ha dato progressivamente sempre più stabilità alla concessione demaniale, al punto che si è passati da una durata annuale ad una durata quadriennale, per poi arrivare ad una durata di sei anni, rinnovabile in modo automatico di sei anni in sei anni e

così ad ogni successiva scadenza, salvo la revoca per motivi legati ad un pubblico interesse;

che al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto «diritto di insistenza» che dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;

che il quadro normativo più certo ha dato la possibilità di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari che, grazie al rinnovo automatico, hanno permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui di durata anche ventennale;

nell'articolo 3 del provvedimento all'esame è stato inoltre riconosciuto il concetto di distretto turistico, al fine di rilanciare il settore del turismo con particolare riguardo al Mezzogiorno;

le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, eccetera) si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;

nel 2008 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia, sollevando la questione di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, nonché delle conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni. In particolare, l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo (con finalità turistico-alberghiere), attribuisce preferenza – il cosiddetto diritto d'insistenza – al concessionario uscente;

al fine di superare le censure sollevate nel 2008 la Commissione europea che ha aperto una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia, sollevando la questione di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all'articolo 1, comma 18, ha abrogato l'articolo 37, comma 2, del Codice della navigazione e, nel contempo, ha disposto una proroga estensibile, per la specificità del territorio italiano, alle concessioni in atto sino al 2015;

la Commissione europea, in sede di esame delle disposizioni notificate dall'Italia, ha rilevato alcune discrepanze tra il testo del decreto-legge n. 194 del 2009 e quello della rispettiva legge di conversione la quale, in particolare, all'articolo 1, comma 18, reca un rinvio – non previsto nel decreto-legge n. 194 del 2009 – all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, e ha osservato che il combinato disposto delle norme citate, oltre a rimettere in discussione l'abrogazione del

diritto di insistenza – intesa ad adeguare la normativa italiana a quella dell'Unione europea – crea un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare;

i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento fanno parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo, come affermato in numerosi atti comunitari e nella costante giurisprudenza della Corte di giustizia;

l'approvazione del cosiddetto federalismo demaniale ha evidenziato l'urgenza di costruire un nuovo quadro normativo per l'intero settore, richiesto, in data 7 ottobre 2010, dalla Conferenza delle regioni nel documento preparatorio alla IV Conferenza nazionale sul turismo, che sia in grado di assicurare quelle certezze di durata e di sopravvivenza che rappresentano la condizione indispensabile per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese interessate, che, con la loro peculiarità tutta italiana, hanno fatto la storia e determinato il successo del turismo balneare del nostro Paese;

il Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1 del 5 maggio 2011, si era impegnato:

ad agire, in sede comunitaria, per sensibilizzare l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla «direttiva servizi», proponendo alla Commissione europea modifiche volte a escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dalla «direttiva servizi» o a prevedere per esse una diversa applicazione della direttiva medesima, in virtù della specificità del settore, caratterizzato da rilevanti investimenti materiali e occupazionali, della sua unicità a livello europeo, dei motivi di interesse generale, di sicurezza e tutela ambientale previsti dalla direttiva medesima quali fattori di esclusione, del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni;

a valutare ogni più opportuna iniziativa al fine di non penalizzare il settore turistico-balneare e i relativi livelli occupazionali;

a promuovere l'introduzione di una norma transitoria di lungo periodo al fine di realizzare e garantire il principio della tutela dell'affidamento derivante dalla certezza del diritto in considerazione degli investimenti ancora in essere eseguiti dagli attuali concessionari;

alla luce dell'esigenza di armonizzazione della disciplina codicistica con i principi di derivazione comunitaria, a valutare l'opportunità di una revisione della parte prima del Codice della navigazione, con particolare riguardo all'articolo 49, nella parte in cui esclude ogni indennizzo per il concessionario in caso di devoluzione delle opere allo Stato;

a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato a tali opere;

a proseguire nell'impegno di raggiungere un accordo tra Esecutivo, Regioni e rappresentanti delle organizzazioni del settore turistico-balneare sulle problematiche legate alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, al fine di giungere alla definizione di un quadro legislativo per il settore fondato su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti e che salvaguardi gli investimenti effettuati dalle imprese stesse;

non risulta che il Governo abbia preso a tutt'oggi alcuna iniziativa in sede europea né che sia ancora giunto alla definizione di un nuovo quadro legislativo per il settore,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per attuare le iniziative derivanti dagli impegni assunti nella seduta dell'Assemblea del Senato del 5 maggio 2011, in sede di discussione delle mozioni sugli stabilimenti balneari, con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.

G/2791/22/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del *leasing* per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo:

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

G/2791/23/5 e 6

BUTTI, MUSSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2791 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia»,

premesso che:

nelle date del 06 ottobre 2009, 21 luglio 2010 e 17 maggio 2011 sono state presentate al Ministro dell'economia e delle finanze le interrogazioni n. 4-02065, n. 4-03491 e n. 4-05160;

preso atto della sostanziale implicita risposta positiva a quanto con esse rappresentato, costituita dall'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno 9/4357-A/149 Di Vizia, nella seduta della Camera n. 489 del 21 giugno 2011, che «impegna l'Esecutivo a procedere, entro il dicembre 2012, al completamento del parziale rimborso degli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia di cui all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 e successive modifiche, anche prevedendo nuovi strumenti di indennizzo e forme di concambio con le azioni della nuova Alitalia»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a far sì che detto concambio, da offrire ai risparmiatori Alitalia che risulteranno in possesso dei CTZ 31 dicembre 2012 concessi a seguito dell'adesione all'OPS (Offerta pubblica di scambio) del Ministro dell'economia e delle finanze scaduta il 31 agosto 2009, venga attuato, in ossequio al fondamentale principio del ripristino dello *status quo ante*, con riguardo alla loro originaria posizione quantitativa e qualitativa di *ex soci aza*, in forma gratuita e paritaria e senza il limite dei 100 mila euro per gli obbligazionisti e dei 50 mila euro per gli azionisti, anche a risarcimento della lunga e logorante attesa iniziata da quando le azioni sono state prima sospese il 4 giugno 2008 e poi revocate in borsa il 20 gennaio 2009.

Art. 01.**01.1**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Disposizioni contro i ritardati pagamenti
della Pubblica amministrazione)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata "Impresa Sicura Spa", presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

1.1

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1, sopprimere la parola: «sperimentalmente».

1.2

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e 2012» con le seguenti: «e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-ter*, devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.3

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a favore delle imprese che» *aggiungere le seguenti:* «, anche attraverso forme di collaborazione tra loro ovvero programmi individuati dalle associazioni di categoria.».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali azioni possono riguardare anche la partecipazione nella creazione di centri di servizi specializzati nelle attività di supporto e sviluppo di programmi e progetti di innovazione e ricerca per le micro e le piccole e medie imprese».

1.4

AGOSTINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, RUSCONI, BASSOLI, MERCATALI, BUBBICO, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «progetti» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «attività di ricerca industriale e di

sviluppo precompetitivo in Università ovvero enti pubblici di ricerca che possono sviluppare le attività finanziate anche in associazione, in consorzio, in *joint venture*, ovvero anche in altre forme di collaborazione, con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico».

1.5

BASSOLI, BOSONE, BARBOLINI, MERCATALI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si intendono»;

b) al comma 3, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

c) al comma 3, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di diritto privato».

1.6

BARBOLINI, AGOSTINI, RUSCONI, BASSOLI, MERCATALI, BUBBICO, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di privilegiare nuovi laboratori di ricerca costituiti dalle imprese anche in consorzio con enti pubblici di ricerca e università. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'individuazione e la valutazione dei progetti finanziabili è di competenza del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, che uti-

lizza come parametro di riferimento specifico la capacità di introdurre innovazioni, al fine di premiare le imprese che modificano i loro comportamenti nel campo degli investimenti in ricerca».

1.7

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui al presente comma, ferme le disposizioni operative di cui al successivo comma 3, è subordinato al conseguimento dei risultati specificamente indicati nei progetti di ricerca, di cui deve darsi atto con apposito verbale a cura dei soggetti titolari del credito di imposta».

1.8

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è introdotto per ogni lavoratore laureato o tecnico specializzato assunto dalle piccole e medie imprese, anche a tempo determinato o con contratto di collaborazione, al preciso scopo di incentivare il livello tecnologico dell'impresa».

1.9

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per progetti di ricerca nel campo della formazione professionale».

1.10

GIARETTA, BARBOLINI, AGOSTINI, RUSCONI, BASSOLI, MERCATALI, BUBBICO, LEGNINI, ARMATO, D'UBALDO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, TOMASELLI, CARLONI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 nella misura prevista dal comma 3, lettera *b*), numero 2)».

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera *b*), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il credito di imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e nella misura del 75 per cento per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese;»

b) sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 1 miliardo di euro dall'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*.

5-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-

strata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Documento di economia e finanza cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

5-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 5-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 5-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

5-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 5-bis e 5-ter».

1.11

BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, LEGNINI

Al comma 3, sopprimere la parola: «Operativamente:»

Conseguentemente,

- a) sostituire la lettera «a» con il seguente numero «3»;*
 - b) sostituire la lettera «b)» con il seguente numero «3-bis».*
-

1.12

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Al comma 4, aggiungere in fine: «Sono fatti salvi gli effetti realizzati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.13

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2011 e 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*.

5-*bis*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.14

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università *con le seguenti:* «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

1.15

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università» *aggiungere le seguenti:* «e degli enti di ricerca».

1.16

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «al precedente periodo» con le seguenti: «al terzo periodo del presente comma».

1.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 7, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

- a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.0.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI)

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca, i fondi già previsti per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI sono altresì destinati alla creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le piccole e medie imprese" partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative».

Art. 2.

2.1

ZANDA, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, CARLONI, LEGNINI, ARMATO, D'UBALDO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, GARRAFFA, GIARETTA, GRANAIOLA, LATORRE, LEDDI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, MUSI, Paolo ROSSI, SANGALLI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, per cominciare,».

2.2

BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, LEGNINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «oggi previsti dalla» con le seguenti: «previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della».

2.3

BRUNO, RUTELLI, BAILO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le posizioni lavorative salvaguardate mediante contratto di solidarietà, il credito di imposta spetta in ragione del loro numero come attestato nei sottostanti accordi sindacali e per la loro durata».

2.4

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «tre anni, ovvero di due» con le seguenti: «cinque anni, ovvero di tre».

2.5

BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, ARMATO, CARLONI, D'UBALDO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, GARRAFFA, GIARETTA, GRANAIOLA, LATORRE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, MUSI, PAOLO ROSSI, SANGALLI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, TOMASELLI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione Europea, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente:

"Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni

di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali."

2.6

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a titolo di anticipazione, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-decies dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2-novies, aggiungere i seguenti:

«2-decies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

2-undecies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

2-duodecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

2-terdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 2-duodecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

2-quaterdecies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Art. 2-bis.

2-bis.1

AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le seguenti: «di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2-bis.2

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione Europea, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79. Nel caso si verificino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le

risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.»

2-bis.3

DE LUCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno, viene rilanciato il programma strategico Industria 2015 per favorire le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud e promuovere l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese».

2-bis.0.1

DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:

«Art. 2-ter.

(Detrazioni per le spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici, per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire il risparmio energetico, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011, relative ad interventi su edifici esistenti,

parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011 e ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 7, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.».

2-bis.0.2

Vittoria FRANCO, AGOSTINI, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Credito d'imposta per la parità tra i generi nell'accesso alle attività di impresa)

1. Al fine di sostenere e riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i generi nell'accesso alle attività di impresa è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario, per le spese documentate e sostenute:

a) per l'acquisto di impianti e attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione

di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2008, n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le tipologie di beni, servizi ed investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 oggetto di agevolazione ai sensi del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2011, 200 milioni di euro per l'anno 2012 e 250 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 6.

6. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2-bis.0.3

PASSONI, GHEDINI, TREU, AGOSTINI, ROILO, BARBOLINI, MERCATALI, BLAZINA, LEGNINI, NEROZZI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, alle società di capitali, alle società di persone, alle società cooperative, alle persone fisiche, alle società semplici e a quelle ad esse equiparate, agli esercenti arti e professioni, ai produttori agricoli titolari di reddito agrario nonché agli enti privati società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa l'ulteriore detrazione dall'importo dovuto per IRAP della somma di euro 1.000 per ogni nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo periodo di imposta.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti fino ad un limite massimo annuo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autoverture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro

che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2-bis.0.4

GHEDINI, PASSONI, TREU, AGOSTINI, ROILO, BARBOLINI, MERCATALI, BLAZINA, NEROZZI, LEGNINI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Credito d'imposta per gli investimenti nella formazione dei lavoratori)

1. A decorrere dall'anno 2011 ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per finanziare la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo certificati da organismi accreditati, orientati all'accrescimento di conoscenze e competenze professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute per la formazione di lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, svolta nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto e i ventiquattro mesi successivi alla sua conclusione, ove, entro tale termine, venga stipulato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le stesse parti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo dei maggiori risparmi di cui al comma 4.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si

provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale e sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2-bis.0.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GHEDINI, AGOSTINI, BERTUZZI, ROILO, LIVI BACCI, BUBBICO, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MERCATALI, BLAZINA, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2-bis.0.6

SANGALLI, BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni per lo sviluppo e lo competitività delle micro, piccole e medie imprese)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma strategico per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato "Programma", contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti criteri:

a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, bonus fiscale o voucher, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

b) destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo di cui al comma 3;

c) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

d) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

e) superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

3. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3, sono destinate alle seguenti finalità:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

5. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

6. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

7. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

8. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

9. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

10. Le iniziative di cui al comma 9, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

11. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2011, dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60

per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera *a*).

12. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 11 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

13. Il beneficio fiscale di cui al comma 11 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

14. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

15. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera *a*).

16. I soggetti di cui al comma 15 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 15.

17. Il beneficio fiscale di cui al comma 15 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

18. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

19. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 18 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

20. Il beneficio fiscale di cui al comma 18 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dallo gennaio 2012 si applicano le seguenti normative di favore:

- a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno;

b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

22. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 24, lettera b), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2012 con le risorse del Fondo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Le disposizioni dei commi da 25 a 31 si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

26. All'inventore di cui al comma 25 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

27. L'inventore di cui al comma 25 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo

stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

28. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

29. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

30. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

31. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 25 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 26 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 38, si fa fronte con

le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

34. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 35.

35. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2-bis.0.7

MORANDO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Irap)

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento».

2-bis.0.8

AGOSTINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Irap)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri relativi all'anno 2011. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle univer-

sità, nonché le risorse destinate all'istruzione primaria e secondaria, alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e all'attuazione delle politiche sociali e per la famiglia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

2-bis.0.9

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza".

2. Ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali».

2-bis.0.10

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti

menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali».

2-bis.0.11

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 2-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, concernenti l'estensione e il potenziamento dei congedi parentali)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dodici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, o al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.»;

2) il comma 2 è abrogato;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: "Art. 34. - *(Nuove norme in materia di trattamento economico e normativa dei periodi di congedo parentale)*. - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per

nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, mediante le risorse economiche derivanti dal risparmio dovuto all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, ai sensi dell'art. 12, comma 12-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

2-bis.0.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

2. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca».

2-bis.0.13

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-ter.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 19, pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa al detto principio dell'anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti

menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali.».

2-bis.0.14

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276».

2-bis.0.15

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Sono riconosciute, per le finalità della legge 26 maggio 2004 n. 154 e successive modifiche e integrazioni, pariteticamente le associazioni datoriali nazionali della Pesca, sia cooperative che armatoriali, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca che abbiano in essere un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro registrato al CNEL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e della imprenditoria ittica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

2-bis.0.16

CASTIGLIONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli Enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2012, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50 per cento delle economie realizzate negli anni 2008, 2009 e 2010 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

2-bis.0.17

GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011 e ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012 e

2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4».

2-bis.0.18

BARBOLINI

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

1. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo il criterio di competenza".

2. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "cui al comma 70" sono aggiunte le seguenti: "L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma" e successivamente dopo le parole: "dell'attività professionale", aggiungere le seguenti: "Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "nuove tecnologie di servizi" sono aggiunte le seguenti: "Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. La base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti".

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato

generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2-bis.0.19

MERCATALI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Patto di stabilità)

1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni

previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito raggiunto degli oneri relativi all'anno 2011. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'istruzione primaria e secondaria, alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e all'attuazione delle politiche sociali e per la famiglia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Ca-

mere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

Art. 3.

3.1

DE LUCA

Al comma 4, sostituire le parole: «sui territori costieri» con le seguenti: «sui territori» e dopo le parole: «distretti turistici», aggiungere le seguenti: «, anche termali e di turismo integrato»,».

3.2

ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I distretti di cui al comma 4 sono istituiti successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25».

3.3

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni».

3.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.887,43;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.924,95;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; esercizi pubblici di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 962,46;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 384,98;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: Euro 192,50.

2. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come

spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 40 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro".».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizza-

tore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

3.11

MUSSO, GALIOTO

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 4, dopo le parole: "ed è quindi approvato dalla regione" aggiungere le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni".

a-ter) La regione approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il piano regolatore portuale o le relative varianti già ricevute a tal fine».

3.12

ZANDA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente naturale marino, delle rive e degli approdi naturali, i progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 devono essere corredati da appositi studi di fattibilità, redatti da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri e basati su modelli matematici, finalizzati ad escludere eventuali cambiamenti delle correnti marine in conseguenza della realizzazione delle relative opere. Gli interventi di cui al comma 8 non possono essere realizzati qualora lo studio di fattibilità dimostri che i medesimi possono provocare cambiamenti alle correnti marine con conseguenze sull'ambiente naturale marino, sulle rive e sugli approdi naturali».

3.13

GRANAIOLOA

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 822 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, che è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

1-ter. La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

1-quater. L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato.

1-quinquies. Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

8-ter. All'articolo 28 del Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, che è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

1-ter. La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

1-quater. L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato.

1-quinquies. Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività"».

3.0.1

GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici rivolti al turismo sociale)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 37 è inserito il seguente:

"37-bis). predisposizione dei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dei relativi servizi, da parte di consorzi, reti e filiere di piccole e medie imprese turistiche, rivolti ad organizzazioni senza scopo di lucro di turismo sociale e di cittadinanza attiva, finalizzati alla promozione del turismo sostenibile e ambientale, e caratterizzati dalla presenza di servizi turistici e culturali, da servizi di trasporto e servizi accessori, dalla vendita anche tramite *internet*, e da un prezzo concorrenziale".

2. I pacchetti turistici di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono organizzati in collaborazione con gli enti pubblici locali e culturali, gli enti pubblici turistici, le agenzie di viaggio e di turismo e le imprese di trasporto.

3. Le modalità di organizzazione dei pacchetti di cui al comma 2 sono stabilite dalle regioni, sentite le associazioni di categoria del turismo e le associazioni del turismo sociale e di cittadinanza attiva maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

4. Le spese per la creazione dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6, inserito dal comma 1 del presente articolo, nonché per la promozione dei pacchetti di cui al medesimo numero 37-bis), sono finanziate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono unifor-

memente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

3.0.2

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908, al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è soppresso.

b) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2," sono soppresse».

Art. 4.

4.1

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

4.2

AGOSTINI, Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r).

4.3

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «Inoltre» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 16, sopprimere le lettere a), b) e c).

4.4

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore"».

4.5

ZANDA

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 6, comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità;"».

4.6

ZANDA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche. L'opera oggetto di subappalto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto subappaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto. L'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto."».

4.7

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), sopprimere le parole: «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione».

4.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.5), con il seguente:

«1.5) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: "A tal fine, possono essere anche utilizzate periodiche verifiche dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate"».

4.9

DELLA MONICA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4);*
- 2) *al comma 13 sostituire i primi due periodi con i seguenti:*

«13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252»;

- 3) *sopprimere il comma 14-bis.*
-

4.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di cinque anni».

4.11

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

4.12

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

4.13

BUTTI

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

4.14

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, dopo la lettera i-ter) aggiungere la seguente:

«i-quater All'articolo 81, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Qualora la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta al ribasso non può, comunque, superare la soglia del 25 per cento rispetto al prezzo posto a base di gara"».

4.15 (testo 2)

ZANDA

Al comma 2, dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:

«i-quater) All'articolo 90, sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di ingegneria, da società di professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione *in house* di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali. L'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo"».

4.15

ZANDA

Al comma 2, dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:

«i-quater) All'articolo 90, sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di professionisti nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione *in house* di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali. L'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano

la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo"».

4.16

ZANDA

Al comma 2, dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:

«*i-quater*) All'articolo 91, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *Project and construct management* (PCM) ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale"».

4.17

AGOSTINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).

4.18

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).

4.19

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).

4.20

AGOSTINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

4.21

DE LUCA

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma «7», sostituire le parole: «un milione di euro» con le parole: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrano, con le seguenti: «250.000 euro».

4.22

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta».

4.23

BUTTI

Al comma 2, la lettera l), numero 1), capoverso 7, sopprimere il secondo periodo.

4.24

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

4.25

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

4.26

DELLA MONICA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 135 è inserito il seguente: "Art. 135-bis. (Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati) 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, primo comma, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 513-ter, 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

4.27

DELLA MONICA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera q) sopprimere il numero 2);
 - 2) sopprimere le lettere r) ed s).
-

4.28

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, lettera q), numero 2), sopprimere il capoverso 19, il capoverso 19-bis e il capoverso 20.

4.29

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

4.30

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera r), numero 2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La percentuale del due per cento precedentemente indicata è inclusa nella quota di accantonamenti per imprevisti ed eventuali lavori in economia non superiore al 10 per cento, di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 16 dell'allegato XXI di cui all'articolo 164»;

Conseguentemente: al medesimo comma, lettera mm), sopprimere il numero 1);

sopprimere il comma 14.

4.31

MERCATALI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Marco FILIPPI, AGOSTINI, BARBOLINI, DELLA MONICA, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera dd).

4.32

DELLA MONICA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni

1) sostituire la lettera gg) con seguente:

«gg) l'art. 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240. - (*Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato*). – 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.

2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti"».

2) dopo la lettera hh) inserire la seguente lettera:

«hh-bis) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 12».

Conseguentemente

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) divieto di accordi bonari e di arbitrati».

Al comma 12 dello stesso articolo 4 sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«12. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 2, lettera gg) del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'art. 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 2, lettera gg) del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

4.33

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, lettera hh), sopprimere il numero 1).

4.34

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera hh), numero 1), dopo le parole: «complessivo delle riserve» aggiungere le seguenti: «riconoscibile ai sensi dell'articolo 240».

Conseguentemente, al numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica. Costituisce eccezione a tale divieto il caso in cui oggetto della riserva sia la contestazione di errori o omissioni relativi alla attività di verifica. In tal caso, qualora in sede di risoluzione contenziosa della riserva venga confermata la erroneità o la omissione dell'attività di verifica e, quindi, della progettazione, agli oneri eventualmente riconosciuti all'appaltatore si fa fronte escutendo la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 122, comma 4-bis, salvo comunque il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno subito e fermo rimanendo i principi che regolano la responsabilità amministrativa».

4.35

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

"20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra l'offerta determinata al periodo precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al periodo precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.

20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.

20-*quinquies*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28».

4.36

FIORONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:

"7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82 del codice; in tale ultimo caso le stazioni appaltanti specificano i motivi di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del codice, l'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;

b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1. Fattore ponderale 15-30;

c) progetto tecnico. Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente. Fattore ponderale 0-20;

d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore a 45 giorni. Fattore ponderale: 1-10;

e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di conven-

zioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto"».

4.37

CENTARO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al seguente elenco, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, con riferimento ad attività considerate maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, forniture e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

4.38

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «oggetto lavori, servizi e forniture, » aggiungere le seguenti: «è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari nonché».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità» aggiungere le seguenti: «attuative ai fini della tracciabilità di cui al presente comma, nonché».

4.39

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 13, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del precedente periodo, e per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi

interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490».

4.40

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione e gestione degli appalti, con particolare riferimento ai grandi eventi, e alle competenze attualmente assegnate alla Protezione civile, sono apportate le seguenti modificazioni alla normativa vigente:

a) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";

b) il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato;

c) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

4.41

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, è fatto obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un unico numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto pubblico. La causale di tutte le operazioni finanziarie praticate dai soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici, dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti bancari o postali di cui al comma 1, deve recare il codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore».

4.42

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

4.43

MAZZARACCHIO

Al comma 15, dopo la lettera a-quinquies) inserire la seguente:

«a-sexies) all'articolo 63, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La regolarità dei certificati di qualità può essere riscontrata dalle SOA anche mediante il collegamento informatico con gli elenchi tenuti dagli enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation* (EA) e firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento"».

4.44

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale"».

4.45

MAZZARACCHIO

Al comma 15, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b.1) all'articolo 98, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) sistema qualità aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità può essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti anche mediante il collegamento informatico con gli elenchi tenuti dagli enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation* (EA) e firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento; gli organismi di certificazione accreditati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità;"».

4.46

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c) e d).

4.47

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

4.48

FERRANTE, AGOSTINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

4.49

DELLA MONICA, AGOSTINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA

Dopo il comma 19-bis, aggiungere i seguenti:

«19-ter. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

19-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al

comma 2, le parole: «e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

19-*quinqies*. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».

19-*sexies*. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

4.50

ZANDA

Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:

«19-*ter*. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.».

4.51

ZANDA

Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:

«19-*ter*. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fermo restando, a norma dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della Radiotelevisione, il suo assoggettamento alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria, anche per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è tenuta ad osservare le disposizioni relative alle imprese pubbliche operanti in regime di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni e della radiotelevisione contenute nella sola Parte I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, pertanto, dovranno essere effettuati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza.».

4.0.1

CASTIGLIONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

1. L'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni si applica anche per ciascuno intervento relativo all'acquisizione di beni e servizi».

4.0.2

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle

norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4. I maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1 a 4, valutati in 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, nei limiti delle risorse effettivamente risparmiate:

a) per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per un ammontare pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

d) per un ammontare pari a 300 milioni di euro per lo sviluppo e potenziamento della dotazione infrastrutturale della Banda Larga;

e) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

f) per un ammontare pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ad integrazione degli stanziamenti per la realizzazione e il completamento dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 8;».

4.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la liberalizzazione dei trasporti)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione dei mercati, fino alla entrata in funzione di un'apposita autorità per i trasporti, esercita le competenze di cui al secondo comma, nei trasporti ferroviari, autostradali, aerei e marittimi, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata. La sezione, con sede in Torino, è costituita in numero non superiore a 35 unità di personale assunte con concorso pubblico per titoli ed esami, sulla base delle materie e dei profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche esigenze tecniche.

2. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità garante della concorrenza, previa consultazione pubblica e nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta idonea regolamentazione, volta a:

a) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, autostradali, aeroportuali e portuali;

b) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

c) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

d) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza:

a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo,

comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera *f)* applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146.

5. L'Autorità garante della concorrenza pubblica nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della sezione distaccata, si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio.».

Art. 5.**5.1**

DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO

Sopprimere l'articolo.

5.2

LEGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Introduzione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire) – 1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, ove il Comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, ad esclusione delle costruzioni per le quali sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché quelli previsti dalla normativa relativa alle costruzioni in zone sismiche e quelli previsti dalla normativa comunitaria. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali».

5.3

DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO

Sopprimere il comma 1.

5.4

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aree urbane», aggiungere le seguenti: «vista anche come opportunità di rivitalizzazione economica»;

b) al comma 9, capoverso, dopo le parole: «nonché di promuovere e agevolare», aggiungere le seguenti: «la rivitalizzazione economica e»;

c) al comma 9, capoverso, dopo le parole: «che prevedano», aggiungere le seguenti: «fermo il rispetto degli specifici strumenti di programmazione settoriale esistenti»;

d) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «standard urbanistici», aggiungere le seguenti: «degli specifici strumenti di programmazione settoriale esistenti»;

e) al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fermo il rispetto degli specifici strumenti di programmazione settoriale esistenti».

5.5

FERRANTE, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, MAZZUCONI, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO

*Sopprimere il comma 2.***5.6**

BUTTI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1-bis), aggiungere il seguente:

«1-ter) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trovano applicazione gli articoli 27,32 comma lettera g) e 122, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006".».

5.7

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero cento cinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10».

5.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso 8, dopo le parole: «vincoli ambientali», aggiungere la seguente: «urbanistici».

5.9

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: «Nei procedimenti di competenza del SUAP e nelle altre procedure già informatizzate per legge, la segnalazione è presentata mediante posta elettronica certificata. In tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della emissione della ricevuta di accettazione da parte del destinatario».

5.10

MOLINARI, RUTELLI, BAIO, MILANA, RUSSO

Al comma 5, sostituire la parola: «autocertificazione» con la seguente: «certificazione».

5.11

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili» con le seguenti: «necessità di favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di efficienza e risparmio energetico».

5.12

MOLINARI, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, RUSSO

Al comma 9, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

5.13

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, alinea, dopo le parole: «specifiche leggi» aggiungere le seguenti: «la cui efficacia non può comunque superare i diciotto mesi».

5.14

MERCATALI

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

5.15

MENARDI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in percentuale pari a quella di riduzione dei costi energetici d'esercizio complessivi garantita con la riqualificazione e l'incremento volumetrico, attraverso l'uso di fonti rinnovabili».

5.16

MENARDI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la preferenza per sistemi geotermici a norma di regolamenti vigenti, per la climatizzazione degli edifici pubblici richiesti dagli insediamenti riqualificati».

5.17

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 10, sostituire le parole: «con esclusione degli» con le seguenti: «nonché a».

5.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il rispetto, anche della normativa regionale, degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'eco sistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.19

MERCATALI

Sopprimere il comma 13.

5.20

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «comma 10, e al secondo periodo del comma 11,» con le seguenti: «secondo periodo del comma 11, e con esclusione degli edifici abusivi, o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, o in aree di pregio ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico, nonché degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le volumetrie previste sono concesse nel rispetto delle esclusioni stabilite dal primo periodo e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente. Le leggi regionali sono comunque tenute a rispettare dette esclusioni.».

5.21

IZZO, VICARI, GIULIANO, TOFANI, FLERES, CORONELLA, MORRA, NESSA, NESPOLI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2011.

14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.

14-quater. Alla copertura degli oneri della modifica di cui ai precedenti commi, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al medesimo articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma precedente, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla ulteriore riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».

5.22

IZZO, VICARI, GIULIANO, TOFANI, FLERES, CORONELLA, MORRA, NESSA, NESPOLI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 ottobre 2011.

14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.

14-quater. Alla copertura degli oneri della modifica di cui ai precedenti commi, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al medesimo articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma precedente, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla ulteriore riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».

5.23

IZZO, VICARI, GIULIANO, TOFANI, FLERES, CORONELLA, MORRA, NESSA, NESPOLI

Al comma 15, sostituire le parole: «1° luglio 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente alla copertura degli oneri della modifica di cui sopra, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al medesimo articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla ulteriore riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».

5.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

b-ter) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/2, con attività stagionale, limitatamente al periodo di chiusura dell'esercizio";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) gli immobili posseduti da società di persone limitatamente alla parte dell'immobile adibita ad abitazione principale da uno dei soci"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 15-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

5.25

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, no 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis".».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 15-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, no 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

5.0.1

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

1-quinquies. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-sexies. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-septies. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-octies. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-novies. Per gli oneri di cui ai commi da *1-quinquies* a *1-octies*, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Testo unico.

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"».

Art. 6.

6.1

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.2

BRUNO, RUTELLI, BAILO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «né nei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni territoriali e funzionali».

6.3

BRUNO, RUTELLI, BAILO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) utilizzazione del meccanismo della autocertificazione da parte della impresa al momento della domanda di richiesta del beneficio ovvero della partecipazione al bando o gara, con successiva produzione della certificazione solo al momento dell'effettivo ottenimento del beneficio o dell'aggiudicazione della commessa o dell'appalto».

Conseguentemente al comma 3 premettere il seguente periodo:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le procedure affinché le imprese possano partecipare alla richiesta di benefici rivolte alla pubblica amministrazione a qualsiasi livello ovvero partecipare a bandi o gare emessi dalla pubblica amministrazione a qualsiasi livello presentando una autocertificazione della documentazione richiesta, prevedendo la produzione della intera documentazione richiesta

solo in caso di assegnazione del beneficio da parte della pubblica amministrazione o di aggiudicazione della commessa o dell'appalto».

6.4

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «con salvaguardia delle obbligazioni impositive e contributive».

6.5

GIARETTA, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, Marco FILIPPI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ogni disposizione legislativa o regolamentare che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della loro detraibilità. A tal fine, è riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente determinato per effetto dei nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina per il numero di anni necessari ad ammortizzare l'onere economico sostenuto. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione dei relativi oneri, il credito d'imposta è riconosciuto secondo le modalità stabilite con apposito regolamento da adottarsi su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Ogni disposizione di legge che comporta per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito d'imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, in 400 milioni di euro per l'anno 2012 e in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2011, in 400 milioni di euro

per l'anno 2012 e in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011, in 400 milioni di euro per l'anno 2012 e in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 1, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri al comma 2, lettera b), numero 1). Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,

n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

6.6

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).

6.7

BUBBICO, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) l'elenco degli atti e documenti, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, esclusi gli atti o documenti la cui produzione è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana";

2) l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 10-bis. - (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*) - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, compresa la mancata produzione di atti o documenti. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dagli atti e documenti mancanti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, degli atti o dei documenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, atti e do-

cumenti mancanti è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione di cui al primo periodo è nullo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

3) al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei procedimenti di cui al presente articolo, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui al precedente periodo prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione";

4) all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I questionari di cui al comma 1, lettera c), sono resi disponibili sul sito *internet* della Società per gli studi di settore-Sose S.p.a.. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).">».

6.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), n. 1), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali, i commissari del Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano la pubblicazione sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte».

6.9

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera: sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa, verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzia l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo;».

Al numero 6), sostituire le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati» con le seguenti: «gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati».

6.10

BUBBICO, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, LATORRE, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera: sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi

o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa, verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo;».

Al numero 6), sostituire le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati» con le seguenti: «gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati».

6.11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

*Conseguentemente, al numero 6, sostituire le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» con le seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».*

6.12

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

6.13

BUBBICO, BARBOLINI, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: «Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

6.14

LEGNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.15

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, lettera d), al numero 2-bis), dopo le parole: «persone fisiche, i comuni» sopprimere le seguenti parole: «, su richiesta degli interessati,».

6.16

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*). L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Consequentemente all'articolo II, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, lettera *d-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

6.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

«*d-bis*. 1) per semplificare le procedure relative alla richiesta del certificato di eredità, all'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

6.18

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

1) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

2) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di re-

golarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

6.19

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«f.1) all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione"».

6.20

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Sostituire la lettera f-bis), del comma 2 con la seguente:

«f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad *acta*, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie".

Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Le imprese usufruiscono delle agevolazioni in sede nazionale e comunitaria previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle dotazioni già previste, per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005;».

6.21

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 2 dopo la lettera f-octies) aggiungere la seguente:

«f-novies). All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo".».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, lettera f-novies), si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera

lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

6.22

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8-*bis*. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.

8-*ter*. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni"».

6.23

ZANDA

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:

«2-*decies*. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l’operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l’espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L’interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell’opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo.».

6.24

VALENTINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per la vendita dei beni immobili trasferiti alla Società Ligestra Due s.r.l., ai sensi dell’articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2009, la medesima società è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni ed alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi ed evizione è a carico dello Stato.

3-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle vendite da parte della Ligestra Due s.r.l. di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi della normativa citata al comma 1».

6.25

BARBOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale

conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

6.26

BRUNO, RUTELLI, BAILO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione Europea, gli organi costituzionali, nell'ambito e con gli strumenti della loro autonomia, provvedono alla elaborazione di programmi di contenimento con riguardo alle proprie attribuzioni, dandone atto in sede di precisazione del fabbisogno per il proprio funzionamento».

6.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La vacanza è di due ore. Il costo orario è equiparato a quello previsto nel settore privato.";

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Tutti gli onorari, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato.

7-ter. Le attività meramente materiali necessarie per l'espletamento dell'incarico quali ad es. la partecipazione alle udienze, i sopralluoghi, le visite domiciliari, l'acquisizione di documenti, i chiarimenti ecc, che non ampliano l'originario oggetto dell'accertamento e non costituiscono un vero e proprio supplemento di incarico sono corrisposti a vacanza.

7-quater. Gli onorari saranno calcolati cumulando le vacanze previste dal comma precedente con gli onorari fissi e variabili delle singole attività, riconducibili nelle apposite tabelle, necessarie per l'espletamento dell'incarico.

7-quinquies. Gli onorari fissi e variabili devono essere aumentati fino al trenta per cento se i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori sono muniti di laurea magistrale o titolo equipollente".

2. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio, previo il parere vincolante dell'Ordine professionale o Collegio di appartenenza, i quali devono esprimersi sulla percentuale di importanza, complessità e difficoltà entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta del ausiliario del magistrato. Trascorso inutilmente il termine indicato precedentemente, la percentuale richiesta si intende attestata.

1-bis. Se il decreto di liquidazione ha un importo inferiore del venti per cento della richiesta, l'ausiliario del giudice può chiedere il parere vincolante dell'Ordine o del Collegio di appartenenza, i quali devono esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta del ausiliario del magistrato. Trascorso inutilmente il termine indicato precedentemente, l'onorario e le relative spese si intendono attestate integralmente.

1-ter. A garanzia della prestazione svolta dall'ausiliario del magistrato e dal tecnico di parte, deve essere depositato prima dell'inizio delle operazioni peritali e della prestazione professionale, dalla parte ricorrente oppure dalle parti in solido tra loro, un fondo garanzia specifico, su conto corrente bancario, pari al doppio del probabile valore dell'onorario e delle relative spese, stabilito dall'autorità giudiziaria su proposta degli stessi.

1-quater. Il giudice oltre al decreto di pagamento deve assegnare un tempo di servizio espresso in giorni che è stato necessario per l'espletamento dell'incarico, valido ai fini del periodo di servizio, dell'esperienza nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici.

1-quinquies. Gli ausiliari del giudice possono richiedere, con retro attività, il tempo di servizio degli incarichi precedentemente espletati oppure ai sensi delle leggi vigenti attestarli con autodichiarazione".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

6.0.2

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi: *a)* acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti; *b)* affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*; *c)* attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente comma.

2. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

6.0.3

MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni Spa.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è rideterminato al 30 settembre 2011».

6.0.4

CURSI

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e per una correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa sanitaria, all'art. 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, dopo le parole: "all'AIFA il numero" inserire il termine: "esatto" e dopo le parole: "dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente" sono inserite le seguenti: "comprovato da una verifica di conformità annuale, ai sensi degli art. 113 comma 1 lett. b) e art. 119 comma 1" e dell'art. 11 decreto legislativo n. 196 del 2003».

6.0.5

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. Dalla presente moratoria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7.**7.1**

BARBOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.2

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «centovesimo giorno» con le seguenti: «centottantesimo giorno».

7.3

AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) revisione del meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame».

7.4

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:

«u-ter) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione"».

7.5

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:

«u-ter) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "e dei relativi interessi di mora" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle sanzioni". Dall'applicazione della norma di cui alla presente lettera non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

7.6

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:

«u-ter) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "e dei relativi interessi di mora" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto dei relativi interessi di mora e delle sanzioni,".

7.7

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) revisione della disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, non si possa procedere al fermo amministrativo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:

«u-ter) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non è possibile disporre il fermo dei beni mobili per un valore delle somme iscritte a ruolo inferiore a duemila euro"».

7.8

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) limitazione all'applicazione degli interessi e delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo per chi abbia maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione;».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:

«u-ter) qualora il debitore abbia maturato crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del medesimo ente impositore, le sanzioni e gli interessi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano sulla differenza tra i crediti vantati e l'importo delle somme iscritte a ruolo».

7.9

ZANETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera t-bis).

7.10

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «coordinamento tra i vari soggetti interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente ed assicurando il coinvolgimento a livello consultivo delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive».

7.11

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.12

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «che può avvalersi delle camere di commercio» fino alla fine del numero con le seguenti: «il quale dispone le misure ritenute necessarie avvalendosi dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero, se non istituito, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. A tal fine, presso il portale www.impresainungiorno.gov.it, di cui all'articolo 3 del citato decreto, è istituita la "banca dati dei controlli sulle imprese" nella quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire gli elementi informativi acquisiti a seguito dei controlli effettuati».

7.13

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

7.14

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo le parole: «nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica» aggiungere le seguenti: «, dell'ambiente, dei beni culturali».

7.15

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «Non si applicano altresì ai controlli decisi» con la seguente: «, decisi».

7.16

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) all'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera i-bis) pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-ter*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Al comma 2, lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"*13-bis.* I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti ministeriali per determinare gli *standard* tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera l), si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 1% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio

come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.18

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "300.000 euro".

7.19

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

7.20

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 2.1), aggiungere il seguente:

«2.1.1) dopo le parole: "devono contenere" aggiungere le seguenti: ", qualora l'importo accertato superi i 2.000 euro,"».

7.21

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: e, in caso di richiesta da parte del contribuente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione».

7.22

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) sono comunque sospese, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, le procedure esecutive per la riscossione coattiva dei tributi vantati dalla amministrazione finanziaria, messe in atto o in procinto di essere eseguite dagli agenti concessionari della riscossione, indipendentemente dall'importo del credito vantato».

7.23

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) sono comunque sospese le procedure esecutive relative ad immobili di contribuenti ed imprese inadempienti con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 – DM 10 –730 e 740, messe in atto dal concessionario della riscossione».

7.24

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 –DM 10 –730 e 740 una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione».

7.25

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 13 è abrogato;

2) all'articolo 14, comma 1, le parole: ", salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento" sono soppresse».

7.26

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, dopo le parole: «avvenga mediante» aggiungere le seguenti: «assegni, bonifici bancari».

7.27

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«1-bis). Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dallo Stato, dalle Regioni e Province, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; r-ter). All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera c)».

Conseguentemente, all'art. 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 2, lettere r-bis) e r-ter), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo pari a 180 mila euro».

7.28

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis). Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi na-

tura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

r-ter). All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.

7.29

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «è stato ricevuto» con le seguenti: «è stato registrato».

7.30

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 2 dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera s-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.31

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) le quote di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono rimosse dagli enti previdenziali attivando le medesime modalità e procedure utilizzate per la riscossione della contribuzione obbligatoria».

7.32

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera u-bis), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».

7.33

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera u-bis) inserire la seguente:

u-ter) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) al comma 1, alinea, le parole: "nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sette per cento";

2) al comma 1, lettera a) le parole: "in misura del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura del 3,65 per cento"».

7.34

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera cc), sopprimere le parole: «indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Ove l'utente allacciato all'impianto centralizzato fruisca contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili è sua facoltà optare per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in una delle due forniture».

7.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 2, dopo la lettera cc-bis aggiungere la seguente:

«cc-bis.1. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) e numero 8-ter, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro 4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 5 anni."».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera cc-bis. 1, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

7.36

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo la lettera cc-ter), inserire la seguente:

cc-quater) All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2011", "30 aprile 2012" e "1° gennaio 2012";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2011", "16 dicembre 2012" e "16 marzo 2013"».

7.37

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera cc-ter) inserire la seguente:

«cc-quater) Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'articolo 15, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

7.38

ANDRIA

Al comma 2, lettera dd), numero 1), sostituire le parole: «1° luglio 2011» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

7.39

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

«gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso

di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione";

3) al comma 6, alinea, dopo le parole: "spese relative" sono aggiunte le seguenti: "alla formazione della cartella e"».

7.40

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

«gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione";

3) al comma 6, alinea, dopo le parole: "spese relative" sono aggiunte le seguenti: "alla formazione della cartella e"».

7.41

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:

a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) il comma 6 è abrogato;
- 4) il comma 7-ter è abrogato.

7.42

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg.l) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Previa acquisizione del consenso dell'ente impositore, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di compatibilità ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'agente della riscossione può concedere un aumento del numero di rate di cui al comma 1 in casi di particolare necessità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è definita la casistica nell'ambito della quale devono rientrare le fattispecie di particolare necessità di cui al periodo precedente. Dall'applicazione della norma di cui ai precedenti periodi non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

n-ter). all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 1 e 1-bis».

7.43

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg.l) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro»;

7.44

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

«gg.1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta» sono soppresse;

gg.2) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate»;

7.45

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.1) All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

gg-bis.2). All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

gg-bis.3). Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

gg-bis.4) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-bis.5) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

gg-bis.6) All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

7.46

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.1) Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

gg-bis.2) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

gg-bis.3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

gg-bis.4). In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-bis.5) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

gg-bis.6) All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

7.47

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.1). All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

gg-bis.2) All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

gg-bis.3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

gg-bis.4) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-bis.5) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

gg-bis. 6) All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

7.48

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

"gg-bis.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

gg-bis.3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

gg-bis.4). In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-bis.5) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

gg-bis.6) All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

7.49

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.l) Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

7.50

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.1. AI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento".

gg-bis.2) AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

gg-bis.3). In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-bis.4) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

gg-bis.5) All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

7.51

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.) All'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

Alla copertura degli oneri di cui alla presente lettera, pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.52

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera lettera gg-bis), inserire le seguenti:

«gg-bis.) All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

7.53 (testo corretto)

AGOSTINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies).

7.54

LEGNINI, BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-ter).

7.55

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 2, lettera gg-ter) sostituire le parole: «a decorrere dallo gennaio 2012» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i comuni che hanno già in corso un contratto o esperito regolare gara di appalto».

7.56

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole: «dallo gennaio 2012» con le seguenti: «dalla data di entrata a regime del federalismo municipale».

7.57

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole da: «in derogafino alla fine della lettera con le seguenti: i comuni possono effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, della entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle loro società partecipate, in sostituzione di Equitalia Spa nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera gg-quater) sostituire l'alinea con il seguente: I Comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate.

7.58

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 2, alla lettera gg-ter), inserire infine il seguente periodo:
«Alle imprese delle aree sottoutilizzate, che ne facciano richiesta e che abbiano avuto autorizzato da Equitalia il diritto alla rateizzazione, e quindi siano riconosciute come imprese in stato di crisi, è concessa una sospensione di 6 mesi dei pagamenti delle cartelle relative alle imposte dovute».

7.59

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-quater).

7.60

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera gg-quinquies, sostituire le parole da: «, mediante posta fino alla fine della lettera con le seguenti: di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, a mezzo di posta raccomandata, decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento».

7.61

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-sexies).

7.62

LEDDI, BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-septies)

7.63

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera gg-octies), aggiungere la seguente:

«gg-octies.1) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei beni mobili" sono aggiunte le seguenti: "diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa"».

7.64

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera gg-novies), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «centottanta» fino alla fine del capo verso con le seguenti: «trenta giorni dalla fissazione della trattazione in udienza della stessa, che deve essere fissata non oltre centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera gg-decies) con la seguente:

«gg-decies) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, laddove ricorrano i presupposti, costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il Presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti».

7.65

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-decies).

7.66

BARBOLINI, MERCATALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO

Al comma 2, lettera gg-undecies), alinea, sostituire la parola: «complessivamente a:» con le seguenti: «complessivamente a ventimila euro».

Conseguentemente, al medesimo comma: alla medesima lettera, sopprimere i numeri 1) e 2); alla lettera gg-duodecies): numero 1), capoverso comma 1: alinea, sostituire le parole: «supera complessivamente:» con le seguenti: «supera complessivamente ventimila euro»; sopprimere le lettere a) e b); sopprimere il numero 2).

7.67

GHIGO

All'articolo 7, alla fine, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis) Al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità, ciascuna camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali, garantendo comunque il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'osservanza del disposto di cui al comma 21 dello stesso articolo 6, possono effettuare variazioni compensative tra le tipologie di spesa individuate dal medesimo articolo 6. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

7.68

ZANETTA

Sopprimere i commi da 2-bis, al 2-novies.

7.69

BERTUZZI, AGOSTINI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire i commi da 2-bis a 2-quater con i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo dei maggiori risparmi di spesa cui al comma 2-quater.

2-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

7.70

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito del seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2-bis.1, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politica agro alimentare e pesca».

7.71

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

«2-quinquies.1 All'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: "settantadue" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare".

2-quinquies) le disposizioni di cui al comma 2-quinquies.1 si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 2-quinquies.1 e 2-quinquies.2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-ter*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

7.72

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 2-sexies, dopo le parole: »sono inserite le seguenti:» aggiungere le seguenti: »riferibili ai tributi non versati».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma *2-sexies*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-ter*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7.73

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 2-septies aggiungere il seguente:

«*2-septies.* 1. L'articolo 38, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"38. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma *2-septies.1*, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.74

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2-novies, aggiungere i seguenti:

«2-decies.) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

2-undecies.) Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

2-duodecies.) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

2-terdecies.) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 2-undecies) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

2-quaterdecies.) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come

recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da *gg.1*) a *gg.5*) del comma 2 dell'articolo 7.

7.75

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:

«2-*decise*. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

7.76

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 2-novies aggiungere il seguente:

«2-decies. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo:

"In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2-decise, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.77

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-decies. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

7.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.2

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis**

1. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00";

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

"e-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e di scuole dell'infanzia".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni da parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.5

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente: "*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro a partire dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.6

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro.

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.7

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2011, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2012, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 15% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili« ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis**

1. Sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.

2. Le agevolazioni previste dal comma 4 per le famiglie numerose si applicano anche:

a) alle famiglie nelle quali sono presenti uno o più figli disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) alle famiglie che, secondo l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal comma 4 le famiglie indicate ai commi 1 e 2 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) almeno uno dei genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) i figli per i quali spetta l'assegno per il nucleo familiare hanno un'età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 6.000 euro;

c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è interamente prodotto in Italia.

4. L'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui ai commi 1 e 2. Per le stesse famiglie l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota unica del 23 per cento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

7.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad ec-

cezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.11

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.12

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.13

PETERLINI, SERRA, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.14

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella".

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

7.0.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a 600.000 euro";

b) le parole: "ovvero lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero un milione di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.0.16

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 2-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

"2-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse".

2. Ai conseguenti oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

7.0.17

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 dicembre 2011 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento."

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali».

7.0.18

PETERLINI, GALIOTO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n.155)*

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti del settore privato per l'accredito per periodi di astensione facoltativa si applicano le stesse disposizioni operanti nel settore pubblico, integrando con copertura figurativa la differenza tra la retribuzione percepita e l'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa.

2. Ai conseguenti oneri, si provvede mediante riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 15% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali».

7.0.19

MONGIELLO, AGOSTINI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accisa sul gasolio agricolo)

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n.454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dal 10 gennaio 2013 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n.800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n.133. L'uso in via esclusiva delle autovetture

di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni per l'anno 2011 e a 40 milioni a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

7.0.20

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

«Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, per un importo superiore a 200 euro ciascuna/o, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autoriz-

zazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

7.0.21

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della bolletta per la fornitura del servizio idrico i pensionati con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 12.000 euro, o non superiore a 18.00 se cumulato con quello del coniuge.

2. Per i pensionati di cui al comma 1 le tariffe per il l'esercizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas sono ridotte del 70 per cento.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.0.22

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Aggiungere il seguente:

«7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 1% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

7.0.23

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane S.p.a., affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, inoltre, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

7.0.24

ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(IVA settore turistico)

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° Agosto 2011 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni

di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

Art. 8.

8.1

CARLINO, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese".

1-ter. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis. – (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). – 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice".

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-ter pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le

parole: "6,5 punti" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 punti". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.».

8.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 2.

8.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza ra-

diotelevisiva locale dall'articolo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) All'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "può disporre con decreto" sono aggiunte le seguenti: "motivato e adottato all'unanimità dal direttorio";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche".

c-ter) All'articolo 71, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in

cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69"».

8.5

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi da 178 a 181, sono sostituiti dai seguenti:

"178. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno:

a) possono essere emessi specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale (di seguito "Titoli") da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle autorità creditizie;

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

179. Le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari di cui al comma 178. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera *a*) del comma 178 non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui al presente comma.

180. I Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

181. Per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario".

4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l'economia meridionale ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici».

8.6

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.7

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.8

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali», con le seguenti: «due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.9

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali», con le seguenti: «due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali».

8.10

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

8.11

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

8.12

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

5-ter. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 5-bis, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 5bis, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 5-bis. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

5-quinquies. La CDP Spa predisporre il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle

modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.

5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

5-septies. Dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-sexies articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma *5-octies*.

5-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

5-nonies. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-octies*».

8.13

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto e previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

5-ter. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

5-quater. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma *5-bis*.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da *5-bis* a *5-*

quater, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fomitrici non possono comunque essere gravati da oneri che rimangono comunque a carico delle Amministrazioni debentrici».

8.14

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis*. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge.

5-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanzia d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

5-quater. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui al comma *5-quinquies*.

5-quinquies. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "*5-bis*", *primo periodo*, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.15

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoni ale delle piccole e medie imprese, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

5-ter. Ai maggiori oneri pari a 250 milioni di euro per ciascun degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.16

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

8.17

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «legge di conversione del presente decreto, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro».

8.18

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro», con le seguenti: «un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro», e sostituire le parole: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro», con le seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro».

8.19

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «200 mila euro» con le seguenti: «250 mila euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «da 35 mila euro fino alla fine della lettera» con le seguenti: «60 mila euro».

8.20

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «35 mila euro» con le seguenti: «40 mila euro».

8.21

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo».

8.22

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «superiori complessivamente a 180 giorni».

8.23

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Al comma 7, dopo la lettera f-bis), aggiungere le seguenti:

«f-ter) l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;

f-quater) fatto salvo quanto previsto dalla lettera f-ter), sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma;

f-quinquies) la Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

8.24

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 120-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti».

8.25

AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di assicurare la concorrenza e la trasparenza nel mercato del credito, finanziario ed assicurativo, i titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti. 8-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 8-bis e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 8-bis sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

8.26

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

8-ter. Il comma 9, dell'articolo 2-*quiquies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: "9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si in-

terpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente"».

8.27

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

8.28

BARBOLINI

Al comma 9, lettera b), capo verso comma 3, lettera g), sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

8.29

BARBOLINI

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «rendiconti di gestione» aggiungere le seguenti: «dedotte le plusvalenze nette non realizzate».

8.30

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:

"La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in confor-

mità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso".».

8.31

GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:

"Art. 239. - La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso".»

8.32

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, e di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, sopprimere le parole: »di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «3 e 9,» con le seguenti: «3, 9 e 12-bis».*

8.33

AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

«12-ter. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto i seguenti:

"2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima.

12-quinquies. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

12-sexies. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma."».

8.34

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-ter. Le Amministrazioni Separate BENI USI CIVICI (B.U.C) e le comunità montane per le loro attività istituzionali agricole-silvicolturali sono comunque considerate ai fini dell'imposizione IRAP a tutti gli effetti imprese agricole e non enti pubblici.».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

8.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-ter. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

8.36

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) inserire la seguente:

a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis). Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

8.37

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-ter. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma, le parole "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi alle persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politica agro alimentare e pesca».

8.38

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-ter. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

Art. 8-bis.

8-bis.1

GERMONTANI, VALDITARA

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.**9.1**

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Sopprimere il comma 2.

9.2

Vittoria FRANCO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, RUSCONI, CERUTI,
Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA,
BASTICO, ADAMO

Sopprimere i commi 3 a 16.

9.3

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Sopprimere i commi da 3 a 14.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro per l'anno 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. sopprimere il comma 16».

9.4

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire i commi da 3 a 16 con i seguenti:

«3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: *a)* i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; *b)* le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; *c)* i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; *d)* la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; *e)* le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro dieci giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.

8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono autorizzati a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 3, sono soppresse le lettere *c*), *d*), *i*), *l*) ed *m*);
- b*) i commi 5 e 9 sono soppressi».

9.5

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO

Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:

«3. L'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Fondo per la Promozione dello Studio Universitario*). - 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo speciale, di seguito denominato »fondo«, finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

- c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1;
- j) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
- k) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
- l) le modalità di selezione e degli istituti finanziari pubblici fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7 Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
- b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
- c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

9. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

9.6

Vittoria FRANCO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, ADAMO

Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:

«3. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "strumenti e servizi", aggiungere le seguenti: "tenendo conto di analisi periodiche sui costi di mantenimento agli studi,";

b) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

"a-bis) garantire la concessione della borsa di studio e degli altri servizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, aventi i requisiti di merito e di condizione economica previsti;

a-ter) prevedere la realizzazione periodica di analisi della condizione studentesca e sui costi di mantenimento agli studi, anche avvalendosi dell'ANVUR;

a-quater) approvare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari e il CNSU, un Programma Nazionale per il Diritto allo Studio con l'obiettivo di migliorare i servizi per gli studenti, assicurare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, definire anche una serie di misure rivolte alla generalità degli studenti, sviluppare gli scambi internazionali e potenziare le residenze universitarie prevedendo che, al fine del pieno conseguimento di detti obiettivi, sia raggiunta entro

il 2016 la percentuale di investimenti per il diritto allo studio corrispondente alla media dei paesi dell'Unione europea e rinviando per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da tale previsione al momento dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo;

a-quinques) prevedere la realizzazione di un rapporto triennale sulla efficacia delle politiche di sostegno e dei servizi agli studenti offerti dagli organismi regionali per il DSU e dalle università, anche avvalendosi dell'ANVUR;

a-sexsies) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e promuovere la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;

a-septies) finalizzare le tutte le provvidenze, i benefici e le borse di studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato, agli obiettivi del DSU, prevedendo che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo;

a-octies) consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio;

a-novies) realizzare integralmente il DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del DSU;

a-decies) garantire i servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali;

a-undecies) favorire l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria;

a-duodecies) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed i professionisti ai fini della sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;

a-terdecies) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualità dei servizi del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi."».

9.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

12-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti".».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 12-bis e 12-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

9.8

BAIO, RUTELLI, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 59 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Agli oneri si provvede riducendo a 0,66 euro l'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1».

9.9

SOLIANI, Vittoria FRANCO, AGOSTINI, RUSCONI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, BASTICO, ADAMO

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «ed m)» con le seguenti: «, m) ed o)».

9.10

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «ed m)» con le seguenti: «, m) ed o)».

9.11

RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, ADAMO

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

«17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 non si applica il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

17-bis. Le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.

17-ter. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono aggiunti, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di soste-

gno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17-quater. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili, ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) l'utilizzazione del personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.

17-quinquies. Ai fini di cui al comma *17-quater*, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto vicino. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. *17-sexsies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 17 a *17-quinquies*, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di cui al comma *17-septies*.

17-septies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche,

prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionali e sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.12

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, ADAMO

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: «triennale» fino a: «n. 133» con le seguenti: «quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno;».

9.13

BASTICO, SOLIANI, RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, ADAMO

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «legge 6 agosto 2008, n. 133;» aggiungere le seguenti: «Il piano, pertanto, prevede l'assunzione di 30.000 unità di personale docente dall'anno scolastico 2011-2012, 28.000 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 25.000 unità dall'anno sco-

lastico 2013-2014 e l'assunzione di 35.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dall'anno scolastico 2011-2012, 7.500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 7.500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.»

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 17, si provvede, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 17-ter.

17-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionali e sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.14

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: «il piano può prevedere la retrodatazione giuridica» fino alla fine del periodo.

9.15

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 17, primo periodo, sostituire, ove ricorrono, le parole: «2010-2011» con le seguenti: «2008-2009».

9.16

PROCACCI, RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, ADAMO

Sopprimere il comma 18.

9.17

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 18.

9.18

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 18, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

9.19

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la pos-

sibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata».

9.20

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante».

9.21

VITA, RUSCONI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, ADAMO, PIGNEDOLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

d) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali

di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/ A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

9.22

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014";

2) le parole: "corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono sostituite dalle seguenti: "corsi del IX ciclo e i successivi semestri aggiuntivi presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

3) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008,

2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/ A";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

9.23

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie».

9.24

SOLIANI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:

«20-ter. Al fine di garantire ai bambini con autismo la continuità didattica necessaria alla propria integrazione educativa è prevista la permanenza del relativo docente di sostegno per l'intero ciclo scolastico».

9.25

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 21.

9.26

BARBOLINI

Dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

«21-ter. 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della formalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. (44). Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

9.0.1

RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, ADAMO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di reclutamento nelle università statali)

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio universitario, all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

2. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 10.

10.1

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

I commi dall'1 al 5 sono soppressi

10.2

MILANA, BAIO, RUTELLI, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-*vicies ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicu-

rezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'ambito delle dotazioni previste e senza maggiori oneri per lo Stato, è istituito un Portale per il cittadino sul quale oltre ad accedere alla Posta Elettronica Certificata, il cittadino possa accedere ai seguenti contenuti: *a)* cartella anagrafica, contenente servizi anagrafici e certificativi; *b)* cartella sanitaria, contenente servizi di consultazione della propria cartella e di prenotazione delle prestazioni sanitarie; *c)* cartella fiscale, contenente i propri dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli enti incaricati della riscossione; *d)* cartella giudiziaria, contenente le proprie pratiche giudiziarie; *e)* cartella della motorizzazione, contenente le pratiche dei mezzi posseduti e della patente; *f)* cartella degli studi, contenente tutti i dati storici del *curriculum studiorum*; *g)* cartella PA, contenente tutte le altre interazioni intercorse con le altre strutture della pubblica amministrazione. L'accesso al portale e alle informazioni contenute nelle proprie cartelle è consentito soltanto al cittadino mediante *user-id* e *password* assegnatigli al momento della creazione della Posta Elettronica Certificata. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, limitatamente agli ambiti di competenza, nella garanzia del rispetto dei dati sensibili e delle leggi sulla *privacy*».

10.3

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» aggiungere le seguenti: «e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

Conseguentemente, al comma 3:

primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,»;

ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

10.4

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

10.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal gennaio 2011; euro 294,00 a decorrere dal gennaio 2012 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Consequentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

10.6

BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario sono equiparati, nelle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 2010, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, anche in soprannumero riassorbibile, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,3 milioni di euro si provvede mediante riduzione della spesa equivalente alla riduzione della dotazione organica di 50 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria».

10.7

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di corresponsione delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di emergenze dovute a calamità naturali o antropiche e per le attività in convenzione stipulate con enti ed istituzioni, è istituito il fondo unico per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alimentato con parte delle risorse economiche del fondo unico di giustizia e dalle risorse destinate al Corpo dalle ordinanze di protezione civile».

10.8

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I benefici di cui agli articoli 5, commi 5 e 6, 21, comma 5, 88, commi 6 e 7, 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono estesi anche ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

10.9

FERRANTE, AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO

Sopprimere i commi da 11 a 27.

10.10

DI STEFANO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «uno su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali».

10.11

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 28.

10.12

DELLA MONICA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

28-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 28-bis.

28-quater. La violazione dei divieti di cui al comma 28-bis determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

28-quinquies. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

28-sexies. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso, ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agli incarichi di cui al comma 28-quinquies all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

28-septies. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

28-*octies*. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

10.13

DELLA MONICA, AGOSTINI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-*bis*. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-*bis*. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".

28-*ter*. I commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

28-*quater*. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno».

10.14

BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BUBBICO

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-*bis*. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-*quater* i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o

autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

28-ter. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in enti o società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

28-quater. I divieti di cui ai commi 28-bis e 28-ter operano per i seguenti organismi:

a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

10.15

GHEDINI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, BLAZINA, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI, VITALI, TREU

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire l'operatività dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, l'Istituto medesimo può assumere personale a tempo determinato

o con contratti di collaborazione o in convenzione con le agenzie di somministrazione.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *10-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma *10-quater*.

10-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.16

VITA, Vittoria FRANCO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* Entro il 30 giugno 2014, il Ministero per i beni e le attività culturali procede all'assunzione del personale risultato idoneo (terza area

fascia F1 e seconda area fascia F3) a seguito dei concorsi pubblici per esame presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali banditi il 14 luglio 2008.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma *10-quater*.

10-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole: "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole: "ai volontari in ferma breve" inserire la parola: "preferibilmente".

2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dei volontari idonei della graduatoria di cui al D.M. 1996/2008.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai commi 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

10.0.2

CASSON, MERCATALI, PEGORER, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MUSI, NEROZZI, ROILO, VIMERCATI, INCOSTANTE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ai benefici del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, accedono tutti i soggetti esposti ad ex-esposti all'amianto intendendosi per:

a) soggetti esposti all'amianto:

1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

b) soggetti ex esposti all'amianto:

1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2011.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo com ma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente com ma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.3

CASTIGLIONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI,
POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Lavori di segheria del marmo."».

10.0.4

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,
PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca rientra fra le mansioni particolarmente usuranti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 34 a 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

10.0.5

PASSONI, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, BARBOLINI, BIONDELLI, BLAZINA,
LEGNINI, NEROZZI, TREU

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 10-quater.

10-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2011 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.7

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26% limitatamente all'anno 2011 e del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.».

10.0.8

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2011-2013 il regime previsto dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, come integrato dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la quota spettante alle emittenti radiotelevisive locali, valutata in 270 milioni di euro in ragione d'anno, è ridotta del 26% per l'anno 2011 e del 44% per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

10.0.9

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di favorire il rafforzamento del mercato pubblicitario delle emittenti televisive locali, anche con riguardo al completamento del passaggio al digitale terrestre, in deroga dell'art. 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, soltanto limitatamente alle emittenti medesime le televendite e le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario. Per gli anni 2011-2013 è fatto divieto agli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tecnica digitale, già destinatari di concessione televisive nazionale analogica, ma non di concessioni per emittenti analogiche di televendita, di possedere,

acquisire o controllare, anche per interposta persona emittenti di televendita in tecnica digitale.».

10.0.10

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ad integrazione e modifica dell'art. 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, il penultimo periodo viene sostituito con il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.».

10.0.11

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In attuazione dell'art. 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni gli operatori di rete in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti

fornitori di contenuti in ambito nazionale sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

10.0.12

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera *b*) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti parole: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,"».

10.0.13

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80% del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.»

10.0.14

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, e s.m.i.)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, lettera *c)*, dopo le parole: "copertura della popolazione", aggiungere le seguenti: ", valorizzando e tenendo conto di quelle realtà che operano in territori montani e insulari, caratterizzati da particolari condizioni di scarsa densità abitativa;"

b) al comma 1, secondo periodo, lettera *d)*, sopprimere le parole: "anche", e in fine, aggiungere le seguenti parole: ", ai contributi versati a seguito della concessione dei diritti d'uso temporaneo delle frequenze per l'emittente e agli investimenti effettuati per la conversione degli impianti in tecnologia digitale".».

10.0.15

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato:

"Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate".».

10.0.16

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'art. 10-*sexies* comma 1 lettera *e*) del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è soppresso. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede mediante incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento. A tal fine all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

2. In caso di incapienza, si provvede mediante riduzione lineare ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dalla suddetta riduzione lineare è esclusa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.17

GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10.

(Stabilizzazione 5 per mille)

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari ad 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

10.0.18

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti pubblici possono patrocinare o sponsorizzare manifestazioni organizzate da associazioni il cui eventuale contributo economico non superi l'importo di 1.000 euro.

2. Al fine di consentire ai comuni virtuosi di poter investire senza ostacoli nella realizzazione, nella ristrutturazione e nella manutenzione di impianti sportivi, tali spese di investimento non rientrano nel calcolo del patto di stabilità interno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

10.0.19

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 sostituire le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" con le seguenti parole: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" aggiungere le seguenti parole: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.20

FIORONI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti im-

porti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili».

10.0.21

CARLONI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In considerazione della specificità di Napoli, il comune di Napoli concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali».

10.0.22

ANDRIA, SCARPA, BONAZZA, BUORA, PIGNEDOLI, ARMATO, CARDIELLO, CHIAROMONTE, DE LUCA, ESPOSITO, FASANO, INCOSTANTE, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

«1. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 2010, per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza e come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa

dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alla Regione Campania fino al 1 gennaio 2013.

3. In deroga al Patto di stabilità interno, la Regione Campania, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 1, possono approntare autonomi interventi con oneri a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. Gli interventi posti in essere dalla regione Campania sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare dal comma 1.

4. In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del comma 1, sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito.

5. Il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è nominato entro il 30 luglio 2011.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 e a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 7.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni

di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro per l'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.23

ANTEZZA, MONGIELLO, ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, NESSA, BUBBICO, MAZZARACCHIO, PIGNEDOLI, BELISARIO, CHIURAZZI, DIGILIO, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, POLI BORTONE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

«1. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della Regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:

a) di 150 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Basilicata;

b) di 50 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Puglia;

2. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi da 2^{quater} a 2^{octies} dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alle Regioni Basilicata e Puglia fino al 1 gennaio 2013.

3. In deroga al Patto di stabilità interno, le Regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 1, possono approntare autonomi interventi con oneri a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. Gli interventi posti in essere dalle regioni Basilicata e

Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare dal comma 1.

4. In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del comma 1, sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito.

5. I Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, sono nominati entro il 30 luglio 2011.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 7.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro per l'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.24

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili"».

10.0.25

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

"Art. 58-bis.

1. Gli amministratori di enti locali ritenuti responsabili di condotte che provocano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale cessano dalla carica ricoperta e non possono ripresentare la propria candidatura per un periodo inferiore ai cinque anni"».

10.0.26

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve essere allineato alle elezioni amministrative ed avvenire ogni cinque anni».

10.0.27

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a sopprimere le consulenze degli enti locali e delle regioni e ad attribuire al Cnel funzioni di consulenza per sedi regionali».

10.0.28

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R. e che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva, ovvero non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 31 dicembre 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

3. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

10.0.29

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che benefici ano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2011, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2011 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

10.0.30

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole «trasporto delle merci,» inserire le seguenti: «alla pesca».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

10.0.31

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Internalizzazione dei Servizi della Sanità pugliese)

1. In considerazione della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione e gestione del Servizio Sanitario, garantita dalla riforma del titolo V della Costituzione, in conformità a quanto stabilito dalla legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, al fine di restituire diritti e dignità ai lavoratori, entro trenta giorni dall'approvazione delle presente legge, sarà ultimato il piano di internalizzazione degli ottomila lavoratori dei Servizi della Sanità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

10.0.32

FIORONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il raccordo autostradale Perugia-Bettole è escluso dal pedaggiamento di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.0.33

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di Deposito Nucleare)

1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostitutivo dal seguente: "298. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma";

Art. 10-ter.

(Esenzione dal Patto di Stabilità di interno per i Comuni e Province, in cui insistono impianti nucleari, combustibili nucleari e stoccaggio)

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

10.0.34

GALIO, D'ALIA, GUSTAVINO, SERRA, GIAI

*Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:***«Art. 10-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011" sono aggiunte le seguenti: "o per i quali l'iter autorizzativo sia iniziato entro il 1° gennaio 2011. Per inizio dell'iter autorizzativo si intende nel caso dell'autorizzazione unica generalizzata (AUG) l'avvenuta richiesta o rilascio di almeno un parere da parte di uno degli enti, quali, ad esempio, comuni, province o Ministero dello sviluppo economico, che devono esprimersi ai fini della procedura di rilascio della AUG"».

10.0.35

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo della cultura, si possono istituire "Fondazioni di partecipazione pubblico-privata" fra comuni, banche, imprese e altre categorie».

Art. 11.**11.1**

BAIO, RUTELLI, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012» e al comma 2, sostituire le parole: «3 e 9», con le seguenti: «3, 9 e 12-bis» ed inserire, infine, il seguente periodo: «L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, e di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri di cui al presente periodo si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, terzo periodo, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, e, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 2».

11.2 (testo 2)

BAIO, RUTELLI, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n*) e da *dd*) a *gg*), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b*), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, e all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni per 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede rispettivamente: *a*) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; *b*) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), e dall'articolo 8, commi 3 e 9; *c*) quanto a euro 60 milioni, riducendo a 0,66 euro l'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1».

11.2

BAIO, RUTELLI, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n*) e da *dd*) a *gg*), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b*), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento

netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, e all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni per 33 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede rispettivamente: *a)* quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; *b)* quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd)* a *gg)*, e dall'articolo 8, commi 3 e 9; *c)* quanto a euro 60 milioni, riducendo a 0,66 euro l'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1».

11.0.1

MAZZARACCHIO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire alle Regioni di predisporre le poste e gli strumenti di bilancio idonei a recepire i commi da *2-quater* a *2-octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'efficacia delle suddette disposizioni la cui entrata in vigore è rinviata a decorrere dallo gennaio 2012.

2. Al comma *2-quater*, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al capoverso *5-quater*, inserire in fine il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno le Regioni interessate da eventi calamitosi e a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, possono approntare autonomi interventi con spese a proprio carico e mediante risorse finanziarie non necessariamente rivenienti da tassazioni o manovre impositive. Gli interventi posti in essere dalle regioni con proprie risorse non devono costituire pregiudizio per la emanazione dell'ordinanza conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza".

3. Alla copertura degli oneri della modifica di cui ai precedenti commi, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al medesimo articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma precedente, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla ulteriore riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione».

Plenaria**23^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

indi del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra, innanzi tutto, l'emendamento 7.1, volto a sopprimere previsioni che fissano una serie di vincoli all'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate, con la conseguenza di attenuare l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione ed elusione fiscale. Passa poi all'illustrazione dell'emendamento 7.11, volto a sopprimere quelle disposizioni che impongono agli enti comunali di coordinare la programmazione degli accessi legati a controlli in materia fiscale e contributiva. In relazione, poi, agli emendamenti 7.56 e 7.59, ricorda che essi affrontano la questione del ruolo di Equitalia S.p.A., in relazione all'accertamento delle entrate di spettanza comunale: al riguardo, sottolinea come la sottrazione ad Equitalia delle funzioni di accertamento delle entrate locali comporterà, presumibilmente, la predisposizione di soluzioni a macchia di leopardo, diverse da comune a comune, con il rischio di aumentare gli oneri gravanti sulla pubblica amministrazione, rallentandone l'efficienza. Più in generale, fa presente che il criterio ispiratore del complesso degli emendamenti da lui presentati all'articolo 7 consiste nell'individuare il giusto equilibrio tra la necessità di evitare condotte vessatorie nei confronti dei contribuenti e l'esigenza di salvaguardare il carattere deterrente degli accertamenti, unitamente all'efficacia dell'azione di recupero dell'evasione fiscale.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) illustra l'emendamento 9.26, volto a garantire, anche per il triennio 2013-2015, il finanziamento della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, che si occupa di curare e garantire il trapianto di midollo osseo ai bambini del Nord Africa e del Medio Oriente affetti da talassemia, occupandosi altresì della formazione del personale medico e della diffusione del necessario *know how* tecnico-professionale. Al riguardo, sottolinea come lo stanziamento del finanziamento per gli anni dal 2013 al 2015 risulti necessario per permettere alla Fondazione di concludere una serie di accordi in corso di negoziazione con vari Stati del Medio Oriente. Qualora l'emendamento non venisse approvato in questa sede, si ripropone di presentarlo nel corso dell'esame della manovra finanziaria adottata dal Governo la settimana scorsa.

Si passa, quindi, alla formulazione dei pareri dei Relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

I relatori LATRONICO (*PdL*) e MURA (*LNP*) formulano parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime pareri conformi a quelli dei Relatori.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene, per dichiarazione di voto, sulla proposta 01.1, relativa ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese creditrici.

In via preliminare, evidenzia come il mancato pagamento dei debiti da parte delle strutture pubbliche, unitamente alle difficoltà nell'accesso ai finanziamenti bancari, comporta fortissime difficoltà per le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni, che rischiano di essere espulse dal mercato e di collocare i propri dipendenti in cassa integrazione, dal momento che le banche non sono più disponibili a scontare le fatture che tali aziende vantano nei confronti degli enti pubblici, mentre, d'altra parte, accade spesso che i Comuni debitori di un'impresa si trovino a non poter adempiere alle proprie obbligazioni, in quanto vincolati dai limiti del Patto di stabilità interno. Con l'emendamento in esame, si propone, pertanto, di affidare alla Cassa depositi e prestiti il compito di istituire un'apposita società veicolo, denominata «Impresa sicura S.p.A.» che, finanziandosi sul mercato, sarà chiamata a svolgere l'operazione di sconto delle fatture rilasciate dalle imprese verso la pubblica amministrazione, per poi liquidare i

relativi debiti e subentrare nel diritto di credito verso gli enti pubblici debitori.

In conclusione, auspica una riflessione del Governo su tale proposta, che – insieme alla rivisitazione del credito d'imposta per la ricerca scientifica – contribuirebbe, se accolta, a rendere più significativo e veramente orientato allo sviluppo il decreto-legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), nell'annunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 01.1, rammenta che i Relatori e il rappresentante del Governo si sono soffermati approfonditamente, in sede di replica, sul tema dei mancati pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

Nel riconoscere l'assoluta rilevanza della questione, sottolinea, tuttavia, come la costituzione di una società veicolo che subentrerebbe nel diritto di credito delle imprese verso la pubblica amministrazione potrebbe comportare una riclassificazione contabile da parte di Eurostat, con il rischio che le posizioni debitorie degli enti pubblici vadano ad aumentare la quota del debito pubblico nazionale. Pertanto, auspica un approfondimento da parte del Governo, suggerendo, incidentalmente, la possibilità di ripetere un tentativo già intrapreso alcuni anni fa e consistente nell'appostamento, in sede di assestamento di bilancio, di un'apposita somma da destinare al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*), nel concordare con il senatore Morando circa la rilevanza del tema e la sua stretta incidenza con il rilancio del settore produttivo, ricorda che nei rapporti tra soggetti privati è possibile attivare il meccanismo della cessione del credito d'impresa (cosiddetto *factoring*).

Per quanto riguarda l'emendamento 01.1, viene previsto il ricorso ad un'apposita società di scopo, poiché le pubbliche amministrazioni non sono disponibili a certificare le fatture derivanti da rapporti con imprese private. Propone, pertanto, di votare per parti separate l'emendamento, concentrandosi sul solo comma 2, fino alle parole «e cedere il credito», per addivenire ad un sistema in cui le pubbliche amministrazioni siano tenute a certificare le fatture rilasciate dalle imprese creditrici, in modo che queste ultime possano farle valere nei rapporti con gli istituti bancari.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur apprezzando le argomentazioni del presidente Baldassarri, non ritiene percorribile la proposta di votare per parti separate l'emendamento, in quanto, senza l'istituzione di un'apposita società veicolo, non ci sarebbero soggetti disposti a subentrare nei diritti di credito vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 01.1, ricorda che la medesima questione è affrontata dall'Italia dei Valori nella proposta 8.12, che prevede l'istituzione di un apposito fondo, provvisto di adeguata copertura finanziaria. Evidenzia, poi, che la manovra finanziaria adottata nei giorni scorsi

dal Governo reca una previsione molto discutibile, che comporta il blocco delle ingiunzioni di pagamento provenienti dalle imprese fornitrici delle ASL, nelle regioni in disavanzo sanitario, con la conseguenza di penalizzare ulteriormente il tessuto imprenditoriale.

Il senatore FLERES (*PdL*), nell'evidenziare l'estrema complessità della questione, che riguarda, nel solo Mezzogiorno, circa 200 mila imprese, auspica che il Governo, nella sede opportuna, individui una soluzione ponderata e definitiva.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), riallacciandosi alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini, evidenzia come la previsione dello schermo societario rappresentato da «Impresa sicura S.p.A.»- dotata di un capitale sociale minimo di 1 miliardo di euro – sia funzionale ad evitare una riclassificazione contabile da parte di Eurostat che finisca per incrementare lo *stock* del debito pubblico.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) rileva come il debito pubblico costituisca una grandezza contabile derivante dalla sommatoria dei fabbisogni di cassa, per cui la certificazione, da parte delle pubbliche amministrazioni debitorie, delle fatture rilasciate dalle imprese, rappresentando un impegno di competenza, non comporta l'incremento del debito pubblico. Invece, se la liquidazione del debito venisse effettuata da una società di scopo costituita dalla Cassa depositi e prestiti, Eurostat potrebbe essere indotta a computare nel debito pubblico le somme liquidate.

Il sottosegretario GIORGETTI, ricollegandosi alle considerazioni svolte in sede di replica nella seduta antimeridiana, ritiene che la sede più opportuna per affrontare la questione sia quella dell'esame della manovra finanziaria recentemente adottata dal Governo, ferma restando la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 01.1.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) ritiene auspicabile introdurre, già in questa sede, eventualmente attraverso un atto d'indirizzo, il principio dell'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di certificare le fatture rilasciate dalle imprese creditrici, per poi verificare, nel momento dell'esame della manovra finanziaria, le concrete modalità di attuazione del principio stesso.

Il senatore CONTI (*PdL*) si associa alle considerazioni sull'opportunità di predisporre un ordine del giorno unanimemente condiviso.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel concordare con la proposta di esaminare un atto di indirizzo, il più possibile condiviso, sul rilevante tema dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ritiene altresì necessario approfondire, in via preliminare, le questioni

sia dello scavalco di esercizio connesso alla certificazione delle fatture sia della riclassificazione contabile da parte di Eurostat.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel ritenere che ci siano le condizioni per giungere all'approvazione di un ordine del giorno condiviso ed impegnativo, chiede l'accantonamento dell'emendamento 01.1, sottolineando, peraltro, che tale proposta non comporta effetti sulla finanza pubblica, proprio per effetto della costituzione di un'apposita società di scopo. Auspica, pertanto, che l'ordine del giorno che verrà predisposto impegni il Governo ad individuare soluzioni che, nel fornire risposta al problema dei pagamenti delle imprese creditrici, siano prive di qualunque effetto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica.

Il presidente BALDASSARRI dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 01.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.4, ricorda che la finalità della proposta consiste nell'includere nel credito d'imposta per la ricerca scientifica anche le spese di investimento maggiormente legate alle attività di impresa.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sull'emendamento 1.10, relativo alla copertura finanziaria del credito d'imposta per la ricerca scientifica, richiamando le forti criticità connesse al funzionamento della clausola di salvaguardia operata nuovamente sui proventi derivanti dalla gara per il digitale terrestre attraverso tagli lineari, rischia, peraltro, di produrre effetti pericolosi sulla gestione del bilancio pubblico.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, viene respinto.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.13, volta a migliorare la copertura finanziaria del credito d'imposta per la ricerca scientifica, garantendo la continuità dell'agevolazione e, di conseguenza, una maggiore sicurezza nella programmazione degli investimenti da parte delle imprese.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.13.

Vengono poi messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.14 a 1.0.2.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 2-*bis* e su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore per la 6^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 2 e 2-*bis* nonché su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dal 2.1 al 2.4.

Il senatore MORANDO (*PD*), in dichiarazione di voto sul proprio emendamento 2.5, rileva in primo luogo come nel decreto-legge siano presenti clausole di copertura finanziaria non conformi alle prescrizioni contenute nella legge di contabilità. In relazione al credito di imposta previsto dall'articolo 2, ravvisa l'esigenza di prevedere un meccanismo di copertura che sia in grado di garantire la certezza delle risorse necessarie all'effettiva fruizione del beneficio. L'emendamento 2.5 intende quindi adeguare, in base a una valutazione prudenziale del coefficiente di realizzazione degli investimenti oggetto dell'agevolazione, la clausola di copertura degli oneri tenendo conto della tempistica con la quale sono destinati a prodursi gli effetti finanziari in termini di cassa. Raccomanda dunque l'accoglimento dell'emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento 2.5 risulta respinto.

In dichiarazione di voto sul proprio emendamento 2.6, il senatore MASCITELLI (*IdV*) ne evidenzia le finalità analoghe a quelle sottese alla precedente proposta 2.5. Ribadisce l'obiettivo di conferire certezza e congruità alle risorse necessarie per finanziarie lo strumento del credito d'imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno. Da un lato occorre considerare che la procedura per l'individuazione e la ripartizione delle risorse risulta particolarmente lunga e complessa e dall'altro emerge la necessità di una maggiore aderenza ai meccanismi previsti in ambito comunitario per l'erogazione delle risorse da utilizzare.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento.

In esito a specifica votazione, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.6.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2-bis.1, contesta in termini generali il reiterato ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto di natura non regolamentare per disciplinare i profili di attuazione di norme di rango primario, in tal modo sottraendo al controllo del Parlamento la valutazione e la verifica delle scelte compiute. Ciò avviene anche con riferimento al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, laddove il comma 2 dell'articolo 2-bis assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di stabilire, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione e le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. Giudica di tutta evidenza come tali scelte non siano di carattere meramente esecutivo ma coinvolgano per contro rilevanti aspetti di merito e di opportunità politica.

Ritiene quindi necessario sottoporre alla valutazione del Parlamento le scelte che il Governo assumerà su tali profili e pertanto l'emendamento 2-bis.1 propone di assegnare natura regolamentare al decreto ministeriale previsto.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento in questione, rilevando che l'uso dello strumento di natura non regolamentare risulta particolarmente improprio nel contesto delineato dal senatore Agostini. Ricorda il precedente – a suo parere di maggiore gravità – della Cassa depositi e prestiti, alla quale sono stati attribuiti compiti di sostegno all'economia. In particolare, anche in tale occasione il Ministro dell'economia si è autoattribuito un potere discrezionale nell'individuare i settori economici e le realtà imprenditoriali oggetto di intervento. In tal modo ribadisce che la Cassa rischia di trasformarsi in un nuovo IRI, finendo per essere uno strumento nelle mani del Ministro dell'economia di volta in volta in carica. Giudica quindi opportuno che le Commissioni riunite, nel decidere il proprio orientamento di voto sull'emendamento 2-bis.1, compiano un'attenta riflessione, con l'obiettivo di salvaguardare i principi di democrazia parlamentare.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), tenuto conto dell'invito formulato dal presidente Baldassarri, chiede una breve sospensione della seduta affinché la maggioranza possa sottoporre ad attenta valutazione il contenuto dell'emendamento 2-bis.1.

Si apre quindi un dibattito incidentale nel quale intervengono il senatore MORANDO (*PD*), ad avviso del quale non è possibile dar corso a richieste di sospensione della seduta una volta che si sia passati alle di-

chiarazioni di voto su un emendamento, poiché si è già in fase di votazione, e il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), che dissente invece dall'interpretazione prospettata.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che le dichiarazioni di voto devono considerarsi come già facenti parte della procedura di votazione. Pertanto, la richiesta di sospensione della seduta non risulta immediatamente procedibile, ma potrà essere presa in considerazione solo dopo che avranno avuto termine le operazioni di voto sull'emendamento 2-*bis*.1.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) motiva il voto contrario sull'emendamento della propria parte politica, ritenendo più che soddisfacenti le assicurazioni fornite dal sottosegretario Giorgetti in merito alle modalità con le quali il Governo renderà operativa la misura prevista dall'articolo 2-*bis*.

Coglie quindi l'occasione per rassegnare una serie di riflessioni, sulle modalità a suo parere più opportune per rendere ottimale l'operatività della Cassa depositi e prestiti nei confronti dei comuni, anche con riferimento alla ventilata ipotesi di prevedere anticipazioni di cassa per far fronte ai pagamenti dovuti. Per quantificare con esattezza l'entità dell'intervento occorrerebbe valutare anche l'importo complessivo dei debiti iscritti a bilancio, non configurandosi in tale caso il rischio di emersione di debiti fuori bilancio.

Viceversa, stante la diversa struttura e anche la differente dinamica del debito sanitario, tali rischi potrebbero sussistere su tale fronte: è chiaro che in tal caso occorrerebbe valutare la responsabilità dei dirigenti che hanno autorizzato le operazioni d'acquisto da cui il debito trae origine.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) dichiara il voto contrario della propria parte politica, pur non disconoscendo la fondatezza delle argomentazioni addotte dal senatore Agostini. Tuttavia, occorre ammettere che il ricorso a un decreto di natura non regolamentare non significa certo sminuire le prerogative e la funzione del Parlamento. Al contrario, la scelta di ricorrere a tale strumento sconta la valutazione – comunemente condivisa – dell'eccessiva lentezza dei processi decisionali del potere politico a fronte della crescente rapidità con la quale si evolve lo scenario economico e di finanza pubblica. Occorre certamente una riflessione di carattere generale su come adeguare i tempi della decisione pubblica alla rapida evoluzione dei mercati. In tal senso non si può certo sostenere che la procedura del «concerto» tra diversi Ministeri, per l'adozione di uno specifico atto, rappresenti una soluzione in tal senso. Inoltre, il possibile ricorso a decreti di natura non regolamentare potrebbe anche avere il vantaggio di non produrre interferenze nel funzionamento dei mercati finanziari, evitando in tal modo un potenziale danno per il Paese.

Interviene quindi in dissenso dal proprio Gruppo il senatore MAZZA-TORTA (*LNP*), il quale motiva il proprio voto di astensione sull'emenda-

mento 2-bis.1, pur giudicando meritevole di attenta riflessione la questione in esso contenuta.

L'emendamento 2-bis.1, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore MORANDO (PD), terminata la votazione dell'emendamento 2-bis.1, dichiara, a nome della propria parte politica, la condivisione rispetto alla richiesta di sospensione della seduta avanzata in precedenza dal senatore Pichetto Fratin.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento delle Commissioni riunite, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,55.

In esito a specifiche e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2-bis.2, 2-bis.3 (al quale il senatore MORANDO (PD) aggiunge la propria firma) e 2-bis.0.1.

La senatrice GHEDINI (PD) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2-bis.0.2 e 2-bis.0.5, i quali rispondono all'obiettivo di favorire l'imprenditoria femminile e quella giovanile, riproponendo strumenti di sostegno già adottati in passato. Sottolinea che tali proposte intendono garantire la tempestività e la certezza delle risorse per gli incentivi fiscali legati agli investimenti oggetto dell'intervento. Essi si ispirano, in particolare, a una logica selettiva che individua nell'incremento dell'occupazione femminile uno dei possibili fattori di promozione dello sviluppo e della produttività. Analoga finalità di sostegno all'occupazione giovanile è perseguita dall'emendamento 2-bis.0.5.

Posti separatamente in votazione risultano quindi respinti gli emendamenti dal 2-bis.0.2 al 2-bis.0.6.

Il senatore MORANDO (PD) raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento 2-bis.0.7, che introduce un prelievo fiscale sul valore della leva finanziaria delle banche, con una graduazione crescente rispetto al suo importo. Prevede, inoltre, che le risorse derivanti dal predetto prelievo siano destinate alla progressiva riduzione dell'IRAP in favore delle imprese che presentino maggiore impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

A suo parere uno degli insegnamenti che si possono trarre dalla crisi economica consiste nella corretta valutazione del rischio di insolvenza per le banche di dimensioni sistemiche, anche se esse sono state definite troppo grandi per fallire. Tuttavia, proprio la necessità di evitare ricadute sul sistema economico e finanziario ha costretto i governi nazionali a porre in essere interventi di salvataggio, con la trasformazione di debito privato in debito pubblico. A suo parere il crescente peso assunto dagli istituti di credito con rilevanza sistemica è da correlare alla crescita della

leva finanziaria oltre i livelli prudenziali, tant'è che adesso si sta tentando di riequilibrare il rapporto con il patrimonio di base attraverso l'introduzione di coefficienti più severi di capitalizzazione. Pertanto, nell'emendamento si individuano alcuni valori che definiscono il limite prudenziale del rapporto tra il totale dell'attivo e il patrimonio di base, applicando l'imposta sulla quota che eccede tali importi. Si tratta quindi, nella sostanza, di una vera e propria assicurazione contro il rischio di insolvenza degli istituti di credito che fanno un eccessivo ricorso alla leva finanziaria, dal momento che essi, al contrario, sono incentivati a ridurre tale indicatore per ovvie ragioni di risparmio fiscale.

Coglie quindi l'occasione per richiamare le considerazioni più volte espresse dal Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, riguardo alla necessità di risolvere il conflitto di interessi in capo alle banche per quanto riguarda la presenza di tassi di rendimento diversificati tra investitori istituzionali e clienti in sede di remunerazione offerta per i capitali investiti nell'acquisto delle obbligazioni emesse dalle stesse banche. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Governatore della Banca d'Italia, ritiene siano quindi maturi i tempi per un intervento regolatorio su tale fronte.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dal 2-bis.0.7 fino al 2-bis.0.19.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 e su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore per la 6^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3 nonché su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 3.1 al 3.0.2.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore per la 6^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 nonché su quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 4.1.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.2, rilevando come il Governo, con l'articolo 4, stia procedendo a un'autentica riforma del codice degli appalti pubblici, a partire dal nuovo innalzamento della soglia di valore al di sotto della quale è consentito il ricorso alla procedura negoziata.

Peraltro, lo stesso Esecutivo, fin dal suo insediamento, ha provveduto a una serie di successivi aumenti delle soglie rilevanti per escludere il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica. Le rilevazioni statistiche compiute indicano tuttavia come a tali misure non si possano ascrivere effetti di riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Inoltre, occorre considerare che sul numero complessivo delle opere realizzate incide anche la diminuzione delle spese in conto capitale.

Sulla scorta dei dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici circa il 97 per cento degli appalti presenta un valore inferiore al milione di euro. Pertanto, la misura governativa sull'incremento della soglia comporterebbe di fatto l'elusione dei principi e delle garanzie dell'evidenza pubblica per la quasi totalità degli appalti. Ritiene quindi che si tratterebbe di una conseguenza estremamente grave in termini di trasparenza nella scelta dei contraenti e di indebolimento delle logiche concorrenziali che dovrebbero spingere le imprese a una competizione virtuosa. Si rischia, al contrario, di creare legami di tipo clientelare tra le imprese e le amministrazioni locali e di indebolire la capacità delle imprese di operare in contesti più ampi di mercato attraverso l'innovazione dei processi produttivi.

Le Commissioni riunite respingono quindi, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti dal 4.2 al 4.37.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41. Evidenzia che, in base alle valutazioni della Confindustria e dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, non si registrano soddisfacenti miglioramenti sul fronte dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche in connessione con la scelta di aumentare le soglie di riferimento per il ricorso alle procedure negoziate. Gli emendamenti in questione intendono migliorare le condizioni di trasparenza nell'affidamento degli appalti, prevedendo una serie di misure di immediato impatto, come la tracciabilità dei flussi finanziari correlati alle commesse pubbliche, l'attribuzione ai prefetti del potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione di lavori pubblici, la promozione di condizioni di maggiore trasparenza nella gestione della protezione civile (tenuto conto dell'elevato numero di ordinanze urgenti emesse dalla Presidenza del consiglio sin dall'inizio della legislatura) e l'introduzione dell'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato per tutte le movimentazioni finanziarie relative a un appalto pubblico.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 4.38 al 4.48.

Il senatore MORANDO (*PD*), in sede di dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 4.49, coglie l'occasione per soffermarsi sul comma 19 dell'articolo 4, a tenore del quale i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS s.p.a. possono essere considerati quali contributi in conto impianti, a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010. Occorre a suo parere introdurre una clausola di neutralità fiscale in favore dell'ANAS, in considerazione del fatto che la nuova qualificazione di tali contributi sarebbe foriera di maggiori oneri fiscali.

In esito a separate votazioni sono respinti gli emendamenti dal 4.49 al 4.0.1.

Il senatore MERCATALI (*PD*) interviene, per dichiarazione di voto, sull'emendamento 4.0.2, rilevando che la proposta prevede la riduzione delle spese di funzionamento di ciascun ministero, per finanziare interventi per lo sviluppo delle infrastrutture, con particolare riferimento alla dotazione di porti, aeroporti e ferrovie, al fine di colmare il ritardo nella dotazione logistica che caratterizza da molti anni il nostro Paese rispetto ai più avanzati *standard* europei.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 4.0.2.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira l'emendamento 4.0.3.

I RELATORI formulano parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5, nonché su quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime pareri conformi a quelli dei Relatori.

Il senatore MERCATALI (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5, sottolineando che il tentativo di riproporre il cosiddetto «piano casa» rischia di ingenerare un enorme contenzioso, qualora esso venga calato dall'alto, anziché essere il prodotto di una concertazione tra il Governo, da un lato, e le autonomie territoriali dall'altro.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, viene respinto.

Con successive e separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti da 5.2 a 5.12.

Sull'emendamento 5.13, interviene il senatore MASCITELLI (*IdV*), rilevando che l'istituto del silenzio assenso applicato all'edilizia privata può comportare effetti devastanti sugli assetti urbanistici dei comuni italiani. Pertanto, il complesso delle proposte emendative all'articolo 5 presentate dall'Italia dei Valori è volto ad escludere l'applicazione del silenzio assenso nel caso di immobili già condonati oppure se sussistano situazioni di deroga rispetto alle previsioni contenute nei piani urbanistici. Con particolare riferimento, poi, all'emendamento 5.13, esso mira a limitare a diciotto mesi l'efficacia delle leggi statali recanti vincoli alle normative regionali, riprendendo uno dei contenuti dell'intesa sul primo «piano casa» intercorsa fra il Governo e le Regioni nell'aprile 2009.

L'emendamento 5.13, messo in votazione, viene respinto.

Successivamente, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 5.14 a 5.0.1.

I RELATORI formulano parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché su quelli volti a inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli dei Relatori.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 6.1 a 6.4.

Il senatore GIARETTA GIARETTA (*PD*) dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento 6.5, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2791/25/5 e 6.

L'ordine del giorno suddetto viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

In seguito, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti da 6.6 a 6.23.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.24, si sofferma sul comma 3 dell'articolo 6, ove si prevede l'affidamento ad autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia del compito di svolgere un monitoraggio sulla misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione. Al riguardo, rileva che il recepimento delle misure legislative derivanti dal monitoraggio, auspicabilmente in coordinamento con la normativa sulla contabilità pubblica, potrebbe favorire l'alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sul sistema imprenditoriale, che, peraltro, secondo un recente studio

della Banca mondiale, risultano essere molto elevati in Italia, anche in confronto a Paesi, come la Francia, caratterizzati da una tradizione normativa non certo permissiva.

L'emendamento 6.24, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene sull'emendamento 6.25, rammentando che esso prevede l'obbligo, per i professionisti iscritti in ordini o collegi, di sottoscrivere una valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale nei confronti di terzi. Nel sottolineare che tale proposta risulta priva di oneri finanziari, ne evidenzia, poi, la funzionalità, ai fini di una maggiore efficienza del sistema delle libere professioni.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.25, sottolineando come l'obbligo per i professionisti di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile appaia coerente con i principi di una società liberale.

L'emendamento 6.25, messo ai voti, viene respinto.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti da 6.26 a 6.0.5.

I RELATORI formulano, poi, pareri contrari sugli emendamenti relativi all'articolo 7, nonché su quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo il medesimo articolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli dei Relatori.

Viene messo ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 7.2, di cui è primo firmatario, ricorda che la proposta allunga i termini della sospensiva degli atti esecutivi, al fine di affermare il principio di obbligatorietà degli adempimenti fiscali, prevedendo contestualmente un'attenuazione degli aspetti eccessivamente intrusivi e vessatori nei confronti dei contribuenti.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 7.2.

Con successive e distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 7.3 a 7.20.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo sull'emendamento 7.21, riconosce che alcune previsioni contenute nell'articolo 7 nel decreto in esame sono finalizzate ad attenuare aspetti eccessivamente vessatori con-

tenuti nella previgente normativa sulla riscossione. Ricorda, tuttavia, che le misure sulla riscossione recate nel decreto-legge n. 78 del 2010 dovrebbero produrre, secondo la relazione tecnica, un gettito erariale molto significativo, pari a 1,5 miliardi di euro. Domanda, pertanto, al rappresentante del Governo, se l'Esecutivo sia in grado di escludere che, dalle modifiche contenute nel provvedimento in esame, derivi una diminuzione delle previsioni di entrata stimate nella relazione tecnica al decreto-legge n. 78 del 2010.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), nell'associarsi alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Morando, evidenzia le difficoltà che deriveranno agli enti locali dall'allentamento dell'attività di riscossione, nonché le ambiguità presenti nel dibattito sulla riscossione delle entrate comunali, lamentando, sul punto, l'assenza di una proposta di riforma complessiva dell'intera materia.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna all'Ufficio di segreteria delle Commissioni riunite una nota di chiarimenti del Dipartimento delle finanze sulle questioni testé sollevate.

Dopo aver respinto l'emendamento 7.21, le Commissioni riunite, con separate votazioni, rigettano anche gli emendamenti da 7.22 a 7.33.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene, per dichiarazione di voto, sull'emendamento 7.34, e, ricollegandosi alle proposte 7.4 e 7.5, si sofferma sulle problematiche connesse alle modalità di calcolo dell'aggio spettante all'agente della riscossione.

L'emendamento 7.34, messo in votazione, viene respinto.

Successivamente, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti da 7.35 a 7.55.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 7.56, evidenzia come la scelta del Governo di trasferire ai comuni, dal 1° gennaio del prossimo anno, le funzioni di riscossione dei relativi tributi, comporterà una serie di conseguenze negative in termini di appesantimenti burocratici ed inefficacia dell'attività di riscossione, con il rischio concreto che venga infine introdotto un condono fiscale a sanatoria delle situazioni pendenti.

L'emendamento 7.56, messo in votazione, viene respinto.

Sono quindi messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 7.57 a 7.66.

La senatrice LEDDI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.67, dichiarando il voto favorevole su tale proposta, volta a permettere variazioni compensative tra le tipologie di spesa delle diverse camere di commercio.

Dopo aver respinto l'emendamento 7.67, le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti da 7.68 a 7.0.18.

Vengono poi messi in votazione e respinti gli emendamenti da 7.0.19, a cui la senatrice GRANAIOLA (*PD*) ha aggiunto la propria firma, a 7.0.24.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'emendamento 01.1, precedentemente accantonato, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2791/24/5 e 6.

L'ordine del giorno suddetto – corretto a seguito del recepimento di una proposta del senatore FLERES (*PdL*) con la quale si introducono, dopo le parole «le imprese artigiane», le seguenti: «le Onlus» – viene accolto dal rappresentante del GOVERNO e, posto ai voti, approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta notturna delle ore 20,30 è posticipata alle ore 21.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

G/2791/24/5 e 6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia,

allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326

impegna il Governo

a definire i termini di un intervento che, senza determinare le condizioni per la riclassificazione in aumento del debito pubblico, utilizzi Cassa Depositi e Prestiti – anche attraverso società veicolo, costituite senza garanzia di ultima istanza della Stato – per consentire l'acquisizione di crediti delle imprese interessate dai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Allo scopo di consentire alle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'intervento sopra richiamato, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le ONLUS e le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, potranno richiedere alle amministrazioni pubbli-

che la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato.

Dovrà essere un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi previsti.

G/2791/25/5 e 6

GIARETTA, AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, Marco FILIPPI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2791 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, considerato che:

gli oneri burocratici a carico delle imprese derivanti dall'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari possono comportare un aggravio economico talvolta rilevante;

tale onere – come dimostrano numerose rilevazioni sul campo e gli studi effettuati da centri di ricerca e da associazioni di categoria – è un notevole fattore di indebolimento della competitività delle imprese ed un ostacolo alla attrattività degli investimenti esteri;

l'onere burocratico per molte imprese, e particolarmente per le microimprese, assume un peso ancora maggiore degli oneri fiscali;

il Governo ha avviato diversi tavoli di lavoro per addivenire ad un alleggerimento degli oneri burocratici sulle imprese, individuando in 23 miliardi di euro a carico delle imprese l'onere burocratico per le otto aree di attività a maggiore impatto burocratico;

è opportuno prevedere meccanismi di valutazione preventiva dei costi burocratici indotti da nuove disposizioni e meccanismi di disincentivazione di un eccesso normativo in questo campo;

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento l'introduzione di apposita normativa che introduca un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese in conseguenza di nuovi oneri burocratici previsti dalla legislazione, previo obbligo di quantificazione di detti oneri.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 luglio 2011

Sottocommissione per i pareri**161^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BATTAGLIA*La seduta inizia alle ore 16,45.*

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 5.100 della senatrice Allegrini, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (n. 376)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Commissione concorda.

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Pareri non ostativi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

La Commissione conviene.

(2281-B) Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17.

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, rinvia alla relazione svolta nella seduta del 23 giugno, in occasione della valutazione dei presupposti

costituzionali, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti.

Si apre il dibattito.

La senatrice ADAMO (*PD*) conferma i rilievi già mossi sulla eterogeneità delle disposizioni, che hanno in comune solo la dichiarata, ma non dimostrata, finalità di concorrere allo sviluppo economico. In particolare, rileva la carenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza per l'articolo 9, che istituisce una fondazione per il merito di natura privatistica, e per l'articolo 10, che interviene in materia di carta di identità telematica. Analoghe considerazioni riguardano le disposizioni coincidenti con il disegno di legge sulla semplificazione (Atto Senato 2243-*bis*).

Nel merito, osserva che alcune norme sono inefficaci ai fini dello sviluppo economico; altre determinano una lesione della normativa europea sugli aiuti di Stato, come rilevato anche dalla Commissione politiche dell'Unione europea a proposito degli sgravi fiscali previsti per gli investimenti in ricerca da parte delle imprese, che inoltre, essendo basati sul differenziale rispetto agli investimenti effettuati nell'esercizio precedente, potrebbero determinare inopportune disparità di trattamento.

Dopo aver ricordato le censure della Corte costituzionale sulla proroga automatica del vincolo di esproprio, si sofferma ancora sull'articolo 9. In proposito, giudica grave la sottrazione di risorse ai trasferimenti per le Regioni e alle Università e la loro assegnazione a un ente privato che deciderà – senza neppure il concorso delle stesse regioni – criteri e forme per l'attribuzione di borse di studio. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, viola il diritto individuale allo studio sancito costituzionalmente. Un ulteriore motivo di confusione risiede, infine, nella previsione di una disciplina che sarà definita sia dalla fondazione stessa sia dal Ministero.

Si passa alla votazione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Sottolinea la disomogeneità del provvedimento e la carenza dei requisiti di necessità e urgenza per alcune disposizioni. Altre appaiono in contrasto con la tutela della concorrenza nei mercati e con il principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Inoltre, l'annunciata questione di fiducia impedisce al Parlamento di svolgere un dibattito approfondito e di valutare autonomamente le possibili correzioni al testo del decreto-legge.

Il senatore PARDI (*IdV*), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori, sottolinea le conseguenze negative che alcune delle disposizioni in esame potranno determinare per il patrimonio delle città e per il paesaggio storico. Infatti, il federalismo demaniale induce

le amministrazioni locali a una serie di interventi edilizi e urbanistici che rispondono a interessi solo locali, con inevitabili difficoltà nella salvaguardia dei beni di interesse generale. Tra l'altro, la riduzione della durata dei vincoli urbanistici, in un'epoca caratterizzata dalla crescita veloce e disordinata delle città, rischia di compromettere la tutela degli elementi architettonici più validi e di dare luogo a uno sviluppo edilizio eccessivo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore sia sul disegno di legge sia sugli emendamenti.

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, propone di trasmettere all'Assemblea un parere non ostativo, per quanto di competenza, sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2243-bis) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e dell'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire il dibattito svolto in sede di esame del disegno di legge n. 2243, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli di quel disegno di legge stralciati e confluiti nell'Atto Senato 2243-bis in esame, come pure i pareri già dati dalle altre Commissioni, anche all'Assemblea. Inoltre, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali, nuovi emendamenti alle ore 12 di martedì 12 luglio.

La Commissione conviene.

Il relatore PASTORE (*PdL*) rinvia all'esposizione degli articoli compiuta nell'esame del disegno di legge n. 2243 e sottolinea la necessità di tenere conto anche delle disposizioni confluite nel decreto-legge n. 70 (sviluppo).

Il sottosegretario AUGELLO ricorda che il contenuto degli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 24 e 34 del disegno di legge n. 2243-*bis* risulta inserito nel decreto-legge n. 70 del 2011 o in altri provvedimenti legislativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(26) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(624) BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(976) CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(2048) PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2049) FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(2063) CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero

(2303) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

– e petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, precisando che sono state preannunciate ulteriori iniziative, che saranno esaminate congiuntamente quando assegnate.

Il disegno di legge n. 26, d'iniziativa dei senatori Peterlini e Pinzger, prevede l'inversione per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, nel senso che sarebbero iscritti solo coloro che ne fanno esplicita richiesta.

Il disegno di legge n. 624, d'iniziativa dei senatori Berselli e Balboni, sopprime il voto per corrispondenza e prevede che le operazioni di voto si svolgano in apposite sezioni elettorali costituite presso i Paesi di residenza dei cittadini italiani.

Il disegno di legge n. 976, d'iniziativa del senatore Caselli e di altri senatori, dispone in senso analogo, con il superamento del voto per corrispondenza e la disciplina delle procedure di voto in sezioni elettorali locali.

Il disegno di legge n. 2048, d'iniziativa del senatore Pastore e di altri senatori, propone l'inversione dell'opzione per partecipare alle operazioni di voto in apposite sezioni costituite nei Paesi di residenza. Inoltre, dispone la soppressione degli elenchi dei cittadini italiani residenti istituiti presso i consolati e dell'obbligo della residenza all'estero per partecipare

alle elezioni nella circoscrizione Estero. Infine, prevede l'abolizione del voto di preferenza.

Il disegno di legge n. 2049, d'iniziativa del senatore Firrarello, analogamente ad altre proposte, sopprime il voto per corrispondenza e stabilisce che le operazioni di voto si svolgano nelle sezioni elettorali locali.

Il disegno di legge n. 2063, d'iniziativa del senatore Caselli, propone fra l'altro che il materiale elettorale sia stampato a cura del Ministero degli esteri e non da parte di tipografie dislocate nei Paesi di residenza dei cittadini italiani all'estero.

Il disegno di legge n. 2303, d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori, mantiene il voto per corrispondenza e introduce alcune misure per rendere più certe e trasparenti le procedure elettorali. In particolare, dispone un aggiornamento anagrafico delle liste elettorali in base all'espressa volontà dei cittadini di esercitare il diritto di voto. Inoltre, stabilisce che possono partecipare solo coloro che risultino residenti all'estero da almeno cinque anni: il modulo di registrazione dovrebbe essere convalidato e recare l'indicazione del passaporto del cittadino italiano residente all'estero. Lo scrutinio dei voti sarebbe fatto in Italia, ma decentrato presso quattro Corti d'appello corrispondenti alle diverse aree territoriali del Paese.

Il PRESIDENTE invita il relatore a verificare la disponibilità dei Gruppi parlamentari alla costituzione di un comitato ristretto con lo scopo di definire un testo unificato condiviso.

Il relatore MALAN (*PdL*) assicura il suo impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2011) 290 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra la proposta, che modifica il regolamento n. 539/2001, che ha istituito gli elenchi dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e quelli i cui cittadini, invece, sono esenti da tale obbligo (elenco positivo). Tra l'altro, la proposta introduce una clausola di salvaguardia che consente di sospendere in via temporanea l'esenzione dal visto nel caso di situazione di emergenza e modifica alcune disposizioni in vista di una piena armonizzazione della politica comune dei visti.

Osserva che la proposta soddisfa i criteri di sussidiarietà e proporzionalità, e pertanto propone di pronunciarsi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi

Riunione n. 3

Relatori: BIANCO (PD) e PASTORE (PdL)

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,50.

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(Esame di una bozza di lavoro provvisoria predisposta dai relatori per la proposizione di nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2259)

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 5 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 13,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITA-
RIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 372*

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mariastella Gelmini.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

La senatrice SOLIANI (*PD*) interviene nel dibattito giudicando insufficienti le disposizioni recate dal decreto-legge in esame ai fini del rilancio dell'economia, poiché gli interventi in esso contenuti hanno carattere marginale ed insufficiente ad avviare una ripresa virtuosa. In tale contesto l'istituzione della Fondazione per il merito, di cui all'articolo 9, appare estemporanea e rende ancora più pletorico il complesso dei sistemi di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Insufficienti sono, inoltre, le risorse finanziarie stanziare per garantire il diritto allo studio dei meritevoli. La programmazione scolastica a cui fa riferimento il provvedimento in esame risulta slegata da ogni logica di previsione e questa circostanza è aggravata dalla imminente manovra finanziaria con cui il Governo, in un clima di crescente incertezza, mette definitivamente in crisi un sistema scolastico già traballante.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) rileva preliminarmente che le finalità della Fondazione per il merito appaiono confuse poiché non distinguono l'incentivazione del merito scolastico, a prescindere dalle disponibilità finanziarie, dalla sovvenzione per il completamento degli studi, diritto che deve essere garantito a tutti gli studenti in difficoltà economiche. La Fondazione rappresenta quindi la negazione del merito e non uno strumento per la realizzazione del cosiddetto «ascensore sociale». Dopo aver fatto presente che l'inemendabilità di fatto del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati rende sostanzialmente inutile qualsiasi contributo costruttivo, sottolinea che il combinato disposto del decreto-legge in esame e della manovra finanziaria attualmente al vaglio del Quirinale non consentirà di valutare gli effetti della sperimentazione del credito di imposta per il finanziamento della ricerca di cui all'articolo 1. Si sofferma poi sulla programmazione del numero di studenti per classe nel prossimo anno scolastico, sull'accorpamento degli istituti comprensivi, a cui faranno riferimento in taluni casi più di mille studenti, e sull'assenza dei provvedimenti di stabilizzazione dei docenti precari più volte promessi dal Governo. Conclude infine facendo presente che la manovra finanziaria del Governo colpirà ancora una volta il mondo della scuola nelle persone degli studenti, degli insegnanti e dei presidi.

Il senatore VITA (*PD*) sottolinea gli aspetti del provvedimento che suscitano maggiore perplessità, nonostante che il Governo abbia già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul testo modificato

dalla Camera dei deputati. Paventa quindi le potenziali distorsioni derivanti dalle modifiche alla disciplina del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la possibile svendita di beni appartenenti al demanio statale secondo una malintesa concezione di federalismo demaniale. Per quanto riguarda poi l'articolo 9, in materia di scuola e merito, sussiste il legittimo sospetto che, analogamente a quanto avvenuto in passato, questa normativa venga modificata ancor prima di essere effettivamente applicata. Manifesta infine dubbi sulla sostenibilità finanziaria del meccanismo del credito di imposta per la ricerca di cui all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), relatore, ritiene che l'opposizione abbia un'ostilità preconcepita rispetto a qualsiasi intervento normativo sul sistema scolastico ed un pregiudizio ideologico per l'incentivazione della ricerca realizzata in sinergia con il settore privato. Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) illustra i contenuti di una proposta di parere contrario pubblicata in allegato al presente resoconto.

In considerazione dell'imminente inizio delle procedure informative all'ordine del giorno, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2791.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attuazione delle politiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Ha la parola il ministro Mariastella GELMINI, che riferisce sull'attuazione delle politiche del suo Dicastero facendo presente che la legge 8 ottobre 2010 n. 170 ha identificato la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi specifici di apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni e gli studenti possano raggiungere il successo formativo. Tale legge ha riconosciuto una particolare forma di tutela del diritto allo studio degli alunni affetti da DSA, centrata su una didattica individualizzata e personalizzata, sulla individuazione di strumenti compensativi, sulla attivazione di misure dispensative e sulla previsione di adeguate forme di verifica e valutazione. Il 26 maggio 2011, con nota circolare del Ministero indirizzata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i dirigenti scolastici sono stati invitati a ritenere valide, ai fini degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da adottare anche nello svolgimento degli esami di Stato, le diagnosi o le certificazioni di DSA rilasciate da specialisti o strutture accreditate anteriormente al 2 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 170, e comunque in tempi utili per l'attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate. La citata legge n. 170 del 2010 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce dei DSA. Prevede altresì un decreto ministeriale per individuare le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, le forme di verifica e di valutazione del rendimento degli alunni e degli studenti. In attuazione della legge n. 170 e al fine di predisporre i suddetti provvedimenti, è stato istituito con decreto ministeriale n. 144 del 17 dicembre 2010 il previsto Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza in materia di disturbi specifici di apprendimento. Si tratta, in particolare, sia di esperti dell'Amministrazione, che del mondo clinico-scientifico, scolastico e universitario. Il Comitato ha lavorato per la definizione del testo dei due decreti ministeriali sopra citati (sia per le attività di identificazione precoce dei DSA che per quelle per il diritto allo studio degli studenti con DSA). Il Comitato ha licenziato in questi giorni il testo delle linee guida che sono state trasmesse al Ministero della salute per il prescritto concerto. Il Comitato licenzierà il prossimo 12 luglio lo schema di decreto, contenente in allegato le linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA. Le istituzioni scolastiche dovranno adottare modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. Con specifico riguardo alla possibilità di usufruire dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera, si è ritenuto di inserire norme specifiche in materia nell'emanando decreto ministeriale, che consentiranno dal prossimo anno

scolastico due modalità di fruizione dall'esonero. La prima consiste nell'esonero dalle sole prove scritte di lingua straniera. In tal caso, lo studente potrà essere valutato per la sola esposizione orale, anche in sede di esame di Stato, conseguendo un diploma di licenza media che consenta l'iscrizione a pieno titolo alla scuola secondaria di secondo grado o un diploma di maturità che consenta l'iscrizione a pieno titolo all'università. La seconda modalità consiste nell'esonero totale dall'insegnamento della lingua straniera. Tale possibilità residuale verrà concessa solo in presenza di una grave forma di DSA, associata ad altra disabilità appositamente certificata. Per rendere operativi tali previsioni è stato firmato in questi giorni un accordo con la Conferenza nazionale permanente dei presidi di Scienze della formazione (cui afferiscono 32 facoltà universitarie su tutto il territorio nazionale) per l'istituzione di un corso di perfezionamento o *master* in didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici d'apprendimento. Nell'ambito di tale accordo quadro, gli uffici scolastici regionali potranno stipulare apposite convenzioni con le facoltà di Scienze della formazione, per l'attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o *master* rivolti a dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La definizione entro la metà di luglio del decreto ministeriale e delle linee guida per il diritto allo studio, consentirà al Ministero di poter fornire le opportune istruzioni alle istituzioni scolastiche in tempi congrui per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Con riferimento alle pronunce giurisdizionali relative all'inquadramento dei docenti precari titolari di tre contratti consecutivi, fa presente che alla luce dei contrasti giurisprudenziali sorti in merito alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nell'ambito del sistema scolastico, l'articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011 aggiunge espressamente tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, anche i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ausiliario-tecnico-amministrativo, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Inoltre, proprio al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e al fine di conferire il maggior grado possibile di certezza nella programmazione degli organici della scuola, la stessa norma prevede l'adozione di un piano triennale straordinario di immissioni in ruolo di personale docente e di personale ATA. La stabilizzazione potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di stabilità di bilancio dello Stato. Il fenomeno del precariato va affrontato tenendo conto della specificità della scuola, nell'ambito della quale va in ogni caso assicurata la presenza di docenti in caso di assenza dei docenti titolari. Inoltre, sempre per quanto attiene il precariato della scuola, si sottolinea che, per far fronte alla situazione dei docenti annuali precari perdenti posto sono state prorogate, sempre con il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, anche per l'anno scolastico 2011-2012, le misure legislative a favore dei succitati docenti (precedenza assoluta in tutte le nomine, ricono-

scimento del punteggio intero, automatismo della liquidazione dell'indennità di disoccupazione, laddove dovuta, da parte dell'INPS, priorità nella assegnazione dei progetti avviati a seguito di convenzioni con le Regioni).

Con riferimento alle dotazioni organiche dei docenti per l'anno scolastico 2011-2012 ed ai criteri per la formazione delle classi, prosegue il Ministro ricordando che con l'anno scolastico 2011-2012 si conclude la razionalizzazione del sistema scolastico e la riforma degli ordinamenti che ha avuto avvio con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con i relativi provvedimenti attuativi. Si tratta di un complesso di provvedimenti di straordinaria importanza in quanto nel loro insieme realizzano una vera e propria riforma di sistema che, a regime, consentirà di riqualificare l'offerta formativa secondo criteri e soluzioni di qualità.

Giova precisare che l'intervento di riordino e di riassetto del sistema scolastico, nonché, in particolare, la riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo, in particolare, risponde ad una esigenza diffusa e fortemente avvertita da alcuni decenni, come provano i numerosi tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di Governi precedenti. L'articolo 64 citato ha introdotto, come elemento nuovo e qualificante, la valorizzazione del merito avendo previsto la messa a disposizione della scuola del 30 per cento delle risorse risparmiate vale a dire: 410 milioni per il 2010, 664 milioni per il 2011 e 957 milioni a regime (dal 2012 in poi). In particolar modo, la destinazione di tali risorse alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010 è già stata realizzata sotto un duplice profilo: la possibilità che il Ministero ha avuto di compensare il blocco delle progressioni economiche del personale della scuola per il triennio 2011, 2012 e 2013, previsto dall'articolo 9 della legge n. 122 del 2010. A normativa vigente, infatti, gli incrementi stipendiali per il personale della scuola sono l'unico meccanismo di progressione stipendiale prevista per gli insegnanti. Con il decreto del 29 marzo 2011 sono stati attivati due progetti di sperimentazione, uno annuale, per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola (progetto, denominato «Valorizza» che ha coinvolto 33 scuole nelle province di Napoli e delle regioni Piemonte e Lombardia) ed un altro triennale relativo alle modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole (progetto denominato «VSQ»).

Per quanto riguarda specificamente le dotazioni organiche dell'anno scolastico 2011-2012, è necessario premettere che, come è noto, le dotazioni organiche a livello nazionale e la ripartizione a livello regionale sono fissate con decreto interministeriale, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 64 citato. I due decreti ministeriali (rispettivamente uno per il personale docente e uno per il personale ATA) sono stati già firmati e visti dalla Ragioneria Generale dello Stato. I criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche, come per gli anni scorsi, sono l'entità della popolazione scolastica, la presenza di alunni portatori di *handicap* e di alunni di cittadinanza non italiana, le caratteristiche geomorfolo-

giche dei territori interessati, le condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà, la distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo scuola (tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di primo grado), la presenza dei plessi e delle sezioni staccate. Gli organici sono stati altresì determinati tenendo conto dei nuovi quadri orario previsti dai regolamenti sia per il primo che per il secondo ciclo, per il quale la riforma si applica solo alle classi prime e seconde. Pertanto, grazie all'azione sinergica e razionalizzatrice delle tre linee del Piano programmatico (riforma degli ordinamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, quello per ridefinizione del rapporto alunni/docente, in avvicinamento agli *standard* europei, nonché quello della riorganizzazione dell'offerta formativa sul territorio), a fronte della riduzione complessiva dell'organico docenti prevista dai saldi finanziari dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 19.700 posti per l'anno scolastico 2011-2012, come ultimo anno del triennio interessato alla razionalizzazione, anche per il prossimo anno scolastico siamo riusciti a non avere alcuna ripercussione sul funzionamento delle scuole e sulla qualità e quantità del servizio scolastico offerto. Le classi a tempo pieno, che nell'anno scolastico 2007-2008 erano pari a 33.224 (circa il 24,15 per cento del totale delle classi) e che sono aumentate negli anni successivi, passando nell'anno scolastico 2008/2009 a 34.317 (pari al 25,03 per cento del totale), nell'anno scolastico 2009/2010 a 36.493 (pari al 26,95 per cento del totale), nell'anno scolastico 2010/2011 a 37.407 (pari al 27,95 per cento del totale), aumenteranno ancora nell'anno scolastico 2011/12 a 38.120 (pari al 28,93 per cento del totale delle classi). Un altro esempio è relativo alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Al riguardo, nessuna riduzione ha riguardato né riguarderà i posti di sostegno che, anzi, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, sono aumentati nell'anno scolastico 2010-2011 di ben 4.400 unità (portando l'organico di fatto da circa 90.000 docenti a 94.400 docenti). Per l'anno scolastico 2011-2012, è stato confermato interamente anche l'organico di diritto dei docenti di sostegno agli alunni disabili oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi tre anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Del resto anche la recente manovra approvata dal Consiglio dei Ministri del 30 giugno ultimo scorso non ha determinato alcun taglio alle dotazioni organiche dei docenti di sostegno, confermando anzi l'organico dell'anno scolastico 2010/2011, fatto salva la possibilità di deroga necessaria per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. Ha previsto, inoltre, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione. Infine, per quanto riguarda il riparto tra Regioni dell'organico, si

segnala che è in corso un confronto con la struttura tecnica della Conferenza unificata per definire criteri condivisi di riparto dell'organico fra le Regioni. Tale struttura tecnica, proprio di recente, ha proposto dei nuovi criteri di riparto, che sono oggetto di valutazione e la cui efficacia, quindi, non potrà che decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, tenuto conto dello stato attuale delle procedure e dell'esigenza di complesse modifiche al software del sistema informativo del Ministero. Per quanto riguarda, invece, la dotazione organica dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2011/2012, non vi sarà un numero cospicuo di immissioni in ruolo perché con le immissioni del corrente anno scolastico sono state quasi del tutto esaurite le relative graduatorie. Per questa ragione, nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso ordinario a 2.386 posti di dirigenti scolastici. E' fondato prevedere, pertanto, che da settembre si avvierà la relativa procedura concorsuale, che presenta aspetti innovativi rispetto al passato con l'introduzione di una prova pre-selettiva, cui potranno partecipare tutti coloro che hanno il requisito dei cinque anni di docente di ruolo. In tal modo, si supera la vecchia logica di valutare esclusivamente l'anzianità di servizio, dando quindi la possibilità anche ai giovani docenti di partecipare al concorso.

Per quanto riguarda i criteri per la formazione delle classi, sottolinea che i criteri adottati per il prossimo anno scolastico sono esattamente quelli già adottati nell'anno scolastico in corso; sono, cioè, quelli espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, rispetto ai quali il decreto interministeriale sulle dotazioni organiche si limita alle necessarie contestualizzazioni tenuto conto del numero degli alunni iscritti e delle situazioni specifiche del territorio. In ogni caso, è in corso un monitoraggio da parte degli uffici scolastici regionali per verificare eventuali limitati scostamenti da tali criteri ed intervenire prima dell'avvio delle lezioni con sdoppiamenti di classe, tenuto conto anche delle specifiche situazioni edilizie dei vari contesti.

Con riferimento al recente svolgimento delle prove INVALSI, il 20 giugno 2011 si è svolta, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la prova nazionale predisposta dall'INVALSI. Hanno partecipato alla prova oltre 593.000 studenti, circa 29.000 classi, circa 6.000 scuole tra statali e paritarie. Va subito precisato, con estrema chiarezza, che i fascicoli contenenti le prove, così come la griglia di correzione per l'individuazione delle risposte corrette e per l'attribuzione del punteggio non contenevano alcun errore, per cui l'esame di Stato si è concluso regolarmente ed è valido a tutti gli effetti di legge. L'unico profilo di criticità, che ha destato un clamore eccessivo e strumentale, ha riguardato la maschera elettronica per il calcolo automatico del punteggio e del voto da esso derivato, che l'INVALSI ha messo a disposizione, unitamente alla usuale griglia per la correzione manuale, quale ulteriore strumento per facilitare il lavoro delle scuole. Il *software* relativo a detta maschera conteneva un errore che è stato immediatamente identificato e corretto dagli esperti dell'Istituto.

Riferendosi allo stato di avanzamento del riordino degli enti di ricerca il Ministro fa presente che nell'ambito del processo di riordino di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009, il 10 maggio 2011 sono entrati in vigore i nuovi statuti degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'approvazione dei predetti statuti è il risultato di una complessa procedura, frutto anche di intensi contatti e interlocutorie con gli enti stessi, volta a garantire non solo il rispetto delle generali disposizioni di legge, ma anche di quelle correlate alla specificità delle attività svolte da ciascun ente. Relativamente ai membri dei Consigli di amministrazione di nomina governativa, con decreto dello scorso 2 maggio è stato costituito il Comitato di selezione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 con il compito di sottoporre al Ministro, per ciascun ente e sulla base delle rispettive norme statutarie, una rosa di cinque nominativi per ogni incarico di Presidente e di tre nominativi per ciascuna carica di consigliere. Il Comitato, nel valutare le singole candidature, avrà cura di garantire prioritariamente che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico-scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite anche in ambito internazionale. Il Comitato ha prontamente avviato i propri lavori e il 20 maggio scorso ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

Con riferimento allo stato di avanzamento dell'attuazione della riforma universitaria e, in particolare, l'assunzione dei ricercatori e i tempi di entrata in vigore dell'abilitazione scientifica nazionale, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», entrata in vigore il 29 gennaio 2011, prevede che la piena attuazione della riforma venga completata dall'emanazione di 38 provvedimenti di varia natura giuridica (decreti ministeriali ed interministeriali, regolamenti e decreti legislativi). Il Ministero ha dato avvio, già prima dell'entrata in vigore della legge, a tutte le azioni necessarie affinché i decreti attuativi della riforma potessero vedere la luce quanto prima, tenendo in piena considerazione la necessità di definire da subito tutti gli aspetti di merito toccati dalla legge di riforma e oggetto dei provvedimenti attuativi. Tra i provvedimenti attuativi della riforma universitaria merita una speciale menzione anche il disposto dei commi da 3 a 16 dell'articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011, che ha istituito e disciplinato la Fondazione dedicata alla gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 con lo scopo di promuovere la cultura del merito e la valorizzazione delle eccellenze nel sistema scolastico (esame di maturità) ed universitario, attraverso i due strumenti dei premi (cioè borse di studio) e dei buoni studio (cioè prestiti di onore).

Per quanto attiene l'assunzione dei ricercatori, sono attualmente in fase di svolgimento in tutti gli atenei circa 900 concorsi di ricercatore (sono gli ultimi di ricercatore a tempo indeterminato, i cui bandi erano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010).

Per quanto riguarda i nuovi bandi di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 (nelle due tipologie quella dei tre anni prorogabili per altri due e quella dei tre anni non prorogabili), si specifica che ciascun ateneo, ai sensi della nuova norma, deve dotarsi di un apposito regolamento al riguardo. Anche a seguito di un'apposita nota trasmessa dalla Direzione generale dell'università agli atenei, in cui si specificava la necessità di tale preliminare adempimento e si chiariva, inoltre, che tale regolamento non è soggetto ad approvazione o autorizzazione da parte del Ministero, molte università si stanno già dotando di tale regolamento. Ciò potrà consentire loro di partire con i nuovi concorsi il prossimo anno accademico.

Per quanto attiene, infine, ai tempi di entrata in vigore della nuova abilitazione nazionale, nonché degli ulteriori provvedimenti attuativi ivi previsti, tali provvedimenti potranno essere definitivamente approvati entro ottobre 2011 e le procedure per l'abilitazione nazionale potranno essere avviate tra ottobre e dicembre 2011.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) fa presente l'allarme di molte famiglie sulla difficoltà che queste incontrano nell'ottenere il pieno riconoscimento di quanto disposto dalla legge n. 170 del 2010 da parte delle scuole e degli insegnanti, che ancora non hanno metabolizzato i contenuti di tale legge. Auspica quindi che, per il prossimo anno, in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministero, la situazione possa migliorare, anche traendo spunto da alcune *best practice* che sono comunque segnalate nell'ambito di alcune Regioni. Rimane tuttavia il dubbio che classi in soprannumero riescano a gestire adeguatamente i contenuti didattici in favore dei soggetti affetti da DSA. Si sofferma quindi sui tagli operati alla scuola nelle regioni Toscana e Lazio riportando dati quantitativi puntuali dai quali emerge che le riduzioni sono sicuramente più cospicue rispetto alla semplice razionalizzazione a cui il Ministro ha fatto riferimento. Bisogna infatti contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Inoltre, il tempo pieno, inteso come modalità didattica e non come semplice rientro pomeridiano a scuola, non è sempre garantito. Richiama quindi l'attenzione del Ministro sul fatto che nel decreto-legge n. 70 del 2011, attualmente in sede di conversione, non c'è traccia del piano di assunzione dei docenti, circostanza che insieme al blocco del *turn over* rischia di pregiudicare il funzionamento delle istituzioni scolastiche. L'accorpamento degli istituti comprensivi con più di mille studenti arreca un danno notevole agli studenti stessi e alle famiglie che finiscono per fruire di un servizio di qualità peggiore. Conclude infine sottolineando che, se l'economia tedesca è tornata a crescere, ciò è stato possibile grazie ad investimenti sul piano formativo, ad iniziare dalle attività formative rivolte all'infanzia.

Il senatore RUSCONI (PD) fa presente che le poche notizie relative alla manovra finanziaria che filtrano individuano nel settore dell'istruzione

uno degli ambiti preferiti per effettuare riduzioni in termini di assegnazioni di risorse. Il piano triennale dei tagli per otto miliardi e mezzo di euro e 130.000 posti di lavoro in meno non si esaurisce quest'anno, perché nel prossimo triennio andranno a regime le cosiddette riforme della scuola primaria e superiore con i relativi tagli di monte-ore e personale. La prospettiva di grandi plessi scolastici, con l'aggregazione di scuole materne, elementari e medie, comporta l'eliminazione dei limiti numerici degli alunni in presenza di studenti diversamente abili. Certamente non migliorerà la qualità e l'efficienza della scuola italiana il congelamento degli organici con la contestuale previsione di un aumento degli alunni. Rimane poi aperto il problema del precariato scolastico, nonostante le promesse del Ministro relative ad un piano triennale di assunzioni, ed i giovani che vogliono intraprendere l'attività di insegnamento non hanno alcuna prospettiva. A questa situazione drammatica si aggiungono i tagli e i ritardati pagamenti alle scuole paritarie, e non si ha notizia dei 2,5 miliardi destinati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 all'incentivazione degli insegnanti migliori. Per quanto riguarda poi il versante universitario, soltanto adesso giunge all'attenzione del Parlamento il primo dei numerosi decreti attuativi della legge n. 240 del 2010, che pure prevedeva un fondo per il merito che adesso viene sostituito dalla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011. Il contesto finanziario entro il quale gli atenei stanno attualmente programmando le assunzioni si presenta difficile per il 2011 ed inaccettabile – secondo le parole del presidente della CRUI – per il 2012, con una riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario di più del 5 per cento delle risorse.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) interviene incidentalmente per chiedere, nel caso in cui non si arrivi a concludere la procedura informativa in corso, la prosecuzione dell'audizione del Ministro Gelmini, tanto attesa dalla Commissione, in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE fa presente l'esigenza di contenere la durata degli interventi, limitandoli alla richiesta di chiarimenti e non estendendoli a valutazioni generali sulle politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire l'intervento di tutti i senatori iscritti a parlare.

Il senatore VALDITARA (*FLI*) richiama l'attenzione del ministro Gelmini sui disegni di legge relativi alla riforma del reclutamento facendone presente la validità dei contenuti. Chiede chiarimenti sulle modalità con cui il Ministero intende affrontare un tema sociale di grande rilevanza come quello del precariato nella scuola. Auspica poi una riforma in senso anglosassone delle modalità di svolgimento dell'esame di maturità, anche in considerazione del successivo accesso all'università. Con riferimento all'INVALSI, chiede di conoscere quando tale sistema di valutazione potrà essere esteso a tutte le scuole al fine di disporre di un importantissimo strumento di valutazione e di controllo della qualità del servizio scolastico

erogato. Per quanto riguarda gli enti di ricerca ricorda brevemente che l'idea di un Comitato di selezione (*search committee*) era nata in seno alla maggioranza. Chiede inoltre chiarimenti in merito alle progressioni stipendiali di anzianità, che sono state salvaguardate anche nel comparto universitario, ma che non sono state ancora corrisposte nell'anno in corso. Dopo aver fatto presente che, nel periodo 2008-2013, non sono previsti nuovi ingressi di professori universitari, sottolinea infine che i blocchi delle retribuzioni per gli insegnanti, gravano su stipendi il cui importo risulta già adesso insufficiente.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede quando potrà andare a regime il sistema di assunzione degli insegnanti per concorso e potrà concludersi l'immissione in ruolo dei precari. Ricorda poi che gli scatti di anzianità per il 2010 sono stati attribuiti al personale docente con un decreto nel 2011. Chiede quindi se il ministero intenda procedere con analogo provvedimento nel 2012 e nel 2013, oppure se tali scatti verranno attribuiti automaticamente. Riporta infine le preoccupazioni degli insegnanti di alcune classi di concorso che subiscono la concorrenza di insegnanti di classi di concorso diverse che possono insegnare la loro materia, senza che viga una condizione di reciprocità.

Il senatore CERUTI (*PD*) dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal ministro Gelmini sull'assenza di una programmazione coordinata degli enti di ricerca che condiziona pesantemente l'efficiente uso delle risorse finanziarie. Analoga mancanza di coordinamento vale anche per le università con un proliferare di corsi di laurea rispetto al quale chiede se il Ministro stia svolgendo il necessario monitoraggio. Per quanto riguarda poi la ripartizione dei settori disciplinari in settori concorsuali, osserva che l'utilità amministrativa non corrisponde alla necessità della valutazione della qualità dei futuri professori. Se da un lato proliferano le specializzazioni disciplinari, in base ad un meccanismo di selezione di tipo darwiniano, si rischia di perdere il bagaglio scientifico molto approfondito che in taluni ambiti è patrimonio di pochi professori. Chiede al riguardo quali siano gli strumenti di compensazione che il ministero intende adottare nei raggruppamenti di settori disciplinari per tener conto di talune specializzazioni molto approfondite ma non altrettanto diffuse.

Il senatore VITA (*PD*) sottolinea la situazione di grande sofferenza vissuta dal mondo universitario a seguito della riforma avviata con la legge n. 240 del 2010. Chiede quindi al Ministro se sia a conoscenza del fatto che gli studenti e i professori dell'Accademia di belle arti di Roma hanno iniziato, il 29 giugno scorso, uno sciopero della fame per sollecitare l'attenzione delle istituzioni sulle problematiche che interessano il loro settore. Accademie e conservatori vivono infatti uno stato di degrado scoraggiante che pregiudica la qualità della vita delle persone che vivono di cultura.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) fa preliminarmente riferimento alle problematiche vissute nel settore musicale. Il Paese ha infatti un problema di sopravvivenza della cultura e, in prospettiva, un problema sociale, se si tiene conto del fatto che, nel volgere di dieci anni, saranno disponibili nelle strutture sanitarie italiane la metà degli specialisti di cui tale settore ha bisogno. Va quindi garantito agli studenti il diritto ad un corso di studi e a poter programmare il proprio futuro professionale. In tale contesto, il ministero dovrebbe intervenire facilitando una razionalizzazione delle facoltà di medicina, che non consista però nella creazione di scuole mediche al di fuori dell'università, ed evitando la fuga dei medici italiani che all'estero sono pure molto apprezzati.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro Gelmini ed i senatori intervenuti per il dibattito sin qui svolto, comunicando che l'audizione proseguirà in una prossima seduta.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il ministro Mariastella GELMINI interviene sul tema dell'indagine conoscitiva facendo presente che il valore legale delle lauree si fonda su una congerie di norme che si sono accumulate negli ultimi ottanta anni. Si tratta quindi di un problema complesso che la riforma universitaria ha voluto affrontare con pragmatismo e concretezza, segnando però in modo chiaro la strada da percorrere, che è quella di sostituire al valore legale il valore sostanziale, cioè l'accertamento del merito, in altre parole, l'accreditamento. La laurea ha un valore scolastico che esiste dovunque nel mondo, anche nel sistema anglosassone, e implica naturalmente che il titolo sia rilasciato da una istituzione riconosciuta, accreditata da un organismo responsabile, che in Italia è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 stabilisce che i titoli universitari, conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi. Il sistema dell'accREDITAMENTO serve a garantire il valore scolastico, scientifico, delle lauree, lasciando poi al mercato del lavoro, sia pubblico che privato, il compito di decidere in piena libertà come regolare l'accesso alle professioni o ai posti d'impiego. Se si vuole gradualmente eliminare questa concrezione di norme che ha per molti aspetti appiattito il sistema universitario dobbiamo agire su più fronti, non solo su quello della normativa universitaria ma anche

sui regolamenti interni delle pubbliche amministrazioni, sui bandi di concorso che esse emanano e sulle modalità con le quali svolgono i concorsi, sull'operato degli organismi professionali per l'accesso ai quali è previsto l'esame di Stato.

In considerazione degli imminenti impegni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 372)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che nella giornata del 28 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i Sindacati del comparto universitario, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che nella giornata di oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 6 luglio 2011, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

al fine di rispondere alle istanze di promozione della crescita economica, l'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L'intervento previsto – anche se, in taluni casi, può risultare penalizzante per aziende che negli anni di una congiuntura economica negativa hanno scelto di operare nella direzione dell'innovazione - mira ad orientare la ricerca al supporto dell'azione produttiva attraverso un meccanismo virtuoso che riconosce un credito d'imposta da utilizzare in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;

per quanto concerne le disposizioni in materia di beni culturali, al fine di introdurre modifiche finalizzate ad incrementare il livello di efficienza negli interventi e di semplificazione nelle procedure, con particolare riguardo alle norme relative all'innalzamento della soglia per l'affidamento a trattativa privata per i lavori pubblici sui beni culturali (articolo 4, comma 2), viene operata una definitiva chiarificazione sulla procedura di archeologia preventiva, che deve essere applicata anche ai lavori pubblici diretti alla realizzazione di infrastrutture a rete (i cosiddetti «settori speciali o esclusi») e l'esclusione dell'obbligo di denuncia di trasferimento della detenzione per gli immobili sottoposti a tutela, così come richiesta dalla categoria dei notai (articolo 4, comma 16);

meritevole di apprezzamento appare la semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, con disposizioni di ordine tecnico volte a migliorare il testo dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 4, comma 16);

risultano altresì apprezzabile gli interventi che introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, denominati «contratti di programma per la ricerca strategica» e stipulati dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico (articolo 9, commi 1 e 2);

condivisibili sono anche le finalità e le modalità concernenti l'istituzione della Fondazione per il merito, nella parte in cui è previsto il contributo del Ministero dell'economia e della finanze (articolo 9, commi da 3 a 16);

apprezzabile è lo sforzo, nell'ambito delle modifiche per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, indirizzato per un verso a regolare i trasferimenti previsti per una sola provincia e con l'inserimento cosiddetto «a pettine», e peraltro a prolungare di un anno la validità delle stesse, cercando di contemperare in questo senso le diverse ragioni ed i molteplici interventi;

condivisibile è anche la disposizione di cui al comma 21-*bis*, con il quale si dettano le norme a tutela dei precari nella scuola e si estendono all'anno scolastico 2011-2012 le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 2, si richiama l'attenzione sul fatto che il riferimento all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 risulta superato, poiché alcuni degli enti e delle istituzioni ivi previste sono state oggetto di accorpamento o di soppressione. Sembrerebbe peraltro che enti, di importante rilievo scientifico, come l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), che in tale elenco non sono contemplati, non siano inclusi tra quelle istituzioni le cui spese di ricerca rientrano nel meccanismo del credito d'imposta;

2. In merito alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *r*), che eleva da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale e della conseguente sottoposizione a tutela interinale degli immobili pubblici, si rileva che tale innalzamento avrebbe potuto essere formulato in maniera più graduale, fermo restando in ogni caso quanto previsto dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, con riferimento agli immobili che rivestono un interesse particolare;

3. Con riferimento all'articolo 4, comma 16, lettera *b*), che modifica l'articolo 12 del Codice dei beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori quattro anni delle autorizzazioni all'uscita temporanea dal territorio nazionale di cose e beni culturali, se da un lato consente la conoscenza e la valorizzazione di opere ed artisti italiani minori, dall'altro rischia di compromettere per un periodo eccessivamente ampio la disponibilità di opere di pregio artistico sul territorio nazionale;

4. per quanto priva di immediate conseguenze, poiché al momento non esistono contesti territoriali in cui risultano verificate le rigide condizioni previste per la sua applicazione, desta perplessità il meccanismo del

silenzio-assenso introdotto dall'articolo 4, comma 16, lettera e), che modifica l'articolo 146, comma 5, del citato Codice dei beni culturali ed ambientali. Tale disposizione introduce modifiche di carattere tecnico in materia di autorizzazione paesaggistica volte a chiarire e migliorare il testo del predetto articolo 146, stabilendo che, allorquando lo Stato e le Regioni abbiano redatto insieme ed approvato i nuovi piani paesaggistici ed il Ministero competente abbia verificato il conseguente adeguamento dei piani regolatori da parte dei Comuni, il parere del sovrintendente si considera favorevole qualora non sia reso entro il termine di novanta giorni.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA
GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI E
VITA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

riguardo l'articolo 1, relativo al credito di imposta per la ricerca scientifica, appare assolutamente inadeguata la disposizione riguardante al sistema di calcolo solo sulla parte incrementale delle somme destinate alla ricerca, mentre sarebbe stato opportuno, al fine di premiare le imprese che si sono impegnate costantemente nella ricerca, disporre il credito – come aveva previsto il Governo Prodi – su una quota fissa delle risorse investite, indipendentemente dall'ammontare e dall'eventuale incremento;

per consentire poi agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, sarebbe necessario rimuovere tutti gli ostacoli alla realizzazione del *turn over* del personale e consentire agli enti medesimi di poter disporre delle risorse umane necessarie;

tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università: pertanto anche per l'anno in corso dovrebbe essere applicato lo «sconto» nel conteggio delle spese di personale rispetto alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di non superare la soglia del 90 per cento. Sono infatti numerosi gli atenei che, in assenza della proroga della norma richiamata, si trovano completamente bloccati nelle loro esigenze di assunzione di nuovo personale per garantire la continuità della didattica e della ricerca;

è pertanto negativo il fatto che le norme previste per il credito d'imposta non si accompagnino a misure – quali quelle richiamate – tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena operatività delle strutture pubbliche finalizzate alla ricerca;

infine, si ritiene necessario che il finanziamento dei progetti di ricerca sia sottoposto ad una valutazione *ex ante*, coinvolgendo i garanti della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, 240 («Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», c.d. riforma dell'Università), e ad una valutazione *ex post* a cura dell'ANVUR;

considerato che:

in merito all'istituzione della Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16), si ricorda che pochi mesi fa, in occasione dell'approvazione della c.d. «riforma dell'Università», il Governo ha istituito il Fondo per il merito, destinato all'erogazione di premi e prestiti per il finanziamento degli studi universitari, sul quale il Partito Democratico ha espresso forti dubbi e critiche, soprattutto in merito all'attribuzione di premi senza valutazione del reddito dei beneficiari e alla decisione di realizzare un Fondo per il merito senza prevedere lo stanziamento di risorse adeguato, decisione che, di fatto, ha portato alla realizzazione di una «una scatola vuota»;

si ritiene poi fortemente negativa l'attribuzione alla Fondazione di funzioni attualmente affidate al Miur. Appare, infatti, incongruo che ad un soggetto di natura privata, peraltro sottratto a qualsiasi tipo di controllo, di merito e di natura contabile, siano affidate scelte politiche, strategiche e delicate quali sono quelle del diritto allo studio, soprattutto alla luce del progressivo calo di immatricolazioni caratterizzante l'ultimo quinquennio e della crisi congiunturale che ha colpito il Paese. L'affidamento di una funzione strumentale del Miur all'istituenda Fondazione appare estranea all'esigenza, quanto mai urgente per lo sviluppo del Paese, di dare attuazione ad un vero «welfare» studentesco;

a fronte del grave fenomeno delle migliaia di studenti che, sebbene ne abbiano diritto, non ricevono alcuna provvidenza per affrontare gli studi universitari, la priorità del Governo dovrebbe essere quella di finanziare adeguatamente il Fondo per l'erogazione delle borse di studio e quello per l'edilizia universitaria, piuttosto che investire in strumenti di indebitamento degli studenti, quali sono i prestiti d'onore;

si valuta inoltre negativamente l'assenza di una norma che abroghi la lettera o) del comma 3 dell'articolo 4 legge n. 240 del 2010, che ha introdotto la previsione di riservare la quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti in un'università della regione in cui sono residenti. A tale proposito si ricorda che in occasione della promulgazione della citata legge, il Presidente della Repubblica ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge: «Per quanto concerne l'articolo 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale»;

considerato inoltre che:

riguardo alla scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9 rappresentano, nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal Governo prima delle elezioni;

l'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili – sottoli-

neata da tutte le associazioni professionali e sindacati – è la manifestazione della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato;

gli inflessibili richiami al decreto-legge n. 112 del 2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge n. 449 del 1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a «contagocce» che ha caratterizzato l'ultimo triennio, ben al di sotto della copertura dei posti vacanti e disponibili e del *turnover*;

la disposizione in oggetto non può certamente essere spacciata per un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio di quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale la norma europea – già recepita nella nostra legislazione – che costringe qualunque azienda, pubblica o privata, all'assunzione di chi copre per tre anni consecutivi lo stesso posto di lavoro, non si applicherebbe alla scuola;

inoltre il comma 19 dell'articolo 9 si configura come una norma dirompente per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico: lo slittamento dal 31 luglio al 31 agosto della scadenza per le nomine nella scuola, mette i dirigenti scolastici di fronte alla pratica impossibilità di dare ordinatamente inizio, di lì a pochi giorni, all'anno scolastico;

considerato infine che:

il provvedimento in esame lascia intatta, se non addirittura aumenta, l'instabilità e l'iniquità di una Scuola che ricorre in modo inaccettabile al personale precario,

esprime parere contrario.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 luglio 2011

Plenaria**166^a Seduta**

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 giugno 2011.

La presidente BOLDI (*LNP*), stante l'assenza del relatore, senatore Divina, ne riassume le relative funzioni dando lettura di una bozza di parere che contiene, in maniera puntuale, le osservazioni formulate durante la discussione generale, in particolare quelle esposte dai senatori Lusi e Santini.

La senatrice MARINARO (*PD*), dopo aver ringraziato la Presidente, soprattutto per il metodo volto a recepire le indicazioni enunciate dal collega Lusi, tiene, comunque, a rammentare che lo stesso aveva manifestato una valutazione critica complessiva nei confronti del provvedimento in quanto tale.

Rimane, pertanto, il giudizio negativo della propria parte politica verso l'atto in esame, il quale si pone come uno strumento inadeguato a soddisfare la necessità di attuare i suggerimenti che la Commissione europea ha inviato in occasione del vaglio del Piano nazionale di riforma (PNR) predisposto dal Governo italiano.

Aggiunge che le misure previste dall'Esecutivo non vanno ad incidere sui problemi strutturali del Paese, tra i quali, ad esempio, è possibile annoverare la formazione dei giovani e l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

Osserva, inoltre, che sarebbe stato quanto mai auspicabile la presenza di un rappresentante del Governo alla seduta odierna, dal momento che viene trattato un decreto avente carattere di urgenza e che si ripromette il rilancio dell'economia nazionale.

Dichiara, infine, di presentare una bozza di parere alternativo, a nome dei componenti del Gruppo PD.

La PRESIDENTE sottoscrive l'auspicio che, quanto prima, venga riempita la casella del Ministro per le politiche europee, che notoriamente è chiamato a svolgere un ruolo politico cruciale, oltre che ad interfacciare con la 14^a Commissione permanente.

Il senatore PEDICA (*IdV*) – dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma alla proposta di parere alternativo del Gruppo PD – esprime, anche egli, la netta contrarietà rispetto all'Atto Senato 2791, il quale, per come è stato redatto, rappresenta tutto fuorchè un volano per lo sviluppo del «Sistema-Italia».

Nello stigmatizzare l'assenza di un Ministro per le politiche europee ormai dal lontano 17 novembre 2010, l'oratore segnala che l'Esecutivo risulta essersi del tutto evaporato nel versante comunitario, come è dimostrato dalla persistente mancata approvazione della legge comunitaria 2010, a distanza di quasi un anno dalla sua presentazione alle Camere.

Conclude condannando la non applicazione, prevista nel decreto-sviluppo in titolo, della direttiva n. 1999/70/CE, che, praticamente, comporterà, come effetto, il mantenimento dell'attuale situazione di precarietà per numerosi lavoratori della scuola.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere presentato dalla stessa relatrice.

La Commissione approva.

Conseguentemente, viene considerato precluso lo schema di parere alternativo che è, comunque, allegato all'odierno resoconto.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca misure urgenti per il rilancio dell'economia, in linea con i documenti programmatici elaborati nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche nazionali e in linea con le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea il 7 giugno 2011 e approvate dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, che istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, si ritiene opportuno inserire un riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 800/2008 sull'applicazione degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti il divieto di aiuti di Stato;

in relazione agli articoli 2 e 2-bis, che prevedono, nel rispetto del predetto regolamento (CE), n. 800/2008, rispettivamente, un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, e il rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle stesse regioni del Mezzogiorno, si auspica una particolare attenzione per le zone insulari e di montagna, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla politica di coesione regionale;

in relazione all'articolo 4, comma 19, che stabilisce che, dall'esercizio 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore dell'ANAS possono essere considerati quali contributi in conto impianti, si invitano le Commissioni di merito a valutarne la compatibilità con la normativa europea, in quanto la predetta norma potrebbe condurre alla possibile copertura di perdite di bilancio dell'ANAS, sotto forma di spese per l'ammortamento di investimenti già effettuati, e non a finanziare nuovi investimenti;

in relazione ai commi 11 e 12 dell'articolo 8, che consentono agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, ottenendo l'anticipazione del relativo importo, si invitano le Commissioni di merito

a valutarne la piena compatibilità con il regolamento (CE) n. 73/2009 sul sostegno diretto agli agricoltori e il regolamento (CE) n. 1120/2009 che detta le norme di attuazione, i quali non prevedono espressamente la possibilità di cessione dei «crediti», ma solo dei «diritti» che danno titolo a tali crediti, mentre l'articolo 43 del citato regolamento n. 73/2009 prevede che «i diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro». Peraltro, la cessione di crediti che dovessero poi rivelarsi inesigibili porrebbe, da ultimo, la questione sulla reale possibilità di un loro recupero da parte dell'Unione.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN
PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIR-
CANA, SOLIANI, TOMASELLI, PEDICA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 2791**

La 14^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, che dovrebbe recare «disposizioni urgenti per l'economia», segue altri provvedimenti (e in particolare il decreto-legge n. 78 del 2010) che hanno – attraverso una politica di tagli lineari – già fortemente penalizzato i settori del sostegno sociale e dell'impiego, e non contiene in realtà adeguate misure e iniziative che permettano il rilancio del sistema economico;

il decreto-legge avrebbe potuto rappresentare la prima occasione per individuare alcuni settori cardine per lo sviluppo economico e la crescita, laddove introduce invece una serie di misure che non contribuiscono affatto al rilancio, in particolare di quei settori che anche a livello europeo vengono considerati i veri punti deboli del sistema italiano;

in particolare, senza misure per la crescita economica, e soprattutto, senza misure tese a sostenere l'occupazione e gli investimenti nel settore della ricerca, dell'università e della scuola, non vengono affrontate in maniera complessiva le connesse questioni, ormai di rilevante interesse europeo e sulle quali, anzi, l'Europa impone tempi e vincoli stringenti, della riduzione del debito pubblico e del rilancio dell'economia;

dalle raccomandazioni rivolte specificatamente all'Italia da parte della Commissione europea con il documento del 7 giugno (Raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia, approvata a fine giugno), complessivamente emerge la difficile situazione del nostro Paese, e soprattutto si sottolinea la necessità di favorire la crescita economica, che nell'ultimo decennio è stata molto bassa, anche prima della crisi, senza la quale il Paese rischia il collasso. L'economia italiana era caratterizzata da debolezze strutturali molto prima dell'attuale crisi economica e finanziaria mondiale. Tra il 2001 e il 2007 la crescita del PIL reale media è stata pari a circa l'1 per cento, ovvero la metà della media dell'area dell'euro, principalmente a causa della fiacca crescita della produttività. L'economia è stata poi gravemente colpita dalla crisi mondiale, e il crollo delle esportazioni e successivamente degli investimenti ha prodotto una forte contrazione del

PIL reale. Dopo la costante diminuzione registrata nel decennio precedente, il debito pubblico lordo è salito al 119 per cento alla fine del 2010, riflettendo anche il netto calo del PIL. Conseguentemente, dato il livello molto elevato del debito pubblico, pari a circa il 120 per cento del PIL nel 2011, il perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e l'adozione di misure strutturali volte a potenziare la crescita sono priorità fondamentali per l'Italia;

altre questioni affrontate nelle raccomandazioni rivolte all'Italia riguardano la frammentazione del mercato del lavoro, la assoluta rilevanza del lavoro nero e sommerso (e ancora si attende, nonostante i tentativi ripetutamente fatti dall'opposizione di procedere in tal senso, l'attuazione della direttiva sui datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare), le difficoltà delle donne e dei giovani di inserirsi nel mercato del lavoro (in Italia sono approssimativamente 2 su 5 i giovani che non frequentano l'università, non sono in formazione professionale e non lavorano). Inoltre, la Commissione ha sottolineato lo scarso utilizzo dei fondi di coesione, che si attesta a circa il 17 per cento per l'Italia, con una media ancora più bassa, del 7 per cento, nelle regioni meridionali;

più in particolare la Commissione europea ha sottolineato che:

– la situazione del mercato del lavoro è rimasta precaria e in Italia il mercato del lavoro presenta alcune carenze strutturali;

– il tasso di disoccupazione tra i lavoratori di età inferiore ai 25 anni ha raggiunto il 27,8 per cento nel 2010, con una distribuzione disuguale su tutto il territorio nazionale, mentre la disoccupazione giovanile nel Sud Italia è risultata doppia rispetto a quella delle regioni settentrionali. Il ruolo dell'apprendistato e della formazione professionale non è adeguato alle necessità del Paese;

– il lavoro non dichiarato rimane un fenomeno rilevante;

– il tasso di occupazione delle donne è inferiore rispetto a quello maschile di oltre 20 punti percentuali su tutto il territorio. Nel 2009 appena un terzo delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni risultava occupato nelle regioni meridionali con, in proporzione, tassi di attività più bassi e tassi di disoccupazione più elevati;

– la spesa in R&S è aumentata solo in misura modesta negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, l'intensità della R&S rimane bassa, pari a circa l'1,27 per cento del PIL e ben inferiore alla media UE (1,90 per cento);

– l'Italia è il terzo maggior beneficiario della politica di coesione dell'UE ed ha ricevuto circa l'8 per cento di fondi complessivamente destinati a tale politica nel periodo 2007-2013, ma, a metà del periodo di riferimento, la quota cui si è fatto effettivamente ricorso costituisce solo il 16,8 per cento, ed è molto più ridotta nelle «regioni di convergenza» meridionali;

ci sono dunque state richieste misure, sin da subito, che permettano:

- di combattere la segmentazione del mercato del lavoro e di contrastare il lavoro non dichiarato;
- di promuovere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, aumentando la disponibilità di asili e servizi di assistenza in tutto il paese e fornendo incentivi finanziari alle persone che costituiscono le seconde fonti di reddito familiare per accedere ai posti di lavoro in un modo neutro in termini di bilancio;
- di favorire la concorrenza nel settore dei servizi per promuovere la crescita;
- di migliorare il quadro per gli investimenti del settore privato nella ricerca e nell'innovazione;
- di accelerare la spesa atta a promuovere la crescita, cofinanziata dai fondi della politica di coesione, onde ridurre le persistenti disparità tra le regioni, migliorando la capacità amministrativa e la governance politica;

considerato che:

nelle conclusioni del Consiglio europeo tenutosi il 23 e 24 giugno 2011, dedicato ad esaminare il pacchetto di misure nazionali per riportare l'Europa sul percorso di una crescita sostenibile e tesa a creare occupazione, e rafforzare la governance economica, si evidenzia inoltre, che, pur essendo le politiche e le misure presentate dagli Stati membri un primo inizio per sostenere la crescita sostenibile e la ripresa occupazionale, essa necessita di interventi decisi e rapidi, concentrandosi su misure a favore dell'innovazione tecnologica e di interventi infrastrutturali che possano sostenere la crescita, misure per l'efficienza energetica, di sostegno alla ricerca e sviluppo, di lotta alla povertà, che possano effettivamente non solo garantire la stabilità di bilancio e la sostenibilità dei conti pubblici, ma assicurare il rilancio economico;

considerato infine che:

dall'esame del decreto-legge in conversione, non appare che alcuna delle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio europeo siano state effettivamente prese in considerazione, neanche con il maxi emendamento presentato dal Governo, che invece presenta addirittura norme che – ad esempio modificando il Codice degli Appalti ed elevando le soglie per l'affidamento senza gara dei contratti di lavori cd. sotto-soglia comunitaria – finiranno per favorire quelle forme di illegalità e corruzione che sono la fonte di alcuni dei gravi problemi che il Paese attraversa. In attesa della manovra economica, da cui purtroppo non c'è da attendersi né un cambio di rotta, né l'adozione di migliori politiche,

esprime

PARERE CONTRARIO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 5 luglio 2011

VI Comitato

Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto

Riunione n. 12

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 11,50.

VII Comitato

**Verifica della normativa antimafia, elaborazione
di un testo unico**

Riunione n. 7

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 5 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Marco CAUSI

La seduta inizia alle ore 12,15.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Casartagiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)

Marco CAUSI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio COSTATO, *vice presidente della Confindustria con delega per il federalismo e le autonomie*, e Ivan MALAVASI, *presidente di R.ETE. Imprese Italia e presidente della CNA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Walter VITALI (PD) e il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e il presidente, Marco CAUSI.

Antonio COSTATO, *vice presidente della Confindustria con delega per il federalismo e le autonomie*, e Ivan MALAVASI, *presidente di R.ETE. Imprese Italia e presidente della CNA* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Marco CAUSI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

